

Per uirtù del presente Statuto ordiniamo, che le Capre, e Becchi non possino entrare in Vigne piane, Chiese, et Orti pieni fatti pena di dieci soldi g Bestia, e di notte il doppio da pagarsi dal Pastore, o dal Padrone, nelle quali pene incornino ancora dando danno in Macchia contigua alla vigna; essendo però le Vigne uotate vi paghi solamente cinque g bestie, rispondenti a Vigne, et otto se ne corre sì è deto di sopra.

Rub^a 8

Pecore, e Montoni non entriano in Vigne
Nel medesimo modo, che le Capre, e Becchi, così le Pecore, e Montoni proibiamo cosino entrare in Vigne piane, Chiese, et Orti pieni sotto pena di un Soldo g Bestia, et circa Vigne ghe sei denari confermando Vigne piane quanto si è deto di sopra.

Rub^a 9

Porci, e Capre non entriano in Prati biffati
Stabilissimo, et ordiniamo, che le Pecore, e Capre, Becchi, ecceterai non entriano in Prati, à tutto aggiuffiare alzati dallo Calende di Febbrajo sino che Sanio levato il freno sotto pena di dodici Denari g bestia, e la metà di pena doppio, ne farai co possino dar danno in Paganifatti, o in Staloni, o Ferili ai quali

ai quali non possino accostarsi, g cinque passi di distanza sotto pena di cinque soldi g ciasche bestie pecorina, o caprina. Li Porci e' vogliamo che in alcun tempo mai possino entrare in prati biffati sotto pena di cinque soldi g Cosa da pagarsi indipendentemente, et oltre alla detta pena siano anco multe di emenda del danno, et istesso mili 8, se i Porci daranno danno in Puglian, et accostandosi g cinque passi lontano, et le Bestie Vaccine pagheranno dieci soldi g Bestie, e sempre si emenda il danno al padrone.

Rubr. 10.

Che le Bestie non si accostino à Barconi.

Nessuna sorte di bestie Vaccine, Caccaline, buffoline, e grosse non possino dar danno in Maggesi, o mucchi di grano, e bade, et altri mietute sotto pena di uanti soldi g bestia, et emenda del danno; le bestie minore, però in soldi cinque g bestia, glielli i Porci, che dovranno pagare come le Bestie grosse. In questi casi ancora vogliamo, che il Padrone del danno, possa richiedere da per se sino alla somma di quaranta soldi, e da fatti somma in su' dueo servizi de' stimatori delle Comunità, et siccome possa accusare, che sarà creduto con un'astensione,

Rubr. 11.

Rub^a 11

Porsi non entriano in Vigne, Prati, Aie, e Barcare;

Tanto i Porsi, che le Scrofe, se entraranno in Vigne, Chi-
se, et Orti lavorati, e Seminati, caderanno in pena di cinque
Soldi, ed oltre raddoppio; oltre l'ementia del danno al pa-
drone, et in d. Vigne pieno, et Orti Seminati se il padrone
ammazza qualcheduna de ke Sudd. Bestie, non incorre-
rà in pena alcuna; non voglio però ammazzarsi in
Vigne uota, nella quale sia tolta d' pena cinq[ue] sol.
di Animali, nella qual pena incorra ancora dandosar-
no in Prati, Aie, Barcare, o Stoppie pieno, con emenda-
re però sempre il danno al Padrone, che sarà cresciotto
giuramento. Alles Barcare, e Mette di grano benigno
si accostino i Porsi a cinq[ue] passi: sotto pena di due Soldi.

Rub^a 12

Pecore, e Capre non pasturino in Stoppie

Se alcuno introdurrà Pecore, e Capre in Stoppie, neke
quali usi sia il grano, o in balsi sparsi, o in cordetti; ol-
tre all'ementia del danno, pagherà di pena due Soldi, be-
sia, e ciascheduna uolta.

Rubr. 13.

che non s'introduchino bestie in fagi; o Carbonare del Comune

Dichiamano ancora, che non possa introdursi bestie alcuna
sorte alcuna in Fagi; Carbonare, e Lipe del Comune sotto pena
di Cinque Soldi per Bestia; la quale possa essere accusata una
volta il giorno liberamente da chi si tra, che sarà creduto
il suo giuramento; Questo Statuto peni non doverà avere
luogo in tempo di guerra, in cui cotta licenza dei Re Papi
non possino tenere senza invio di pena alcuna. Carbonare
Fagi e Lipe, che godono simile proibizione s'intendono in-
torno intorno alla Città, che per essere dichiarate tali dovranno
essere notificate per mezzo de bandimenti; acciò possa
ciascuno auerne notizia.

Rubr. 14

Che il Vendemmiatore non porti a casa Pendoli

Per togliere abusi introdotti dal Vendemmiatori Stabilmente
ordiniamo, che Chaque sarà chiamato per giurare in vendem-
miare le Vigne altri non possa portare a casa Pendoli l'ut-
ra volta Vite sotto pena di cinque Soldi per Ramazza d'uva;
gli sia però leuto portarne una due Ramazzze senza Vite.
famme.

pani colla licenza pero del Padrone delle Vigne senza pena.

Rub^o 15

Che nissuno approdi nell'arie altrui.

Similmente non sia leuto ad alcuno approdare i grani in die
altrui senza espressa licenza del Padrone dell'Aria, e chi contra-
farà cada in pena di vinti soldi coll' emenda del danno al padrone

Rub^o 16

Pella pena d' andare per i Campi Seminati

Non sia pamente leuto à uerano passare i Campi Seminati
d'altri, o à grano, o à legumi, canape, et altro, quando passar passar
per la strada sotto pena di cinque soldi per ciascuna volta, à riserva
però se alcuno vi passasse per andare à cacciare Bestie danni-
ficanti, et già poco intendiamo delle Vigne uote. Proclammo anio-
ra, che nessuno possa far niente in alcuna professione senza licen-
za del Padrone, otta penas di quaranta soldi.

Rub^o 17

Pella pena delle Galline, et Anatre dannificanti

Se in Orti pieni, e Seminati con Brode domestiche, obione, e
dove siano Pergole d'uva mature, o agresti entraranno Gal-
line, o uero Oche, et Anatre à dar danno, il Padrone delle po-
sizioni

sezione potrà liberare ammazzarle senza incorso di pena alcuna se non di restituirla così morta al Padrone, o vero buttarla nella strada pubblica, o se in vece d'ammazzarle, il Padrone facciaserà in d'Orta, se paghino due soldi per ciascun animale di pena.

Rubr. 18

Della pena di cogliere Noci

Qualunque persona ardisse salire sopra qualche Albero di Noci o altari in tempo in cui sarà il frutto pendente, o pure battesse le med. Noci in cui sia di pena quaranta soldi e ciascheduna volta si emendarà il danno al Padrone che sarà creduto col suo giuramento. Se poi lo batterà con Manganello, o con Sassi pagherà dieci soldi di pena; se lo alcuno fosse trovato con 25 non ci paghi di pena vinti soldi, e sotto d' un numero non sia tenuto a pena alcuna; finché pagherà vinti soldi di pena chi batterà d' stagni domestici altri Vogliamo in oltre, che non si belliato ad alcuno battere le Noci proprie se non dopo la festa d'S. Croce d' Settembre, né portarne in casa quantità sensibilmente in scritto del Sig. Gouy, quale non dovrà negarlo giurato prima d' battere le Noci proprie, sotto pena d' vinti soldi; e finalm. Si proibisce a chi che sia far stare i Porti sotto

Sotto le noci dalli quindici d'agosto a tutto settembre sotto pena
di dieci soldi per Porco.

Rubr^o 19

Della pena di cogliere frutti d'alberi.

Desiderando, che ciascuno sia padrone della colta propria, proibiamo espressamente a ciascuna persona il cogliere frutti d'alberi domestici altri, benché piantati fuora delle Vigne senza licenza del Padrone sotto pena di quaranta soldi, e qualunque uolo, e persona, oltre l'emenda del danno da rimarsi degli sommari del Comune.

Rubr^o 20

Della pena di togliere Paglia d'alori.

Chi si farà leato togliere alori la Paglia ammucchiata nell'orto, cederà in pena di 40 soldi e non essendo ammucchiatà pagherà un mille soldi a Roma. Si prohibe in oltre alle ceste Vaccina e Porcare il dar danno in paglie, e fieno d'alori alla pena di venti soldi Vaccina, e cinque soldi per Porco, e si paghi il danno d'oro.

Rubr^o 21

Che il danno si emenda al Padrone.

Estando giustitia l'emendare i danni, Chiunque sarà trovato col-

voleruole di tal delitto, vogliano siano tenute pagare il danno fatto
fatto al Padrone danneggiato, et al Gode, e suoi Uffiziali siano tenuti a pe-
quigione del Padrone spedire le cause Summarie, e Anzo-
bile, e far fare le punizioni tanto al danno che ghe penne.

Rubr. 22

Della pena di chi guasta Porto, o Cancello
Vogliamo similmente, che se alcuno romperà o guastare Porto,
o Cancello, che siano nell' altri possesioni, paghi di pena venti
lire, e si emenda il danno; in caso che altri vi dasse dei colpi, ma
non lo rompesse, o guastasse pagherà di pena Cento Soli; e se tali
uigano accusarlo, che oltre l'esser tenuto segreto, avrà la gran
ta parte della pena.

Rubr. 23

Della pena di chi ammazza Bestie altrui
Se alcuno ammazza le muore, Cere, Porci, e Toci altrui, oltre
che dovrà pagare il prezzo al Padrone, sarà egiamdi punito
in Cento Soli, d' denari senza alcuna diminuzione, e condannato
per vita; Porci non foderò trovati in Righe piccole, come si è detto
in altro Capitolo ne precedenti.

Rubr. 24

Della

Pella pena di tagliare Alberi, e Rami
Se si farà leuto qualche persona tagliare el piede d'Albero domestico,
o frustone incorrerà in pena di dieci lire, e tagliando Rami penale
pena cingue lire, e ramo, e si amendi il danno à perizie del Comune
nei Sino à vinti Soldi, o sopra 20 Soldi appenzia del Stimato del
Comune, o de due fatti comuni, e concorde, l'effetto d'iamo d'ha
Cerqui, Cerni, Oppi, Salei in Macchie altrui. Pi' Alberi che stendono i Rami sopra le Rose, Vigne, e altri luoghi, dove coll'ombra por-
tano pregiudizio, vogliamo che i padroni de' luoghi occupati po-
sino tagliarli, ma prima di fare ciò dovranno dieci giorni avu-
ta del taglio richiedere i Padroni degli Alberi in presenza di due
testimoni à tagliarli loro, e così facendo non incomincino infanzie
alcuna. Pi' più si proibisce a chi che sia piansare Alberi, e
Viti nelle strade pubbliche, e vicino le Rose altrui, che ui com-
almeno la distanza di cinque piedi sotto pena di dieci lire, e de
Alberi, e Viti si espino tagliare da Padroni de' luoghi occupati

ART. 25.

Del modo di procedere nel d. incerto il Dannificante
Ad effetto non restino occulti i danni, che si fanno in virtù di
presente Statuto ordiniamo, che se sarà dato danno da Person

o le Bestie in beni altri, et il padrone che professione non sapere
 Vochi l'auesse dato, in tal caso fare fare l'indagazione degli uffici
 li del danno, e faccia Honare il suo danno dehi stempera del danno
 re, e giuri di non sapere chi sia stato il Dannificato facendolo sini-
 uero dal Notaro del dannodato; faccia poi esaminare i più vicini
 al luogo del danno, da quali si possa sapere la Verità, e trouar
 il Malfattore. Sia condannato alla pena, et al danno. Quando
 poi non si possa trouare chi abbia dato il suo danno, in tal
 Caso il padrone che bestie che conuengano appresso il luogo do-
 ne è il danno, e per mezzo miglior contado del medesimo sia be-
 nuto all'emenda e ciaschedun caso di Bestie con farsi credere il
 Dannificato e mezzo del suo giuramento, o d'altro testimoniio,
 che deconga, che le dette Bestie uno, o due giorni auanti
 uno, e due giorni doppo successo s'anno praticate nel
 luogo dannificato, e mezzo miglior contado del medesimo. Cosa
 poi a fare l'indagazioni si dichiarerà, che chi riceverà il danno
 potrà procedere a' inquisizioni, et auerà tempo a farla cinque
 soli mesi, passati i quali non potrà più farla, e facendola non
 tenza di ragione, e si abbia come se fatta non fosse.

Rubr. 26

Pel danno dato in Orti

Non vogliamo, che alcuna enti, e faccia danno in Orti altrui lau-
rati, e seminati con erbe domestiche, e fruti, e chi contrafarà paghi
di pena tre lire guolba, e per persona senza diminuzione, et emen-
do il danno al Padrone, che sarà creduto col suo giuramento, e chi
accusara farà tenuto Segreto, et auerà la quarta parte de la pena.

Rubr. 27

Pel danno dato in Macchie

Chi darà danno in Macchie altrui pagherà di pena mille pds.
e se il danno succederà in Alberi fruttiferi, come castagni, Cerezi,
Corna, Meli, Pen, et altri paghi di pena Cento Soldi per ciascheduna
volta, e si emendò il danno al Padrone.

Rubr. 28

Che fra i Parenti non si paghi pena nei danni dati
succedendo danno fra longonchi, et affini sino al terzo grado inclu-
so, non possa il Dannificante essere astretto ad alcuna pena
in Vigne, Orti, e qualunque altra possessione, expre tam modo all'emen-
do, quante volte si contenti così il Padrone de lo Stesso.

Rubr. 29

¶ Dicas

Della pena di rubare Colombi

Per questa legge inuiolabile uogliamo, che sia proibito a ciascheduno il prendere Colombi domestici dalle Palombarie altri, e chi farendrà paghi d' pena dieci lire per colombo, chi poi l'ammarzara con basti, pesto, et altre sorti d' Arme, pagherà d' pena dieci soldi, et mandarà il danno al Padrone; anzi se alcuno tirerà con medesime armi a Palombari, dove siano Colombi, oltre la perdita dell' Arme pagherà d' pena Cento Soldi, e ciascuno potrà accusarlo col luogo della quarta parte della pena, sopra d' che il R. Consiglio potrà procedere a inquisizione;

Rub^o 30

Che non si riempino le Forme altri

Si Stabilisce ancora, et ordina, che nessuno contro la uolontà del Padrone riemcia, o uoti le forme altri sotto pena d' un cento soldi, e ciascuna volta, e persona; richiedendolo però l' occupante d' un' evidente necessità, possa ogn' uno uotare, et emovere forme altri senza incorso di ueruna pena, con che g' altro nel termine d' dieci giorni le ritorni nello Stato primiero.

Rub^o 31

Che i Porci non stiano nei Prati del Comune

I Porci tanto di franco, che quelli si allevano a mano non possono

Sino Staro ne Prati del Comune sotto pena di cinque Soldi per Por-
co à riferua del tempo d'iera, in cui sopino Staro, e passare senza q[ui]

Rubr. 32

Pche non si rubbino pali, ò Viti
Parimente vogliamo, che nessuno rubbi pali, ò Viti d'aka Vigna al-
tri sotto pena di vinti Soldi per volta, e per persona, e d' altri due q[ui]
fusci di Viti, et il Padrone della Vigna non possa dar licenza de-
portar via detti Pali, ò Viti d'aka Vigna per alcun modo.

Rubr. 33.

Pella pena del danno personale in Vigne altrui.

Sarà tenuto à ch. che sia accusare qualunque Persona, che dal
Lo Calendo d' Maggio à qualche di Novembre entriasse in Vigne
d'altri, quando d' altro non avesse in qualche qualche diritto di tran-
sito sotto pena al Traggere d' dieci lire, e d' notte il doppio.
Il denegatore guadagnara la quarta parte della pena con espese
penuto Segreto. Questo ben si dovrà intendere solamente, se chi
entrerà nelle Vigne coglierà cinque grappi d'uva, e sopraccin-
gue grappi paghi di pena una lire, et emend il danno al Pa-
drone secondo sarà giudicato dall' Stimabon del Comune, o pure
dal medesimo Padrone, se non paga vinti Soldi, volendo, che il Padrone
della Vigna, e sua Famiglia ricevano qualcuno in casa propria.

iarlo, e consegnare il pegno alla Corte il giorno seguente, et essendo qualche forastiero non so arrestarlo liberamente, e consegnare alla Corte, anzi se il d^o forastiero volesse accusare il Padrone, se tale ingiuria non sia voluta in conto alcuno. Sia benfi in liberta dei Padroni delle Vigne, sue Donne, e famiglia dare licenza d'andarvi a chi gli pare, e piace a cogliere una, e frutta, e chi va andara con detta licenza, che si crederà al d^o Padrone, e famiglia non incorra in pena alcuna fuon de sudi detti tempi chi entrerà in Vigne d'altri caderà in pena d'20 Soldi, et lemedad danno.

Rubr^a 34

Pel danno dato in Piantoni

Chi maliziosamente darà danno manuale in Piantoni, o nell^o d'altri, caderà in pena di due lire per Piantone, et Innetto, e paghi al Padrone d'anno di vinti Soldi, se dali Stimati al Comune non sarà stimato d'più, et ogn uno possa accappare, come più volte si è replicato col suo dha quarta parte d'zena.

Rubr^a 35

Pella pena di dar fuoco alla Bandita del Comune

Nessuno ardisca, o presumga dar fuoco alla Bandita del Comune nel luogo, e Contada di Corula sin' dove si connette il f-

10 della Salara sotto pena di lire venti cinque di Denari, e ciascu-
no potrà accusare coll'utile deha quarta parte, come più volte
si è detto con giuramento, o l'istessa pena sia dal Fosso di Tirolo
a queho del Casteluzzo, ne quali Luoghi verranno potranno tenere Be-
stiami ne tempi proibiti sotto le penne, che vi saranno imposte dalla
Comunità, quali dovranno pubblicarsi ne Luoghi soli di
la Città, e si dovranno portualmente osservare.

Rubr. 36

Delle Bestie forastiere, che daranno danno
Si proibisce a ciascun forastiere di tenere nel Territorio di legge
peroante alcuna sorte di Bestia, se grossa, che minuto sotto una
di dieci soldi, e Bestia grossa, non facendo danno, e facendo dannosissimi
di venti, e di notti la pena doppio, intendendosi, che doffri dan-
no in Gran, Braco, Legam, Vigne, Orti, e di feste, e ciaschediana-
co di Peure, e Cero, e soldi cinque, e poco non facendo danno, et
in caso di danno il doppio, intendendosi per braco il numero di cinque-
ta bestie minute, che non essendo feroci dovranno pagare anche
per ogni bestia minuta, emendando sempre, et in ciascuno dei Caselli
predetti il danno al Padrone della possessione con poterli come
accusare da chi si sia, riferitasi gio sempre nel suo uigore capi-

u.
5
e-
ka
l.
na
f.
li che la fonte nostra avesse fatti; i fosse y fare in futuro cohe An-
nata circonviscine, quali si dovranno inuidabilmente operuare.

Rubr. 37

Pella pena di portare Pomì non maturi
Stabilisco, et ordiniamo, che nessuno ardisca, o presumga porta-
re, o far portare alcuna generazione di frutti non maturi
in alcun tempo fuori delle proprie possezzioni sotto pena d'atre
quattrini. Pomo non maturo, e y ciascheduna volta, malta da
pena non passi dieci Soldi senza licenza del Capo Re, quali Po-
mì siano Hale, Pere, Persicche, Brugne, Noci, Castagne, et altre
sorte di tutti domestici, à riserba de fichi, che portandosi dalla
sua possezione non faccino soggiacere à pena alcuna.

Rubr. 38

Pella pena di mozzare le Siepi altrui

Ad'oggetto che le Possezzioni siano riguardate suole ciascuno
manirle con Siepi vive, o morte; Chi dunque taglierà le siepi
altrui, o ilben saluerà ci, che compongano la medesima, caduta
pena di cinganta Soldi, y alcuna volta, a persona, ecceden-
to per sette dì Siepi, et ilben non sorgeffero tanto in fuora,
che occupassero la Strada pubblica, o rionale, nel qual Ca-

se ciascuno potrà tagliarle, come ancora se i fani degli Alberi jun-
gessero sopra l'altri i possessori, fattane però prima l'interpretazio-
ne al Padrone dell'Albero pendente.

Rubr. 39.

Che le Bestie non stiano sotto Alberi fruttiferi
Troliamo finitamente a chi che sia di tenere qualunque sorta di
Bestie sotto Alberi Domestici, ne quali pendano i frutti, fatto pena
di un Soldo a ciascuna Pecora, e Capra, e due Soldi a Porco e a
Troia, et ognuno possa accusare con giuramento come si è detto sopra.

Rubr. 40.

Che i Porcini possano bere alla Chiocana.
Non farà in oltre proibito ad alcuno il potere abbattere per
tanto nell'andare, quando nel tornare per la Chiocana vicina
la Porta di Santa Vittoria, dove non sarà alcuna pena.

Rubr. 41.

Che i Cacciatori possano rapire per le Vigne
Sarà puramente leuto ai Cacciatori, et li cattolerò co' loro Uochi
Cam, e Sparvieri atti alla faccia per fare cacciando gli Uyni
alcuni senza inciso di pena alcuna dalle Calende di Maggio fino
che le Vigne saranno uote; pur che non si faccia danno, ma

faen-

freendosi danno paghino le penas duplicates, et i loro cani non sia-
no tenuti portare l'urino, conforme son tenuti gli altri cani di cor-
toli di longherza almeno d'un piede dalla festa di S. Maria d'agosto
che saranno uote le pigne sotto petardi e ingue boldi per cui su-
nuolba, e facendo danno detti cani paghino dei boldi de penas
ch' emendi il danno al Padrone, potendoli uscire acuiare.

Ruth 42

Pelle Culpe malizio.s am. affumicate

Sopra uno aggriffi maliziosamente le Calte, se non fossero tra
le Vigne, o pure il Padrone guari d' uotarle ridurre a Prato, e fal-
ciarle almeno nel termine di tre Anni; altrimenti aggriffandole
se le Bestie ai daffero danno non siano tenute a pena alcuna;
Sarà beni uffizio de Stimatori del Comune giudicare con loro giu-
ramento, se siano aggriffate maliziosamente, a quali dovranno cre-
derfi, et aueranno gloro mercede cinque mila marchioni delle
parti. Chi poi guirasse di ridurle a Prato, e non le ridurrà,
e nel termine di tre Anni non le farà uscire co' chi in pena di
due lire gloro pergiuro.

Rubr. A.3

De los Siegi da Mozzare

Sarà ufficio del Sig. Gouvernatoro ogn' anno ake Calende di Maggio chiaro i Viari, e mandarli a vedere tutte le Siepi, che riguardano le Strade pubbliche, e vicinali, et osservare, se dans impedimenti e trouandole, ammesso i Padroni, accio le taglino, e ciascheduno sia obbligato in casi simili ubbidire ai siddetti Viari sotto pena di quaranta Poldi quarta, standosi alla relazione dei medesimi, ne basti farlo bandire per Città, se gli detti Viari non lo fanno comandare, deha qual pena la metà sia del Comune, la quarta parte del Viario, et l'altra quarta parte del Sig. Gouvernatore.

Rubr. 44
Per portar Legna per le fornaci

Nelle Selue del Comune, e fuori delle Bandiere nel punto assicurato tagliare, o far tagliare Legna per uso di fornaci di calce, mattoni, e graniti senza licenza del Sig. Priori, o del Consiglio Segreto, nel tempo certo sotto pena di venti Poldi per Persona, e ciascuno lo possa accusare col luogo deha quarta parte deha pena.

Rubr. 45

Che non si levino spine in Siepi altri

Sarà leuto a ciascuno accusare qualunque Persona, che togliesse, e portasse via spine, o cogli dahe Siepi delle Vigne,

e possessioni altri, poiché oltre l'esser tenuto segreto, tirarà
la quarta parte della pena, che sarà di quaranta soldi per
ciascheduna persona, che darà simile danno.

Rubr^o 46

Pella pena di canar' Grotte, o buttar' terra.
 Grotte, o Prese altrui nessuno can senza licenza del Padrone,
 o del Comune, sotto pena di dieci lire di denaro, e persona ne
 tam poco sia chi ardisca gettare nelle strade pubbliche terra
 che si can da le suddette Grotte sotto la medesima, e ciascheduno se
 lo come sopra accusare.

Rubr^o 47

Pella pena di portar' Prati, o Urcehe.
 Su alcuno sarà trouato portare di fuori Prati, o Urcehe, e non
 avendo Macchie del proprio, non provata avere la licenza del
 Padrone delle Macchie, once s'auerà fatto, caderà in pena di
 quaranta soldi, e volta.

Rubr^o 48

Pella pena di portare Agresti.
 Nepruno farimeno possa portare agresti o in grappi, o
 in luogo raccolti in altri possessori senza licenza del Ca-
 done.

Vrone d'esse, et essendo trouato colta predefinita dagli Uffiziali,
Casatori, e Castaldi coschi in pena di dieci lire di denari da
dieci grappi in su, e da dieci grappi in giu' cinqne lire, e da
quattro grappi in giu' vinti Soldi; e se ciascun boccale d'agresta
pista soli quaranta, et ogn' uno dovrà lassarsi cercare da
tetto Uffiziale, massime fuori deha Città, et che le Porte, enzi
chi giurara far si ostenero s'abbia per confessio per quattro grap-
pi d'agresta. Se poi dehi Uffiziali uedranno, che qualcuno get-
ti grappi d'agresta in Strada, potranno accusare questo
tale di dieci grappi d'agresta, o d'uva, come se gliel'auer-
sero trouata in dobro, dovendo pur stare alla loro relazione
senz' altro Testimoniaio sino alla quantità di cinquanta Sol-
di, e da d' somma in su, con un solo Testimoniaio, che non sia
nei Castaldo, ne' Famiglio, ne' Uffiziali

Rubr. Ag

Che i Speciali possino andare per le Vigne.
Li Medici, e Speciali, che per bisogni dell'Arte loro devono pro-
uiderse Erbe, fiori, semi, ed altro, potranno liberamente andar
per le Vigne, e possessioni altri, senza per dar danno, quest'anno
non abbia luogo deha Calendario d'agosto sino alla Vendemmia.

nel

nel qual tempo non ci possino entrare senza licenza del Cadore.

Rubr. 50

Pelle bestie forastiere, che uanno, e tornano da Maremma.

Le Bestie forastiere, che periranno, e andare da Maremma, o tornano, e andare in Montagna, potranno stare nel Territorio due giorni, e due Notti, ma non possino entrare in Bandite del Comune sotto pena di quindici lire, e fiocca, et in caso d'esser danziane tenute all'emenda, e nelle Bandite paghino un fionno per il danno, e due fionni per la pena, alun'ordine, o Statuto in contrario non ostante.

Rubr. 51

Dell' Insistere farsi

Qualunque Persona che auera possessione nel Territorio d'Alquagendente sia tenuto ogn' anno dentro il mes d' Aprile fare due Inglesi, o innesti di frutti sotto pena di uinchi soldi.

Rubr. 52

Pelle pena d'impedire l'Asgua della Quintaluna.

Venuta persona ardita, e qual sia motivo, e colore co' intrecci, o cupare, o impedire il Corso dell'Asgua nella Quintaluna in tempo d'Estate, accio i Pastori possino abbenerarci, loro Bestie-

ni, massime le Peure sotto pena di cento Soldi, e chi l'accu-
sarà guadagnarà la quarta parte della Pena.

Rubr. 53

Delle penne di guastare gli Abbeveratori
Proibiamo ancora à chi che sia il guastare, Stirare, Serrare, apre-
fari via Aque dagli Abbeveratori del Comune, o d' Personae particu-
lari nel Distretto d' Acquapendè, ne colte persona, ne con Bestie
sotto pena di dieci lire, e ciascheduna uolta, e persona, e ciascuno,
che l'accusara con giuramento, guadagnarà la quarta parte d' s.

Rubr. 54

Delle proposta da farsi nei Danni dati
Si astenuto il Sig. Podestà ad ogni richiesta del Sig. Priori promuo-
vere nel Consiglio, che si abbia à procedere, acciò siano rigua-
dati i beni fuori deha Città, che non succedano danni, e quel-
lo verrà determinato dal medesimo Consiglio debba osservarsi
sotto pena di dieci lire.

Rubr. 55

Delle Condanne, e Attazioni

Del Sig. Podestà, e suoi Uffiziali saranno tenuti condannare tutti
i Malfattori in Danni dati, tanto gla pena, che gl' amenda de
danni

Iannii & Sentenza da Cento Soldi in su, e da cinque lire in qui
popo Spedire a Boketta senza altra Sentenza, ma prima do-
ura far correre in Scriptis ai Delinquenti una volta, e due volte a
Casa oue abita con il termine, ne pofo d'Gouern & capare Pro-
cesso, o Sentenza, se prima non sarà accordato il Depositorio
del Comune d'Aspern, et il Padrone del Donno, Sotto pena di lire 25.

Rubr. 36

Pella pena di andare per Brocco altri

Per le possessioni, o beni altri in nessuno si faccia buco entrare, e
passare contro la volontà del Padrone, e questo possessori sotto pe-
na d' dieci lire, e ciascheduno, che conoscerà, e ciascheduno vol-
to, E questo Statuto abbia luogo, quando comodamente si puo
passare, ma se l' diktto del Padrone non si può passare, la San-
ta, in tal caso non sia tenuto ad alcuna pena; e si dispergo, se
accade a colpa del Lavoratore

Rubr. 37

Pella pena di rompere, o falciare Prati altri

E ssendo cosa giusta, che ogn' uno goda i suoi beni, e i loro
buoi altri uenga riguardata, ordiniamo a tal fine, che nessuno
ardisca, o presumma mettere, o falciare Erba in Prati altri, ne

in Terre come Sopra questamente aggiustate, prima, che si comuni-
no a faleciare sotto pena di dieci lire da pagarsi ogni volta de-
to, e senza darne altra sentenza; E se essendo d'Orati commis-
si a faleciare, alcuno portasse via Erbe dai medesimi, cada in pena
di cinque lire, e di notte le penne raddoppino, e ciascuno pos-
sa accusare, che sarà creduto col suo giuramento sino ad
Somma di 40 Soldi, e da 40 Soldi in su, con un testimonio degna-
fede con guadagnone la quarta parte della pena, e sempre si
emendi il danno al Ladrone secondo sarà stimato dal pubblico
matore, e dall'istesso Ladrone essendo il danno da quaranta Soldi in pi-

Rub. 58

Del Danno dato in Castagneto.

Si Boni, Vacche, Cavalli, Agni, e muli non entrino, o facino
danno in Castagneti altri ne rampazzo de Cyne sotto pena di un
giorni e mezza di quei Soldi Bestie, e di Soldi dieci e mezzo
Perro, e questo solamente s'intenda al campo deke Castagne.

Rub. 59

Della pena d'portar via pali, Viti, e vendoli d'uua.

Nessun Vendemmiatore ne altri possa portare pendoli d'uua
anche con licenza del Ladrone deke Vigna sotto pena di cinque lire
per ogni rampazzo d'uua, dovrà benfi il Vendemmiatore portar
altri

che Vigna il Capagno del proprio frumento vendemmiare sotto la medesima pena; e questo si bandisca. Di più vogliamo, che nessuno de
lavori d'opera le Vigne altrui, si faccia leuto portare a casa
propria vali, Viti, paluscelli, o Legnat della medesima Vigna. Sotto
pena di venti Soldi fascio o 3 Somme, et un Soldo per palo, non es-
sendo un fascio, o ciampone possa accusare, come si è detto di sopra.

Rubr. 60

Pella pena delle Bestie, che rodono le Siepi
 Qualunque specie di Bestia grossa viene espressamente proibita a
 rodere le Siepi altrui, e chi avesse ritenuta in corso nella pena
 di dieci Soldi per bestia; nel pagare però, che faranno simili be-
 stie, se d'altero simile danno non soggiacciono a penas altrui tan-
 to in andare, che in tornare, e su d'acquista sia alla confessio-
 ne giurata dell'Accusato, e ciò s'intenda di Siepi d'Orti, e
 Vigne, et altre professioni racchiuse da Siepi intorno ad homo.

Rubr. 61

L'Utile da farsi

*S*tabilissimo, et ordiniamo, che ciascun Lavoratore delle Terre
 o sia forestiero, o Paesano sia tenuto fare l'Aria nel Campo,
 che lavora, pur' che sia di due Somme di Sementi, e por-
 tare

bare in essa tanto il grano, che le Biade, che auera seminato
in detto Campo, et cui entrare sotto pena di quaranta Soldi
a chi contra farà, eccetto che il Padrone non gli darà licen-
za di portarli altrove fuori del Campo, non sarà più leuto ad
altrui farli in altri possesioni senza licenza del Padro-
ne delle medesime sotto pena di cento Soldi.

Rubr. 62

Che i Pastori possino fare le Mandrie

I Pastori e Guardiani di Bestie possino stare con Bestie
Passare nelle Bandite di Comare, et cui fare le Mandrie
e leuare Legna secca senza alcuna pena, o ciò s'intenda
quando le Bandite saranno cotta deliberazione del Consiglio
ma non nei tempi che le Bandite si riguardano.

Rubr. 63

Che i Minori d'otto anni non siano tenuti a pena.
Se i Peccati d'otto, o dieci anni daranno danno personalmen-
te saranno solamente penati all'emenda dell'anno, e provvista-
gi' avranno à pena alcuna; ma passati, che aueranno die-
ci anni sovraino all'emenda dell'anno, et altra pena, non
ostante qualsunque legge, o Statuto, che diponessero in con-
trario.

Rubr. 64

Rubr. 64

Della pena di pigliare paglia altrui
 Chiunque dall'altre altrui porrà via paglia, o sia ammuc-
 chiata, e raccolta senza licenza del Padrone pagherà di pena
 quaranta Soldi a ciascuna persona, e venti Soldi per falso, e
 futilo, e si paghi il danno al Padrone.

Rubr. 65

Per danno dato in Canneti

Nei Canneti altri nessuno faccia danno tagliando, e porra-
 do via Canneti sotto pena di quaranta Soldi per falso, e cinque
 Soldi per fanno quando non fosse falso, e ciò senza alcuna
 diminuzione, e se in detti Canneti darà danno qualche Bestia
 grossa pagherà di pena cinque Soldi per Bestia, e l'ipso lef-
 pre, et i Porci, ma le Piccole pagheranno solamente un Soldo
 ciascheduna. Chi poi darà danno in Canneti con far la foglia,
 pagherà di pena dieci Soldi.

Rubr. 66 et ultima

Che non escano dalla Città Legna, e Carbone di Ca-
 stagno
 Legname, e Carbone di Castagno, che si taglia, e fatti-

ca nel Territorio d'Acqua pendente non possa uenderli ai fra-
stieri, ne portarli fuori della Città, o suo Territorio sotto penali
dici Sudi a chi contrafaccesse, ne possa alcuno dar licenza sen-
zol'ordine del Consiglio generale, nonostante alcun Capitulo
o Statuto disponesse in contrario sopra tale materia.

Fine del Libro Quarto dei Danni dati



Dello Statuto d'Acqua pendente

Libro Quinto

Della Arte

Rubrica

Del modo di procedere.

Perche negli Estatudinarij non si può procedere coll'offusione
all'ordine, in virtù del presente Statuto ordiniamo, che il Pro-
curatore, e altri uffiziali dello Stato d'Acqua pendente in tutti i
Casi, e Capitoli contenuti nel presente Libro siano tenuti, già
possano procedere sommariamente, e similiamente, nell'or-
dine di ragione servato, e conoscuta solamente la poca-
rentia, e possino condannare gli offessori, e costringere a pa-
gare le penne secondo le forme de presenti statuti, e donanda
medesime non si dichiara vero pena, e magistrato, o in que' de' degl'

Bracondiary postino il Sg. Posto, e Sf. Priori, e Lanichiere di chi-
rare; ordinare, et imporre a loro arbitrio, accio che per lungo tempo
siano puniti con condanna, e stabilite ai predetti almeno tre
giorni da poterfi d'essere Rogato i giudici, se non faranno le
diese, si proceda come si è detto di sopra, le predette cose già
abbiano luogo dove le più giuste persone di cui lira, mai da
trecento lire in su si troua, per iudicio sentenza ordinaria, come per
malefizi sotto pena di 25 lire, e quelli sia uffiziale, di contadini

Rubr. 2

Della mazza Canna, e Passetto.

Qualunque Persona tenesse mazza Canna, o Passetto, dovrà
tenere queste aggiustate, et uniformi alla mazza Cannae, e
passetto del Comune, e sia obbligato farli vedere, et aggiustare
nuovolto l'anno, secondo li spongano i capitoli della Comuna; e ciò
che chi ha in effetto la Robba del minuto, il quale sia tra-
to dimandare, et addirizzare lo d'ogni parte fedelmente, e farlo
sotto pena di Cento Soldi; chi poi eterna d'ogni parte
far addirizzare, et aggiustare con quello del Comune, ada
in pena di quaranta Soldi, g' uolte. Dovra però l'effettuare
del minuto far pubblico tutto ciò nel principio d'ogn' anno, et
ogni

ogni sei mesi doppo di marzo de Bandimenti del prefatto istituto i quali solti nella Città, altrimenti non facendo di Bandimenti non sia alcuno effetto regal pera, se non bolas, e non aggiustare le merci Canne, e passate, e aggiustare i quali si paghi al tribunale un soldo per ciascuna. L'effettuare il detto istituto avete preso di se il mercato lucches, e con questo si uada, e venga, e si aggiustino le misure, e leggiare con detto mercato lucchesi si pagheranno dodici denari per granza legge, come più spesso si contiene ne capitoli della fabbia del minuto che vogliamo voler cosa predetta siano in piena observanza.

Rubr. 3

Dei pesi de Fiorini, e altre monete

Per cogliere ogni dubbio, che spesso uolte cosa dalla uanta de parer de mercanti circa la qualità de Duati, et altre monete, tributario, et ordinario, che il paemerto del Comune, che sarà per tentare con ogni quattro pesoni de Fiorini, e altre monete, ch'faccia aggiustare i pesoni del Comune nella Città di Bruxelles, e si renda da lì la Conta la fabbia de i pesoni ogn' anno ad estazion di peschi al più offerto; aka dichiarazione di esso Comendatore di Strasburgo pena di dieci soldi, ne' 1. grossino riuscare tanto, fiorini, da sal-

tre monete da ciò che avrà dichiarato il compratore, il che avrà
luogo al più presto, che nella quinara, e nella valuta di forinti; e
monete, il che parmi si farà bandire dal Sig. Consiglio i Cugghi, sal-
bati. E per quanto finalmente quando peserà monete, gli Comuni
non avrà altri percosi, ma se dovrà pesare per le persone partico-
lari guadagnerà un bolognese, e perso.

Rubr. 4

Per la Stabera del Comune

Stabilire, et ordinare che chi (d'ora in là) Stabera del Comune, ogn' altra peserà qualche cosa in leguaglione del Parti, dovrà tenere
e far descrivere in Libro, che è sul officio stabera, gradi di 10, il peso,
numero, e quantità delle medesime pezze, pura o detta, ad indicar-
ne uolte tra la pura di fatto, ponendo che l'ho avuta uolte la fatta.

Dovrà inoltre ogn' uno, che abbia Stabera, e vendere due uolte la-
re confrontarla, et aggiustarla con quella del Comune, secondo l'ip-
piano i favoriti della Tabella del Comune, e quando dovrà vendere la
Tabella, il legge sia obbligato leggere il presente Capitolo, e stata-
tuto al Compratore della medesima Tabella.

Rubr. 5

Per l'Arte de Macellari, e loro giuramento

Qualche-

Quelunque persona che volesse far carne dentro le quaglie don-
 te i far nascere, quando de la Comma non sia venduto, starà rea-
 le pena di cominciare il suo impiego, guirare in mani dell'ag-
 liero d'fare la d'etra con buona fede, e senza fraude di non
 vendere uno sorto di carne, per altro fatto penale di 100. giorni al-
 lo contrafatto, ne poesar etenere dentro la Bottega il Maiale in
 tutto lo Bottega Carni morte non sotto la medesima pena etenere
 bestiame di laccaia, ne poesar tenere diverso sorto di Carni mesta-
 tolo in medesimo Banco, ma dovrà tenere una separata dal
 altro sotto la medesima pena. Di più non po' far contrapposta
 uno sorto di carne macilenta, se non che al stanchetto, expianan-
 do di quanto si desidera ogni uno possa acquistare, che oltre del loro
 punto segreto guadagnare il prezzo del prezzo; e se non tenesse questo
 i profitti suoi affatto il Comendatore del Comune lascia di farne, et farla
 vendere già la Comma. Di più non po' far la carne di ferri, et puliti
 e le Carni si venderanno a peso di libra di peso segnato di Dadi, che
 ce, profondi approssimamente di un mezzo caro. (mettendo) Proietti
 altro bestie gramegnosa, et infornate sotto penale di dieci lire, que-
 li Carni dovranno riconoscerli da quattro uomini: et de la Comma
 sopra la farce, e pure dal Relatore de la Cosa, quanto non apprezzato
 etleti.

Che si debba quarto banchi, e questi dovranno essere creduti, e giurati,
e se ne farà chi contraddirà al presente statuto col suo giuramento, e gli darà
giuramento la terza parte delle penne; e se ne farà negligenti in fare
l'ufficio loro credito in pena di Carlo Vedi, et ogni uno prezzo denun-
ziarli in giudizio. Ogni Reggimento si pro porranno in Castiglio i prezzi
che dovranno vendersi le Carru, et in Città, che i Marchesi non ve-
lesser fare le Carru, gli prezzi ordinati dal Consiglio, il Sigl. Gouver-
nor, et Consiglio Segreto seguiranno le forme del seguente
Capitolo. Siano pernamente tenuti a Carnevale sotto pena di cinque-
ta Scudi polare le Carru di Troia, e Verri, e mezzacoti, ingredi, et
possino pagare Carru in Statuarii, sei Scudi in più, et le Tasse, et Pre-
zzo di Carru dovranno vendersi al prezzo stesso, e non a prezzo
caro, se ne la medesima pena. Similmente si proibirà ai March-
esi di vendere qualche Carru. E se mai un Solato si venderà omni-
tamente per prezzo fior, et comune ad altri, che lo uolgerà vendere.

Si obbligherà chi vorrà vendere carri Salato non possa venderlo, se non
non ha tenuta un mezzo contante nel Solato de' Carru, che non può
Sarà effigie del Bochatorio da papi ogni Sette mesi aggiornare le librazioni
de' libri, et altri pezzi manici del Marchio facendole prima bandire, et
che per ogni una uenderli aggiustare. Perche quanto si disporrà nel
presente

presente Capitolo uenga portata al Consiglio, Sare obbligo del Signor
 per il quale uadra al Signor Abendano, e far ricerche del Consiglio,
 sotto pena di dieci lire, e ciascheduna volta, che contra faranno, Pen-
 sarsi i Sud di Mackari uenderanno la Vacca, e gallo, che gli uer-
 no apposta da Reputati del Comune, e non più apposta di lire 25
 uscire in un St. giorno maich'ella due (Vacca di prezzo) differenti,
 uarre uerle separare, e distingue una deh' altra in base di uer
 tiendo in ciascheduna Banca la bolletta del prezzo, che gli sara da-
 to del Signor della Contea, e fredo pessimo Signor Cion, E del Consiglio de-
 gno mutare i prezzi, quanto uole lo chiedere il Signor. E fatto
 questo abbia luogo in finito ai prezzi, quando la Comunita non
 abbia venduto il Mackari, et accorderà i prezzi col Consiglio di fine.

Rubr^o 6

Detti nuovi Carnajoli da eleggersi

Su li Mackari, e Carnajoli nascituro di favore del Comune, secondo
 sìni deliberato dal Consiglio pubblico il Signor Gori, e della depen-
 denza del Consiglio Segreto farà subito fare due Banche
 a spese della Contea, e uendere la Carna, e deputati tre, e qua-
 tro persone, e Mackari, che dovranno uendere le Carni, o
 tagliate con un nome la carne, al quale del Consiglio

127
mune farà consegnare L'inguantar Dueati, & che con questi
procederà le Carni sue piane, le quali s'offranno da lui
segnate ai predetti Maestri così eletti dal Sig^r. Gov^r. Et
poi venditerà, che aueranno le Carte consegnatele da me
il prezzo Rettatto delle medesime in mano all' istesso Preved
d'oro, il quale unitand^e col Depofit^r gli riuderanno i costi
che ogni Mese si pagheranno per le spese in due Libri
uno dell' Entrata, l'altro dell' Uscita, e dal med^e Consiglio
si determinerà il Salario da darfi tanto al Sudd^e Maesta
ri, che al Proveditor^r delle Carni, spendo però del predet
to Depofitario pagare le spese che occorrevano, il man
tenimento delle medesime Carni secondo la deliberazione
del Consiglio Segreto, il quale ne ha così predetto auia
tutta questa autorità, et autorità, che ha il Consiglio
generale, spendo proibito a ciascheduna persona fac
cere Carni da altri, che da Predetti Carnajoli, sotto pen
za di dieci lire, e ciascheduna volta, che sarà leuto ad
ogn' uno a ciascun, e guadagnarà il quarto de la pena,
fatto però prima pubblicare giua d'andimenti, dona
do il Sig^r. Gov^r, e suoi Uffiziali procedere, e farne esecuzio-

re secondo uenire ordinato dal detto Consiglio, e guadagnare
inori esso la quarta parte della pena.

Rubr. 7

Delle Carni morticine

Sic leito si cascheduno riteneria, e uendere senza pena
alcuna le Carni morticines fra le Porte della Città, Statuto
stato in contrario non ostante, con che per prim' uen-
tisi viano stichon spunti, et agoruate di Carni dai Signori Stan-
ti alle Carni della Città, e colla lunga de' S. P. C. et
fimenter facendosi credito i Traggiflotti in pena di cinquan-
ta soldi, et ogni uita poppe accogliere, e guadagnarla quanto.

Rubr. 8

Della pena di uender Carni negli giorni proibiti

Nessuno ardisca di uendere Carni nelle Vigiliie delle Ma-
tronze Sua, denandate al porto, le quattro temporadi nei Vener-
di, ne le Domeniche senza licenza de' S. P. C. Etto pena
di ventiquattr' Soldi, e ciascuna uolta, e portata, et ogn' uno
poppe accogliere, che guadagnarla il terzo della pena, uel
altro s'intenda quanto al Venerdì, dopo il quale si poppe
uendere senza merito di uera alcuna, eccettuato il dome-

rica, e questo dovrà bandirsi ogn' anno nel principio, e far si fa
to & sempre.

Rubr. 9

Pelche questioni de Macchiaro.

S. Sig. Pote, e suoi Uffiziali fanno tenere nella gabbia; d.
ferenzia, che persona ne pure non i Macchiaro, e farne ola pena
de sommariamente fia loro, essendo Paganini, et suonato sia
con i forsati, conoscuta la uerità del fatto proceda a fu
arbitrio sempre per sommariamente.

Rubr. 10

Pelche pena di chi comprò bestie da famig. iori.

Vogliamo in oltre, che ne pure yesse, comprare bestie, e que
ta chi sta con altri singoli merci, e ioghi del vero Padrone
e chi contrifara iada in penas di dieci lire, e nella med
pena incorrerà ancora il Venditore, e quale dovranno paga
re il prezzo delle Bestie al Padrone, e questo si dice de le be
ste miasute s'intenda ancora che Bestie grosse.

Rubr. 11

Pelche pena di far lardura dentro al Macello
Tanto dentro el Macello, dove si vendono le Carni, guaz
to

to prego al medesimo, ne flusso ordinar un pene, e fare ad altri por-
cino fatto pena. D'esso etli y pessima ogni ualor contadino
e questo pessimo accusarsi de ogn' uno, che vorrà tenuto segreto, e
guadagnarà il forzo de las penas.

Rubr. 12.

Della Carne di Caccia.

Gli Porci Agnelli, Cervi, Capri, Lepri, et altri Carni Selvatiche
e qualunque Specie d'Uccelli che vogliano, che si possano intender
n'entro la Città, uendere, ma per reale Carta pubblica pris.
Se il Palazzo del Sig. Governatore non in altro luogo sotto pena d'
Cento Scudi, ne pessa chi si sia portato a vendere d'Uccelli di que
uogliono altrove senza licenza del Sig. Prior, o delle uali
che Selvaggia dovranno sottoscritti, e uenderli a minuti d'
pienze, che gli sarò apposta dal Sig. Prior, e nell'ante annata col
redito di uole. Si uenderà potrò con uare di Carni in altrove
che nella de' Piuzzi del Cratino, e si uenderà a tali a raga-
lo, e guadagnarà il forzo de las penas. Essendo però detto lema
di piuzzi, si potranno uendere in ogn' uno in quel luogo
che fatta senza uenire pena, ma non pessa ueruno autorizzi a
uenderne, e che dona farà ciò da' gli Sig. S. G. o le suddette.

Rubr. 13.

Che non si vende con Bilancio non giusta.

Stabilmo, et ordiniamo, che i Preziali, Pizzicarii, Marchesi, Mu-
canti, e qualunque altra persona, che vendere aluna cosa in
pezzo debbano tenerlo Bilancio giusto; Marchesi, e Capitan
li debbano vendere collo Bilancio, che abbia le lingue in
mossa dal tempo quattro dita, sicis verso lo Bilancio in cui po-
gono la cosa da regalar sotto pena di Cinquanta Soldi, et la ca-
nifera, et ogni uno pezzo accapparo come sopra col lodo d'questo.

Rubr. 14.

Per Consoli degli Albergatori

De' Consoli, e Sistia degli Albergatori, e Tavernieri dovranno
eleggiori due Consoli de' letti, che siano d'ogni uerza buoni, e fedeli,
et quali per ciascuno dell'Arte dovrà ubbidire, e prestare fede
sotto pena di dieci soldi a chi contraddirà, restando il pezzo
di f. 1. per le faro, che seguirà tale ubbidienza. Dovre che
medesimi Consoli ogn' anno, e favore, suondo richiedono il
lor ufficio, et affidarlo un'Ufficio a sua regalazione, et
quel dicono di questi Consoli, intendiamo dico ancora dei Consoli
che altre Arsi.

Rubr. 15.

Di chi vende il Vino à minuto

Qualunque Personas, che venderà il Vino à minuto detto questo farà
vendere calo magari giusto, malo calo, e boccale con quanto
punto di Comune, e non con altro magare sotto pena di dieci soldi
di infamia uota, et ogni uoto potrà accostare, e quindi agire la pena
de morte da pena, quale magare dovranno aggiungersi, se d'ab-
basi i cali matricarli come due uolte l'una. Secondo l'espres-
sione del Capitoli della Tribunale di minuto, e chi vorrà citarne altre
usure non boccale, dovranno queste usure più grandi di quelle
boccale, e sigillate, e gli boccali di paghi un solo quarto al capit-
tatore della Tribunale di minuto o dei competenti boccali. Chi
venderà il Vino à minuto non potrà tenerne più boccali da
vender misure, che siano più piccole del boccale, che non siano
boccale, e quando ha principiato à vendere una Bocca di Ma-
so, che non sia di bocca non si deve accidere al prezzo, che
la principiata à vendere, e non erarle tasse per più volte
imposta, e fac Reg. far fare un Boccale un Merlo, e una fles-
ta di Camò giusto, che dovranno servire a aggiungere, e fare
valere tutte l'altre misure di chi vorrà vendere il Vino à mi-

nuo dentro la Città. Chi venderà libri e manioli sarà obbligato
a scolare i banchieri, e le misure ogni volta andarà a caccia.
Non si farà d'indurare i confratelli sotto pena di dieci soldi per
tutto, utendo sopra il banca il boccale, il merce, il ferro, le for-
giate e pubblici oggetti. Cominciate appena cogli altri capi che
quale pena è per me da pagare col legno, anche maggiore
del boccale, dove fanno maggior uso, come l'arata, la ruota, la ma-
fia, e altri capi; quando avrò obbligato il venditore dare tutto
a chi lo vuole in misura giusta. Sarà far caccia in forte po-
na di cinque soldi, e ogni volta contenera.

Lub. 16

Pier Debitori degl'atti, e tavernieri
Se alcuno sarà debitore d'atti, e taverniero. Debito fatto
nel Bistecchia, o Taverna, non potrà uscire senza di esser den-
unciato appena del Giarro, se prima non avrà lo diffatto, o
pagato il suo debito sotto pena di venti soldi, per ciascheduna volta,
e per giorno, et ogni uno possa cominciare a accusarlo.

Lub. 17

Pelle ad dirizzatura delle sture
Sarà tenuto il depositario delle Comune far aggiustare il mag-

olte fogliette di pane in modo che due per ogni vaso di pechi,
il quale, e quattro fogliette, et anche tre porci salsiccia, e un
tale, ne più, non meno, e quando la Canta uelle vendere la
pelliccia del Minuto, dovrà farlo il appaltatore, fatti pechi d'uno solo.

Rubr. 48

Dei Debitori del Vino a minuto.

Ciascuno che farà debito di Vino con questo di minuto, o in altro
modo di sì, e farlo costingere contrariamente a regolica
nisi. Debitorum soni, che non avrà intedere pagato, vorrà far
il suo debito, non ostante alcuno statuto, o Acto, che di poco
refra in contrario al quale vogliano fieri in tutto, e pote negato.

Rubr. 49

Della pena di tenere la Bottiglia aperta di notte.
Sarà punito a ciaran Taverneire, da uendere il Vino, a
non tenere aperto la Taverne, e vendere il Vino, ad alcuna
persona, a ressa della propria famiglia, di notte, e per giorno,
lo farà uolto la Cognacca di S. G. fino, che non faranno
infratto l'Inumaria dell'Alta, che Chiesa di S. Maria, della
pena di venti Soldi, quattro, nella qual pena innorvarano
se chi sarà trovato di notte dentro la Taverne, eccetera.

Padrone, e sua famiglia. Il Padrone dha faccenda propria
tenero agusto la faccenda di poter in tempo e letta e manten-
imento del Vino, perch' non lo vendo, ne vendero altro. Per questo
la faccenda è bona, come si è detto di sopra.

Rubr. 281.

Del Vino falso.

Autro, esigibile peccato di qualche specie fatto, grande o minore
ne che sia di legge pena; e che il detto si provi e seppur non
si portare, e far introdurre in tale Vino falso fatto sotto pena
di vento lire, e questa pena una forficea e fai Vico colapre
tiva di Vino, una, e Cagliari, che li portassano, dando pen-
sione a chi si sia di poter accusare, che guadagnaro la
quista partita pena; e solo Accusatore breve Regale
beno qualche denaro deb' accusate, sia questo difeso, Supp.
to è spesa del Comune, restando a quei d'Intendente, e suo Uffizi-
li inquirere tali Delinquenti, e contro le medesime procedere
e seguir sommariam, e difeso, et effigere le PUD. pena, adu-
tar solent la verità del fatto, tanto in condannare, che nell'af-
fiero, volendo, che nessun Magistrato, ne Consigli, e Consili,
e generali popolari e uenuti cono licenza di talo introduzion.

Nifino, re d'una in questa fiera, e fuo difetto sotto pena di 23 lire.
 percheduno di essi da pagare p' i fatti, come le m, o le fatti hanno
 nel uoglio, ne tangere ragione. Se poi del Povero del Paese
 in aenigma data a qualche uno le brenze di introdurre in lega-
 gno l'Uro, et il suo frastore, in tal caso il S. Prior e Prior faccia
 durare un Consiglio Segretto, in cui si leggi: un Embargo, che
 che si porti retto al Comune a farli riacquare delle brenze con
 le facende, i med' Pode e Prior cadano in prisa. Et se l'Uro pagherà
 de' fatti, et il Uro, lefisi, a pena p' i fatti consegnate al Prospone
 il suo Comte. In Cato poi si devo una somma, e Compro d'Uro
 a leguaglere, salvi che fose que' fatti l'introdotto nell'
 Uro, e Uro frastore, et ora il Comte potra dare le brenze
 di potere introdurre, e non altri. Le fidejussioni penali sono fatte
 pagheranno que' fatti, che se pure ha fatti introdurranno Uro fra-
 store, e uoranno beni questi paghi la gibba d'Uro, con le
 costume dell' altra Cope.

Rubr. 21

Dele Vendemmie da farre

Stebisimo, et ordiniamo, che dele Tofte d'S. Asci d'Asci
 oueno in questa Settimana; Sg. Priori siano tenuti gli ad-

nare d'Consiglio generale; et in illo pro corone che Vladimiro
de' figh. Determinaro il tempo delle medesime; e quelli uin-
ti appo' concluso si dovranno eseguire sotto pena di dieci lire da
pagarsi de' med. Consoli; se contrafaranno el pomo Capitolo.

Rubr. 2

Per il Con solo dell' Arte della Lana
perche l' arte della Lana è utile, e pueraria a tutti; Poco;
et utilissima che persone povere, come si uide d' Ignoranza, più
stabilissimo, et ordiniamo, che i Consoli dell' Arte della Lana persone
nel duanzo loro far' durati, statuti, et ordini perche manifester
e portareno a l' arte fatto, e copi fatti, obbligare ciascuno
al inuolatible operanza, come ancora conoscer, e dedurne
la differenza uer tutt' tra gli Oficjiai dell' Arte suddetta, conser-
vare il loro giudicato piena formenza, come ancora pubblico co-
mandare a tutti i suoi Artigiani, che dovranno costantel-
mente obbedire tutti sotto pena di uenti sole, non auendo
causa legittima, anzi il S. S. Ord. sotto pena di 25 lire fu-
tenuto a lequisizione de fatti, consigli mandare i fatti, o
fornegli a prestare ai medesimi: ogn' autu, et auore, et l' Oficio
de medesimi Consoli durara; sia tanto che si dicono i Consoli

Rubr. 23. 1^o.

Della Lana pena da mettersi nel panno
d'effetto d' Scansare le fruad, che si togliano come mordere
lo fabbis che disparni, si prohibe a tutti gli artifici della Lana
porre nei panni da farfi lana, et altro pelo di bestie yolti
ma solamente lana pecorina sotto pena di ventiquattr' ore
in poter essere accusati da Rebbi, o chi aiutani, quando
ri le quarta parte de la pina.

Rubr. 24

Della pena di tirare panno Cartagnino.

Non sia leuto d'essere arrestato della Lana, porre in Tira-
no almeno porto di Panno ~~Cartagnino~~, dove si tirano i pan-
ni di Colore sotto pena di dieci lire, e se una persona fosse
tanti porti ad affuggire.

Rubr. 25

Dei Tintori dell'Arte della Lana

Tintori d' arte della Lana potranno tingere i loro panni
ogni giorno, benché sia festa, non comendata, anzi alcuni ti-
ra, non ostante qualche Capitolo, che dispone il contrario,
spenduti solamente proibito nelle feste di prezzo.

Rubr. 26.

Pignetti che non possono far panno

Qualunque Testitore, Battitore, Potonatore, o altro Curatore
di lana, che non possiede in questa città, entro i limiti almeno
di 25 lire di beni stabili decretati nel decreto del Consiglio
per fare, o far fare panno di lana, (nei iugli, ne in scaglie,
e chi contrafaceva, cada in penali dieci lire de facto, et
il Consiglio per tenuto far inquisizioni di tali delinquenti,
siano rimessi al Chieso della Religione lana)

Rubr. 27

Voci si vendino i panni Cartegnacis

Verun forestiero possa vendere a vendere Panni
fagnini dentro la Città in altro luogo, che anche Piero Dello
muno sotto pena di Cento Lidi e ciascheduna uole, et il Capo
torio abbia la quarta parte delle piane; I Pescani poi poter-
no vendere dove li loro piacerà, ma douranno tenere i di
Panni Cartegnini ammoltati, et arrotolati in mano sotto le
dictae pene, e nessun forestiero che venga a vendere pani
ni forestieri in questa città potrà vendere ad alii merci
cante da q[ui] se ne è persona interposta, et causa di riunder-

3107

Se prima non l'averà tenuto per giorni & pubblicamente fatto ge-
rad' ventiungue lire di Denari, e nul' istesso pena incornata
Venditore, che il Compratore, o quale il Dovere ^{la ditta} farà
tandire nel principio del suo Ufficio.

Rubr. 28

Che non si dia Lana a filare ai Forastieri
Sotto pena di dieci lire uogliano farsi uelato a ciascheduno del
Paese dare a filare alumna istruita da qua i forastieri, e rameno
posta accasare, e quadagnoar il terzo della pena.

Rubr. 29

Si sgombrare i Vasi del Guado;
Ponimento si proibisce sotto pena di Cento Solidi a ciascheduno
Pittore, o autorato de Lanas uotarie i Vasi del Guado, senza in
tempo di notte per tenere Pittore il pittore

Rubr. 30

Si Rettori de Dottori, Medici, e Notari
stabilimo, et ordiniamo, che il Colegio de Giudici, Dotti, Medi-
ci, et Notari, et altri Privilegiati possia quando gli parerà,
dove gli piuerà dunarsi, et eleggeret il loro Capo, e Rettore, al
quale così electo uischiaduno de iudicti Privilegiati sia tenuto
a obbedire.

ubbidire, avendo li predetti Consoli, e li loro piena autorità
imporre pena fino che somma di venti Soldi, e neche l'offerta
de la Comunità d'una nazione fare l'offerta di Torie, informe
fanno gli spaziali, il Sip. Povero, e suoi Uffiziali siano tenuti
a prestare ad' li Consoli ope' aiuto, e favore a ogni loro requisi-
zione, e darli tante gh' a' fatti, quando lo richiede il bisogno.

Rubr. 31

Per Consoli de Mulinari; e loro Consiglio
Stabilmo, et ordinado, che i Consoli de Mulinari, possino, e
sobbano imporre in tutti li quei arti il presentare ogn' anno
neche l'offerta di S. Maria del Fiore di maggio un grido di reliqui
d'un fiorino, e mezzo, quale si offrano insieme con le reliquie
de' altri arti, mandolo che la Chiesa di S. Maria. Li Sopradetti
Consoli in oltre aueranno facoltà di conoscere, e terminare
tutte le differenze, in qual cosa sia Mulinari, quali potran-
no gravare, e condannare fino che somma di dieci soldi in
cosa spettanti al Consolo, volendo che li quei Consoli in
tutto questo giudicaranno buono et utile gl'lori Maini-
sagi, pur che gli ordini, che faranno non scano contra la forma
de' presenti Statuti, ne de la Santa Sede, ne in pregiudizi
altrui persone.

Rubr. 32

Per giuramento de Mulinari, e della loro base

In Mulinari, e custodi de' Rosari piano tirati, et obbligati giurare
sugli Sancti Dei Evangelio in presenza del Gouvern^o e degli Uffiziali
fedelme la loro arte, e senza fraude, di non rendere un grano
l'altro, che una farina per un altro, e di non prendere per
dono, che ogni misura per ogni uincitore, e se alcuno dei muli
linari sia tanto ardito d'fare alcuna fetta, o commissione
contro la Comunita, il Uomini defatto cada in pena d'Ucri-
zia, e impicidina. Di più negli uffiziali obbligati a man-
nare Coamina de' felsiani, per l'uso Mulinari non possino re-
uire P. L. Colombi, Oche Corvi, e Caii fatto per la di lui uincita
folla. E' inoltre non possino tenere ne l'uso Mulinari, P. L.
Serrac, e le piane fudette. Di più uociamo, che subentro
giorni di Pentecoste, e d'altre feste comandate in onore de la
Gloria de Virgine Maria de Sant' Agostino, et altri Santi non per
finire manuare in alcun modo fatto penso di qualche folla
e uolta, tenendo tenere che bis a' altri le suadeche e Og-
gi più creati o lati colche prepara de la finita. Siano di più obbli-
gati riportare la farina a casa de' Caducci senza inganno,
et

et andare a prendere il grano che ~~che~~ d'chi uorrà macinare, e portarlo prima al peso a farlo pesare dal Capitano del Comune, come farà delle facina doppo macinato sotto le medesime penali. Il Sif. Generale sia tenuto nel principio del suo uffizio mandare i suoi uffiziali ai Tudi Malini, e magistrati le Sudelli sotto pena di uincinque lire, e se si trouari qualcheduna dy uoi de punire e condannarlo che Sudetto pene; e chi fuisse assunto uoer misure non giuste e non moderate con qualche uoer Comune, paghi dieci lire di pena. Siano ammorate i Malini tenuti, e obbligati mantenere pulito, e netto il Corso deh legge da ogni immundizia del Centrolo deh Corso fino alla Porta di Sotto deh medesimo Rigo fina la pena di quaranta. Dici g' uolti; e se g' abbondanza d'argue, o gran pugge accadessi, che le dette Porte sieno foggiate a s'aprire, ola strada fra le due Porte fesse ragionaria qualunque modo, i jutti malini siano obbligati a loro spese liuarde di inombramenti, testamenti, che le Porte si foggino giuse a lo strada praticarsi sotto la medesima pena. Sia g' ciò tenuto il Sif. Generale nel principio del suo uffizio far pubblicare il primo Capitolo, accio' uoruno possa allegare i fumatori.

Rub^o 33

Del peso del grano, e della Farina.
 Come abbiano dato di Toppafano & Molinari pesare prima
 il portone il grano al Molino fatto pesare al Pugnacchio
 Comto, e cosi la Farina, prima, che lo portato a casa dei
 Padroni, ritenendo solamente 5. o 6. cinque libbre per Antico
 & farina sotto pena di 200. Soldi, e de la reversione del
 nio al Padrone con denodo el libro del Pezaro, che da
 un decreto di deliberazione del Consiglio, e cosi in ordine
 al d. de Salario, doveando il predetto pesatore guardare
 exercitato fedelmente il suo ofizio, pesare il grano, e
 farina, che gli portassero i Molinari, e servire col più
 poco il nome del Padrone del grano, del Molinare, che lo
 portava, il giorno, il mese, il peso del grano sotto la medesima
 pena. La Conta p' altro sia finita a tutto suo peso
 mandarne aggiustata la Statua, e il peso suddetto
 da tutte le cose appartenenti al medesimo peso, tanto
 volte, quante farà di bisogno, e dare al Pesatore
 Cera nell'aria, e opportuna el suo ofizio sotto pena di
 deci lire a chi contrafarà.

Rubr. 34. .

Per la pena di leuare l'acqua, & mulier altre
Se alcuno leuare l'acqua da molini altri, se non per
ceperire occasione, & per cagione del proprio molino, e da
pene di cento soldi, non pagarsi scorta uenuta diminuzione.

Rubr. 35

Per giorni in cui non si può macinare.

Poiché come il macinare è opere servile, ne deve poter
in uso contare i Duretti di Santa Chiesa, e molti Prelatici con
ostante fanno loro rendere i nobilieri, e ciò con questo leg-
ge Statutaria ordinano, che dal Sabbato dopo il giorno
del Trionfo fino all'Alba della rotta della Consolazione
nessun Molinaro possa macinare, e altra metà, biffi-
to anche Pellegrino di Preetto de la Madre Vergine Maria, de
S. S. Apostoli, de S. Gio. Batt., de la Madonna del Fiore, de S.
Vittoria, e S. Ermete nessuno ardissia macinare, o chi qua-
trafaccia paghi di pena uirtù soldi, e per la peste accepto
l'auerse, che guadagnarà il terzo della pena.

Rubr. 36

Come si accoccano le Leghe di Comune
quando

Quando y qualquier accidente si qualcuno le legge
comuni, dovranno rivelarla, e qualcuno ritenerla, e aggi-
nelerla di spese comuni fra di loro, et di chi ha raggiornato, e
rifare sia tutto buono frigido da subito.

Rubr. 37

Per giuramento, et fede de Fornari

Tanto gli Fornari, che lo Fornaro e Personi del Forno fa-
no tenuti giurare in mano del Padre, o del Consigliere
il pane de ciascheduno di quelli fatto con buona fede, e di
essere al forno a cuocere, e dopo cotto riguardo a chi
del Padrone con prenderne d'ogni trenta lire, e non più,
e del Longhi e fiduciante d'ogni venti lire, e non più sen-
za licenza del Padrone del pane sotto pena di venti soldi,
e per forzazione del danno, e chi l'averà cotto al tempo della
Cavestria, dovrà cuocerlo ancora in tempo d'abbondanza,
e chi l'averà cotto la notte, dovrà cuocerlo ancora l'indie-
reto tempo pretendendo per legge, e scindere il pane, e di
non far congerirlo sotto la detta pena, e ciò si bendava.
Dovranno parim giurare di custodir bene il pane, e la
pasta, e facendo in ciò qualche mancamento, si tem-
po

to riferito al Padrone. Il Notaro de' malizijs per obbligo
uero in libro è posto il nome di tutti i Foresti, i quali non
potranno uscir fornaci, se non in casa del Padrone stesso.
Le persone predette, con che ogni forno abbia il suo fama-
colo, o Camino, per riudere il quale si deputterà ogni
anno nel Capitolo due Sopraintanti, l'offizio de' quali farà
di riudere detti Camini.

Rubi. 38

Che i Fornari possino prendere le scope.
Tutti i fornari, esparsi, et uomini di loro mestiere au-
ranno la libertà di cogliere, tagliare, e portare le sa-
pe dove gli pare, i loro fornai a riferire de' malizijs.
Se gli altri senza pena alcuna comeno in bisogno, ando
però non leuano qualche che fossero state tagliate o romperte altrui.

Rubi. 39

Che i Fornari possino andare doppo il terzo suono
Vieri proibito a ciascheduna persona poter andare gli obbligati
doppo il terzo suono delle Campane li Orlage, ai Forre-
ni, Fornari, e loro Garzoni però gli uiene permesso da que-
sto Statuto, dicondo andare a comandare, prendere il pa-

ne a che capo di chi vorrà morderlo, e riportarlo reportato
dopo cotto, onde y tal modo pur la corrente in altra
vena. Capitolo che dispone per lo contrario non ottener

Rubr. 40

Della pena di filare nel forno.

Voruno donna che vede al forno, e piazzarvi il pane di
qualfiuor ha ultra la piastra in tempe, che si dicoa cacciatore.
A parte ordine di filare tutto il medesimo forno assenza
di sìlo sotto pena di cinque soldi, e se gli crederebbono
gnano posso accusarla come ladra.

Rubr. 41

Per Consoli dell' Arte dei Calzolari.

Annonciati Calzolari tuono audire loro Consoli, onde l' Universi-
tate de medicina, i cui si eleggono dae Consoli Cigari o legnanti,
i quali aueranno autorità di condannare tutti gli uomini
che faran in materia ad istio poctanti, e i grandissimi
ubbidirli sotto pena di cinque soldi, et a quegli sommamente
il Duce, e suoi Uffiziali aueranno prestare ogni facili-
ta, et uonini; come anche potranno far leggi in quegli Cigari.
Per l' Arte loro, pur che non siano contrarie alla legge Comun-

in altra cagione, et ab uno uero di quante detto.

Rubr. 43.

Che non si tendino Pelli, in Strade pubbliche.
Nessun Calzolaro, Schiacciaro, e Cucitatore di Pelli, e altri per-
sona di quest'arte potra mettere, o tenere in Piazze, Vaste, e
Vaschini Pelli, e locande uincere delle d'occhiare, sotto
meno tendere nelle Strade pubbliche sotto pena di fatto
di, e negligeza segnata Pelli, e altri uscite, le cui lire aff-
uerteranno la medesima pena.

Rubr. 44.

Che i Cabzolari facciano. Per loro arte nel Rivo.
Sarà leuto e uaganti Cabzolari, e suoi scolti di poter far
tutto li loro triv, ola cosa negligente che medesima ab-
bino, e uada li ipsi, uicé dall'orto del Sacchi, ou giu-
dicia del Consistorio delle Provincie Ete, e di li delli-
ni condannate, senza uicore di pena alcuna, ma non possono
questi fare alcuna posta per la medesima Rivo dar un piede
in su sotto pena di quaranta Soli denari etiam diminuiti

Rubr. 45.
Per Consoli dei Vaschellari

L112

Similmente i Vescovari, et Cruisiani dovranno eleggere due Consoli, i quali dovranno auerio tutte le facoltà, prerogative, e favori, che godano i Consoli d'Altri altri, come più volte abbiamo replicato.

Rubr. 46

Che non si gioasti ueruna casa
Dando l'accidente che qualche debito sia dettamente o
imprestato, o per altri Dazi, o per qualche causa uoglia-
no, che nessuno paga, ne ardisca quegliare la legge, o obte-
zione di uendere copertina, o segnami, ma il debitore sia
tenuto pagare tanto uochi sul detto debito, che gli pregione.
Debas medesima la legge sotto pena di uenti lire, et afor-
ditore del Comune, et in somma grande, chela legge che paga-
re non bissi a soddisfatto, in tal caso i Sif. Priori dovranno
far subastare, e bandire la legge a nome della Comune, e vicino
dofine di più di quella porta il debito, si possa pagare di più
al padrone della legge suddetta. L'istesso diciamo che paghe-
sioni de' forastieri, che non pagessero i Dazi, debas medesime
primi giro, che si uendono dovranno servire a quelle legge
dare abiti al Padrone, che lo mandino a pagare nel termine

Rubr. 51.

Peri Barbieri, e Suii. Scolari

Saràs offizia des Barbieri, e Suii. Scolari quando aueranno car-
unto Sangue à qualche uno d'questa Città, portare quello
al Rio, e in altro Luogo occulto, acciò non sia vidento sotto
pena di quaranta Soldi, et il Maestro sia tenuto per Scolari,
come ammetta non sarà leuto ai medefini gettar legno in
l'acqua per lo strado pubblico dal entrata del Molo di Borgo,
nonché l'entroporta sotto la medefina pena.

Rubr. 52.

Che nessuno Artiziano sia Gestalo

Stablimo ancora che nessuno Artiziano, che sia de fes-
tione Parte alle Botteghe poveri spore Gestalo, o Lacatoz,
e lo mai fesse alletto tel clerezia sia del tutto naka.

Rubr. 53.

Che non si scemi la somma delle Legne

Chi portasse Legna con Bestie, se minaccia la somma
non lo portarà tutta che la Capa del Cadore tadia reba
pena di Dueci Soldi per somma, e questo si bandisce.

Rubr. 53

Rub. 53.

Che i Lavoratori forastieri possino estrarre Biade.

Ordiniamo, che tutti i forastieri, che verranno a lavorare, e far lavori in questo Territorio, possino tali tempi delle Raccolte, portare al Luogo dove abitano qualche parte di Caccia, che faranno, tanto da grano, che di qualunque altro Grano, senza inciso di pena alcuna, dovranno bensì notificare al Capitano d'Anno il giorno, in cui vorranno fare simile estrazione, e lasciare le travi il giorno avanti sotto grano di due lire. Similmente vogliamo, che i Forstieri che avranno i beni in questo Territorio, possino venire a Lavorare, e portare il Guadolo che Cacciano, ma dovranno di tali beni pagare alcuna Dazio, dovranno avere pagato prima d'essere costituiti del Territorio per ogni di linea lire di chi cattura farà una piazza.

Rub. 54.

Che non possino estrarre Biade.

Benché sia leuto estrarre grano, Biade, e simili di questo Territorio ai Lavoratori forastieri, et ai forestieri, che il hanno in esso i loro beni, si prohibe mai estante a qualunque occasione il poter estrarre qualunque generazione di Biade.

Sotto pena di ventiquattr' ore, dehaz perdite delle Bestie, e
dehaz rotte, e ciascuno pofso acceſſare, e guardare giorno a giorno
la parte dehaz Sudetta pena.

Rubr. 56

Per Solchi da darsi ai Colli
Se alcuno lavorari legno, e fare albori lavori dare si debba
con i Boui sotto pena di dieci scell. g. sollo, e pofso acceſſare
sul l'ifteſo Padone del Caſo, e sua Famiglia che con que-
ramento faranno creduti

Rubr. 57

Si guardino i Seminati dalle Prue.
Li Prani, e qualunque altra Pianta di Biada Seminata in
queſo Territorio a ragione di chiunque l'adimandafo
dovranno riguardarſi dalle Prue, Cornacchie, Pelegrini, e altri
Animali salvatici, che ſogliono opporſe danio a queſo
di quei Vicini che vi aueranno ſemente di grano, et altro
Biada, contribuendo ciascuno gl' altri ſuoi frumenti a queſo
caso. Sotto pena di 100 scell. a chi regarà di farlo, e non obtem-
perar. Si è approvato la Constituzione, e questa Dovuta la ſopraſcritta
Sif. Dovente appoggiando a ciascuno la ſua rata.

Rubr. 58

che non si segnino bestie col Merco altrui.

Non sia leuto ad alcuno Signore Cuore, Vaccino, o altro animale proprio col Merco altrui, se n'è licenzia del Padrone del medesimo Merco, ne porrà altre medesime altre leggi, che il proprio, e chi contrafarà paghi di pena detri altri bestie. Se altri pri la peste il legge a Beske, altri i tagliano o rukhie; Adarlegato, paghi lo pone d'interrogatorio.

Rubr. 59

Coché pena di qua stare meneggiatori d'altri.

Volsimo ancora, che nessuno tagli o questi meneggiatori d'esse altrui sotto qualifica pretissimamente pena di qua stare 500, e 500 pena di Punto sollo non sia licenzia fatale. Mandare del altri Cuore, mentre staranno le prediche, a riservar quelli riguardanti statuti in Costituto non effatto.

Rubr. 60

Dichi percuoto Beske, altrui.

Passando Beskiano forstiero per il Territorio, se alcuno si farà leuto, farà alcuna molestia, e n'è licenzia del Pellegrini. Lo percuoterà, e farà altri stragi, addio in pena di dici-

livo, et i medesimi Passeggiari doveriam difenderli, et in caso
di furto far restituire quello foderato stato ha abbo.

Rubr. 61.

Che si possino fare le Mandrie in Città.

Li Pastori, e Bifolchi che pascano i loro Bestiami in qualsiasi
Bardia uogliano, che possino tagliare Legna, tanto uerda
che secca, e far Mandrie, e Campane senza alcuna pena
nei tempi però, che dalla Comunità, e Consiglio sara libe-
rato per taludere d'Affanni in Bardie, e come anche possino
tagliar Legna di qualunque persona, e far Mandrie, e pa-
gare gallo il danno al Signore.

Rubr. 62.

Delli Gualcatori

I Gualcatori de Panni siano tenuti gualcare fedelmente li
panni d'ogni persona, e ogni bestiaria un panno, perche
touando e pigliando loro emolumento da Panni 25 Soldi, g
ci spettabil una vergogna, e da vergogna in giù, e in su
in denaro, e truccio fatto penale di dieci lire, e bruciarlo il
Panno, paghino il danno al Signore, che Santi creduto con
giuramento, e questi s'intenda de panni farfazzini, e
coff

uofij giurie in mano del Gouvernatoro d'offerirare, dicoado il
mefimo procedere contro i medefimi p' iniquitatem. Chiunque
Gualcatoro, che teme Gualchiera continua fia tenuto dare de-
rea furti ab' le merci legge di comune di restituire. D'ogni alii
uini Padroni i panni, che qualcuno, in altre forme d' uelj.
ser tenuto alla suddetta pena, et che riformazione di Padroni:

R. art. 63.

Della pena di far Cenere, o Carbonera

Nelche Silvo deha Comita nessuno potà far cenere, carbon-
iere, o leccare le sorge agli altri e niamai sotto pena di lire 2
un'hungera, e che portate deha Coste, sopra le quali per-
teranno le cose fidei, come ancora l'autorità Gouvernatoro del
Prone, i Frati di Marziale potranno entrare ad dar danneggi
lo ester Silvo del Comano, e in persona, e con questo modo
la detta pena, ma solamente poichè p' la cide-
sima senza avere perni dalla strada.

R. art. 64.

Della vendita dell'Erbatico

La Vendita del Provento dell'Erbatico si farà con licenza del
Coniglio, al più offrente, e pure si esigga dalla Comunita
secondo

Secondo uerra stabilito dala quadesima, e qualunque persona
che non affignerà le sue scritte, o signaturā l'Ordinario in que-
lungue maniera, cado in pena di dieci soldi per ogni scrittura.
Se, e cinque soldi per bestia minuta, et oltre che pena paga-
rà ancora l'Ordinario, o il depositario, o che Comita, i qua-
li, e via chedono di sé, sia tenuto nel termine di quattro
ci giorni numerare i depositari, delle le Bestie, o se dopo
po dette 15 giorni non si troveranno altre Bestie, che non figure in
queste, numerate, e descritte, dovranno ancora pagare pena
per le Bestie al Depositario la somma, e non al Compa-
tore del T. Ordinario sotto la quadesima pena.

Rubr. 65

Dei Lassiti del Fiume Paglia

Considerando, che per antica consuetudine, et usanza de
molte fiumi stava, tutto le bestie del fiume Paglia, suonar per
causa d'alo uendere, e le azioni che questi portano, et apparten-
gono al Comita, determiniamo col presente Statuto, che nia-
no ardere leuare detti fiumi, che feste di Paglia, se que-
non le prenderà in affitto, o comprerà qualche deha finta fat-
ta, e chi altamente lo occupara, debba nel termine di qua-
dragesima

1117

ci giorni dimetterle a favore d'hae Precedima Comunità. Et
pena di cincuenta lire da pagarsi de fato, de la qual pena
il terzo sia del sif. Povero, un terzo dha Comita, et un altro
terzo del Presido del Patrimonio, et il Guerno sarà tenuto per
pena difatto lire fior del giorno che cosa pretesto almeno
due volte durante il suo uffizio, condannando, e castigando
chiunque sarà trovato colpevole a uscire popolare acuntra
cosa propria di S. Romia, luci, e ciò abba luogo nel giorno
presente, o futuro; non obstante questa lunga et altra. Eggi in
contrario, allez quele in vista del presente Capitolo voglia-
mo s'intendere purgato. Et in istessa pena ordiniamo che
chiunque qualunque persona che occupasse questo ufficio
siffissione, e altro cosa immobile della medesima Comita, lo farà
li unitario ehe condite d'huome Segno i sif. Prior, e Consa-
gliere Segretario siano tenuti far conservare a favore delle
Comunità, i quattro affittari, e venditori, suendo giudicaranno
più utile per le medesime Comunità.

Rubr. 66.

Della Vendita del Passaggio

Quando il consiglio generale disporrà vendere il palazzo

gio, e sia Pabela del pazzo, dourà il magistrato per regno
un' Mese auanti che segua la vendita badiolo, e incorone
il megliore Oblatario, Doppo quel tempo ne farà il contat-
to col più offerto obbligandolo dare donee liuarezza. Non
trouendosi poi a vendere, dourà la Comta deputare il suo
Pabelier o extracciare due Mesj, due Mesj dal Bifole, li
quali efigeranno detta Pabela con corrispondere Penitentiaria
al Depositorio, assegnandosi da sij. Prior, e Consigliere
grado un congruo assegnamento d. d. Pabelieri.

Rubr. 67.

C. Delle cose, che non pagano Pabelli.
La Pabela del pazzo non dourà, ne potrà riuscire se ne debba
richiedere, e fin effittuarlo, o reputare dalla finca g'l Vino, o
g'l Cato, che va a Pazzani. Si venderà ai fornitori, e chi le figherà
pagare due lire di pena, e chi l'airies farà quadruplicata 3^a pena.

Rubr. 68.

Per Mercati da farsi

Nella Festa di S. Maria del Meglio d'Agosto si farà il
Mercato nella Piazza del Comune, il Martedì doposcu-
pola di R. Resurrezione, oggi ridotta alla Domenica in
Alz

165, nella Piazza di S. Segolino nel borgo della
Casa di Stefano di Savio nota, et ali 14 di maggio del Cen-
to del Comune, e nella Piazza d'ha Madonna del Brolo,
quali luoghi non si possono mettere, che dal Consiglio
generale, uolendo, chosce mercante debba portare
le sue merci ne' luoghi predetti sotto pena di dimissione
e riscuono popolare uenire, e stare liberamente il giorno
ne' mercati; et un giorno dopo il Mercato e sua salita
a piazzare tanto uello per le strade, che retta poteranno.
ostanto altro detto che anche con qualche alterazione
sono, e certamente non facili a coloro S. Romana
Chiesa, e suo Oddi famoso, e altri, e qualunque contrada
quali fossero come a prefagiudicata Nostra Signoria;
come anche i Sestieri, Cadri, Taglia dorso, al quale sebbene
in detti giorni di mercato durassero ormai trent'anni, ve-
condo parere al Consiglio, e soprattutto sia di ciò degna-
tati, cosa fare, che il Bestiame sia fatto solo dentro
S. Vittoria, e in altri luoghi; finalmente uischemo che qualun-
que persona uirile il Venerdì Salgordone in S. Segolino sia tolto
e fuori ha qualunque molestia.

Rubr. 29

Charlesi, che uengano al Mercato non pagheranno
di mercanzie, et altri Capi, che si portaremo al Mercato
predetto non saranno tenuti pagare alcuna Tasse
di ~~posta~~, i forastieri però, che passeranno in detrigresso
di mercato, dovranno pagare le zolle, del passaggio
de il solito, ma se uengano a portare mercanzie d'India,
et a farne esporti, o le confermino col loro giuramento,
che stanno quieti, e chi in detto giorno compirà in detto
Bastione, o altrove robes per portar via, che s'faranno
non dovrà pagare cosa alcuna, e si obblighino tutti i Capi
tobofatti, ad uscire sopra tale particolare.

Rubr. 30

Onde Processioni della Madonna

Nella Festa della Madonna, il 15 Agosto si porti per
cessionalmente la Statua d'essa, e fissante nella Chiesa
di S. Maria de' Padi, Conuentuali, e tutta la Città, e
Lumi, conforme si uscirà, il giorno delle Vigiliate della
Madonna del fiore si porta la Statua, che si pone la Chiesa
di S. Vittoria con' Leni, coll'Arte, e con' Capi portati di Romano,

311

nel giorno d' i^o Festas si porti sucha che sta nella Chiesa
di S. Agostino, in P. Arte, vena de Bistelli.

Rubr. 71

Che ciascuno possa andare alle Mura
Sarà leuto e ciascheduno, che abita in questo paese,
e standare gli mura del Comune, e nessuno perciò vorrà
che andare, e ogni borgo o impedire lo d' Mura, che non
si fi posson passare sotto pena di dieci lire d' giorno et il
d' Gode. Venerdì in questa settimana procedere p' intera giorno
l' etate e fabri impedimenti.

Rubr. 72

Che le strade presso le mura siano libere
Si stabilisca et' ordinazione, che chiunque uscirà dalla Città, Capelli,
e altri possessori presso le mura, strada, e Rigo d' U
mura dovrà tenere la strada libera, e spedita da' due
legnami, bordura, e altri impedimenti sotto pena di dieci lire
accio le strade accanto allo muro siano sempre aperte, e ciò
dalla Porta di S. Angelo fino alla Porta del Saffaro, e da
questa al Capannello nel Comune appresso il campanile
de' Monache, e di lì si andrà alla Porta della Riva.

e da questa Porta a quella di S. Gennaro, e da iste piazzette
quella di S. Sepolcro, e dalla Porta di S. Vito e fin a quelle
di S. Angelo, finalmente intorno intorno al di fuor del
le mura della Città si possa stare fermamente passare.

Rubr. 73.

Che non si fabbrichi nelle Mura.

Non sarà permesso ad alcuno il fari Edificj, e fabbricas
di sortes seleno nelle Mura Castellane, e che contrapri
etate ha pena di dieci lire, leggiante et la Denonizione.
In Lauori, et il Tow down farne diligente inspezione per
condannare i Trasgressori. Pun. Eguardo.

Rubr. 74.

Charles Postier del Palazzo di Niana execto
Porto del Palazzo del Sif. Guerrier vicino alle Saline
ourano, fare appresto della cattiva infanzia di que
lode Loggia. In tanto, che ifondagliari si, e dunque se
egli sotto pena di dieci lire al Tow, e suoi Uffiziali

Rubr. 75. min. 1. vno

Pelle Casse e pofezioni, che non pagano Dazio.
Chi abbia alcuna Casse, e lavorato qualche pofezione di

qualunque persona che ritarda per pagare i dazi imposti
sopra le medie lire o postazioni il pred. Comitato, la cui
posta dovrà essere pagata, e frutto pagato i Uffiziali appostato
della Comità, elettori dal med. lo stesso a provvedere
abbuonarsi dai padroni delle capi o postazioni predette.

Rubi. 76

Delle cose esentate dai Dazi

Nel prezzo postazioni, o capi, che trasportano donati e
venduti ad altrui Chiesa, Ospedale, Monastero, e altro luogo
più vicino pagarsi al dazio, ma, e alcuni barattato
detti dini, in tal caso sia tenuto tenuto al suo catasto,
e huire da quello degli Ecclesiastici e luoghi più sotto pena
di quindici lire, e confiscazione di tali fuddetti a fuor di
toto, e il transitorio sia tenuto parteciparle ai fatti
fatto a pena, e nella corporazione postazioni d'arie, imposta.

Rubi. 77

Del Salario degli Uffiziali della Comunita

Perche secondo le Contingenze di tempi si devono regolare
i pagamenti, e salari, fatto, che il Consiglio genera-
li ordinari, e determini con prudenza i salari degli Uffiziali del-

la Comtia, magistrina del Paerale, Segretario, iudice, e magistro di
suolos primos di uenire alla loro elezione. I salarij però de' fe-
stati, Tronisti, e Cacatori, sia in arretrato de' P. Cioni, alquau-
li piaciendo, possono chiamare un Uomo per Quartiere.

Rubr. 78

Che il Depositario del Comyne riceuva i pegni
I Pegni, che vengano fatti al Comun, Comunitate, Talo, Colleghi,
fischi, et altri mestieri dovranno consegnarsi al depositario, de-
sarà tenuto riceuverli, e dopo un Mese renderli con fede, pri-
ma bandire la uolta in diversi giorni davanti la Camera
al più offensato, e se dai pegni finora più di questo porto
il debitò, dovrà renderli a' giudici del pegno.

Rubr. 79

Per questo Statuto Vaticaniaco, che le fonti non possono
altruna Sorte d'imprestante, lo non' in caso di necessità, et altra-
dori queste si faccino l'imprestante col puro consenso del Con-
siglio generale, o del legato, grande son' non altra l'autorità
dal generale, con che chi riceue l'imprestante debba resti-
tuirla nel termine di due mesi, sotto pena di chi contraddirà in da-
no d' imprestante di lire uincitangas, restando obbligato per apre-

Stanza tutta libelle, et Entrata del brano, e leggendo il Poem
leggo un' altra canzone camorlengo di Ponzio d' quei, che adesso impre-
sta dinari, et così non bruta far riconoscere grande ghiaccio
sotto pezzi di fata lira, e questo Capitolo sua storia, nippofo da un
arsi sotto qualifica tutte pretesto, o coloro.

Rubr. 80

Della Conseruazione del Corpo, e Monigote.

La ragione vuole, che le cose del comune si conservino, e con
più diligenza delle proprie, bensì per appetito, et humana fragi-
lità facciano sperimentare l' contrario, e per ciò è di pratica nostra
fimo, et ordiniamo, che i S. P. Prior ogni anno nel mese di Fe-
bbrajo debbano per corso in Consiglio genti de' clergi, e soprattutto
sopra la Monigote, et Armi del Comune, che dovranno re-
stare in buone custodie, e cura, nella Stanza de' Segnacchi,
e siano facciai giudicatoe di tutto lo Celeste, Targoni, Comune
Spagnoli, polveri, latini, corvinos, et altri capi, che
ghoueranno el tempo loro, e maner debbano de' Segnacchi.
Terminato l' anno vada sopravintendente, e notizi considerando
di tutto el nuovo ministero de' deputati, comestibili, accanto i
tutti soprastanti, gli soi salario, e pensione da tutti le gran-
ze

30 giornali scorruti gla Comuni, come a nostru donzato
emendante di tute le Massarie, che saranno nel Plerge.
Ach Sig. Govern, e jeho Segretario con uistare almeno una
volta l'Anno, e cognando far qualche Spesa utile per la
seruazione deho suo Sud, pofino ad uolere, et il Capofte-
rio douerà pagarlo con far scriuere ad questa guida di que-
derà, quali cose fanno i Sig. Priori, quando gli Uffiziali
predetti fanno tenuti innocabilmente ofruire.

Rub. 81

Pella riuverenza al Santissimo Sacramento
non vi è alcuna in questa Citta Tora che fonda tanto
riuverenza al Sacraffissimo Corpo di Nostro Sig. Signore Iesu
guanta ne merita; volendo y tanto che questo uenga
onorato almeno y quanto porta la fragilità umana, co-
mandiamo che nel giorno deho Festadl Corpus Domini tut-
tobohò, et Artifici fi congreghino con' riuerenza, alcuno
contato neha Piazza del Comune, et accompagnino la
Processione d'S. Smo. Sacramento, che si fa gla fittai con-
sumi di Arca, e ciascun Arteficio tenuta mandar e uolere
almeno di due libri, ma i Canarioli, Mercanti, e Ghiari

ne mandaranno due det. medesime pefo sotto pena di dieci
lire a chi contrafarà.

Rubr. 82.

Pi' quelli che possono andare d'onesto
Chi uoleva andare d'onesto alle Feste dovrà d'ogni pe-
no della Campana, poterà andarne senza pena alcuna,
et un lume bastarà a dieci persone e dopo si farà
il giuramento di chi sarà trovato

Rubr. 83.

Del modo di vendere la Calzina

Qualunque Persona fama Calzina e venderà su tutto da-
re il Rejico della Calzina al Doreto e aiuti. Poi, o non
più sotto pena del doppio gravina, uota, mazza di
Cedrone o ha falso portato giusto e legge e renderà, chia-
to le potrà dare quanto gli verrà. Chi poi uotta
la Calzina e venderà vari obbligato pagherà la ditta del
mazza fra lire e fornero a uolta, e solo una di cui non
niente fatto a Calzina senza uolta. Secondo appartenente
Capitoli di detta Tabella.

Rubr. 84.

Che i Dottori non siano tenuti a juri personali
Medici ad dottorati, et i Dottori di Legge, come anche gli
periti uogliano, che non siano tenuti ad alcuna graue
za personale, dichiarandoli affatto esenti.

Rubr. 85.

Che ogni uno corra al rumore
Se mai dentro o fuor della Città il destra rumore, uogliam
mo, che nessuno della Città sia perita, o la uocatore se
corra ad dare agito, e prendere il magistrato fatto pena di
Due lire, e ciascheduno, che contra faccia, contro d'ignoranza
il Sip. Generale potra procedere a inquisizione.

Rubr. 86

Li Signori Priori possono concedere franchigie
I Sip. Priori, che saranno per tempo aueranno faculte
affrancare, et spesso da stato le frangere, e farzoni, e qua
ze personali, qualunque forastiero di buona fama, che voglia
venire ad abitare in Auguaglio, e cingurtoni contorni, in
che per dia idoneas frastai d'abitare di tempo inscrita certi
namente, e sefo, che maneggi d'abitare fatto di tempo, las
piuttosto

Sicurtà paghi tutte le graverze che quali sarebbe stato obbligato
se non fosse stato aspettato, e di tali sicurezze sieno stipulati
i promessi f manu di Robeto.

Rubr. 87

Che non si faccia Statuto contro il ben Comune.
Statuimus, et ordinamus, che se alcuni Colegios, o Rete au猪 profi-
cialia di far Leggi, o Statuti in Materie appartenente al Comune,
potranno farlo con condizione di non far confitto
i presenti Capitoli, ne pure contro l'utile della Comunita, n
contro i Dogmi della Santa Romana Chiesa.

Rubr. 88

Che le Guardie di notte siano tenute a denunziare
Quelli che saranno destinati a Guardia delle Note, siano ten-
ti, et obbligati la mattina denunziare al Sif. Pd, e pur affigge-
re tutte queste Persone, se aueranno incostato la notte pre-
vanti, dopo il terzo suono della Campana sotto pena di die-
ci soldi, e ciascuno possa acciuffare e giudicare di questo delinquere.

Rubr. 89

Che i Corpi morti non si portino in Città
Statuimus, et ordinamus, che qualunque Corpo umano, che sarà

I
trouato morto fuen deha Città, non pofsa portarfi o fijocchi
ne l'intera la medefima, ma debbe portarfi alia Chiesa più av-
cina al luogo, dove sarà trouato, et iici sottemerfi fatto pena
di lugento lire a chi contrifpirà.

Rubrigo

Pella pena di buttare lotto i Sarti
Per mantenere pulita la Città nessuno arda co' portore de' dotti
di foffa con qualunque strumento i Sarti, Lotto, Terra, et altri
immonderze sotto pena di uenti soldi al Lazarzi di L'Adua
in giù, et da altri soprattutto di cinque diei da pagarsi defa-
cto, e gli Lazarzi Minori fanno tenuti i Paroni più profimi,
et i Padri, uolendo, che in tali delitti il Padre, et suo Offiziale
poffano procedere, e inquisire, e poffano prendere la metà
deha pena. Come ancora si prohibe sotto pena di venti li-
giu e qualunque persona nei giorni difornite buttare in
faccia alia Magione qualunque cordura, intonno, trucioli,
lotto, Terra, e ciascuno poffa acciuffare i Peccantini.

Rubrigo

Che non si tengan Terracce auanti le Mura
Seguitando l'adine deha pulizia, prohibiamo a chi fi sia fatto
novo

tenere quanto la Cosa propria più di quindici giorni al massimo
di Terraccio, Calce, Calunzie, Etome, et altri usi, che cosa
brano le Strade pubbliche, & vicinali, mandare, giacchè tanto
dritto il d' tempo, sotto pena di quaranta Soldi, se per
voluenza di tenorcello, pur per cagione di manifatturie.

Rub^o 92.

Che non si scotoli Canage dentro la Città
Proibiamo fermamente a capitanato ammazzare, tortolare,
 o macchiar Canage dentro la Città, ma potranno farlo fuori delle
 Porte di S. Angelo fino a quella del Maglione, e fuori delle
 Mura della Città, e da S. Sepolcro sì che levato dalla
 Città non cada più, ne quali luoghi più prospicenti di
 un nome marziale a Loro, ma solamente alle donne sotto
 pena di dieci Soldi, uolendo, che ti scotolato non possa gra-
 rendere il loro salario, che cinque lire, e l'entroio di Loro se
 o serpredendanno più cadere in pena di dieci lire; dove
 ad Loro poi s'intenda di ser libri, e serfofo meno si paghi
 per cato, le quali cose fute dovranno bandire.

Rub^o 93

Chi prende un Dazio non prenda Salvo.

Ehi sarà eletto a ritirare auanti un Regio Commissario, come di
Salvo d'Alba Preuosto, g' un anno, con pofte eferu affatto ad
eprudere altro Preuosto, g' dieci o quindici anni, e chi lo effe-
merà cedo in pena di Cento Lelli, neha quale inotterà euer
ra chi lo eleggerà, e quisuno poffa conceognere compre.

Rubr. 94.

Pella pena di multa offerta pena. ¶
Stabilissimo, et ordinissimo, che se alcuna persona negafte, o
sig. Don, o suoi officiali, Cittadi, o Tramonti il nome proprio, o So-
prannome, o di suo Padre, o Padrone, o purò con giuramento che
lo multasse, sarà penato da cinque lire, da pugni de fatti
e facendolo senza giuramento in uati soldi, et se dirà il fal-
lo caderà questa medesima pena.

Rubr. 95.

Pelle Feste da riguardarfi.
I giorni di Pomarica, e tutte le Feste del Signore, cioè le feste
conciione, l'Epifania, la Pasqua d'Ergorazione, la Pentecoste
mi Seguenti, la Pentecoste in due giorni seguenti, la Ascensione,
la festa del Corpus Christi, il Natale, gli tre giorni seguenti, la
festa della Madre Vergine Maria, eoi le Consolazioni, la Purificazione.

la Resurrezione, la Natività, la Consorzione, la festa di Santa
Croce di maggio, e d' S. Angelo di Settembre, d' S. Rocco, d' Agosto,
d' S. Giuseppe, d' tutti gli Apostoli, di S. Anna, S. Croce, S.
Antonio, S. Silvestro restano da dire lavorare, non faranno nulla
di loro pena di quaranta soldi, e ciascheduno giorni, o per
fondi, che contrafarà. Si specializzi ogni servizio degli giorni
da lavoraranno nel suo mestiere in detti giorni non faranno
benati ad alcuna pena, potendosi abbia di detti giorni
ne l'arretranza ai uinino di lavorare soli pini da aiutare
quelli, a riformare, e tenere fermo i fabbricati, pietre,

Rub^o 36.

2. Del Ponte di Prato nell'anno.

Il Ponte di Prato pubblico, che è per strada che va di Prato
a Uogliano, che sia sempre aggiustato e comodo de l'uso
giorni, et ogni volta avrà bisogno d'accorciarsi, dovrà farci
curagli le seconde dipendenze i Vicari del Comune, e si faccia la
selezione sopradetto Ponte fino al Cantone del Capo del Pa-
redi, e fino, che sarà il Campo di S. Sepolcro, e che sia forme
giusta, e d'ella fenderlo, il tutto a spese della Comunità.

Rub^o 37

Rubr. 97.

Per Rettori de Lavoratori di Campagna

Ancora i Bifoli, e Lagorato, di Campagna, doveranno avere i
loro Rettori, e Consigli, i quali comanderranno l'istruzione delle
Feste di S. Maria di Maggio, e d'Agosto, e gli altri secomenzj delle
loro Arti, ai quali Rettori, e Consigli risiederanno di essi soggetti
vere ubbidire sotto pena di Dei Soldi.

Rubr. 98.

Che i Sartori restituiscano gli Avanzi de Panni
Li sartori, e limatrici de Panni, che ricevessero dai loro conti, i quali
altri Portare per alun modo panni a pagliare, e cuire, dovranno
rendere gli avanzi de Pudderi ai Padroni, et in caso contra
no piano tenuti alla Cestizione del Panno, o se mai li ditti
panni si perdono per negligenza, il Sip. Povero dovrà
obbligarsi all'Emenda.

Rubr. 99.

Pozziaroli, e Macchiarini vendino i giorni di Festa.

Benché si sia detto di sopra doversi da ogni uno riguardare
i giorni di Festa, con questo però intendiamo praticare ai Pozzi-
ziaroli, e Macchiarini in tetti giorni possa vendere le loro ga-
se

se, e colto il che potesse fare lungo corso di poca stu-
na. Statuto, o ordine in contrario non ostare.

Rubr. 100. et ultima

Delle Opere quotidiane, e loro Salario.

Per ouuiare à tutti l'inconveniente che facilmente po-
sono insorgere, e non essersi alcun ordine circa ai prezzi
de' opere quotidiane, e per formenza perpetua dei prezzi,
che medesime, Stabilissimo, et ordinato, le qualsunque
Personae debent opere dal primo Febbraio à tutto dito anno
d' H. Operario auerà, e suo Salario quattrini ventiquattri al gio-
rno, e le spese solamente del pranzo, e uolendo le spese ven-
tione la sera auerà, e suo Salario quattro laidi chi
~~per giorno~~.
Del G. Marzo à tutto Marzo abbia, e suo Salario un'Orlina
di giorno, e le spese come sopra, e uolendo le spese le farà gua-
dagno un'grossa al giorno, e non più. L'opere che metteranno Orla
un'Orlina al giorno abbiano gli Operari che metteranno Orla,
e farliaranno fiera; con questo, che abbiano le spese an-

la sera. L'opere poi, che metteranno il grano, aueranno
le spese un'paolo al giorno, e le spese mattina, et sera,
Tutte l'altre Opere che si metteranno fino all'ultimo dilogo

aueranno mercede un Carlo al giorno, e le spese di pranzo
e cena. Dal 1^o d' settembre fino in tutto l' anno aueranno un' al-
lone il giorno, e le spese come dal 1^o d' febbraio, ecceteras
l' opere a vendemmia che aueranno l' istesso paenale, e le
spese di Pranzo, e cena. Ne gli altri tempi po' de quegli non si
fa paenale nel presente Capitolo, si operis la buona confe-
tudine, et Ordine, e chiunque contra farà, tanto gli Operari
che chi mette l' opere, caderà in pena d' Aggravato e ria-
nar uolta, e persona. L' istesso duomo d' questi Operari, de-
vanno a lavorare con i Boni la Terra altri, ogn' uolta
più che più di tre bojocchi, et d' una piastra e mezzo di tra-
bito, e uolta, che contra farà, et il Sif. Penale, o suo Uffici-
ziali dovranno procedere per inquisizione, dovrando lava-
re la mità delle penne.

Fine del Libro quinto.

Pello Statuto d'Aguarendente

Libro Sesto

delli a.

Estraordinarj

Rubrica prima

Del Modo di procedere negli Estraordinarj

Negli Estraordinari si dovrà procedere nel modo seguente, cioè = Il Sig. Gouern, e suoi Uffiziali faranno citare in Scriptis il Reo, che comparirà in termine d'tre giorni a difendersi, e volendosi difendere, gli finodati ragionamenti farà le sue difese, e non comparendo, sarà generalmente preso in giudizio, possino i medesimi Uffiziali venire all'aggravazione

zione. Da dieci lire in su, dovrà il Reo e per' citato due volte
col francozzo di tre giorni di ciascuna Citazione, e pagato il
termine si procederà alla Sentence, e condanna, come si è
di chiarato d' sopra, quando non si dichiarerà tempo in
qualche Capitolo particolare del presente Libro, et la pena si
paghi de facto, e si osservi il tenore del Dette Statuto.

Rubr. 2

Per Ceri, che si offriscono all' anno al Comune.
I. Depositarie della Citta' fia' fatta, et obbligata ogn' anno
comprare ciò denari del Comune li infi' Ceri di cera pura, e
nuova, e con i quali non offrirli in nome della Comunità
all' infred Chiesa neche delle Seguenti, cioè. nella Festa del
glorioso Dottore S. Vito officio nella sua Chiesa, e con questo gau-
do si canta la Messa un Cero di peso di sei libbre di q.
altro Cero nell' istesso giorno alla Chiesa di S. Sepolcro, et
tare di S. Ermes Ammucato della Città, un altro Cero di
detto peso, et alla medesima Chiesa il giorno di San Valentino
no altro Ammucato di q. peso; altro Cero del med. peso il
giorno di S. Vittorio alla sua Chiesa, altro dell' istesso peso
et tare di S. Stefano alla sua Chiesa. Quelli

Cer tutti il prefato Depositorio star bene a tenere per giorno
sudetti senza altra deliberazione del Consiglio sotto pena di li-
re dieci piazzette una volta che contrafarà; qualificarsi do-
vranno accendersi quando si far la elevazione che messa
in onore, gloria, e uerenz del Santissimo Sacramento.

Rubi 3

Vii Cij di Santa Maria del Piave, o dell'Assunta.
Sarà parimente tenuto il Depositorio per ogn' anno due letri
ben grandi, e forati d' peso almeno trenta libbre d'una buona
e astrema con Sif. Prior, e Uffiziali offerto
il giorno della 14 maggio, festa della Madonna Nla del Piave,
come anche bandire e menzo del Trombete, che datti Vespri di
quel giorno fino a tutto il giorno seguente uenire ad acquetare
ne la Pieve Bottega aperta sotto pena di quaranta soldi
chi contrafarà; finalm. farà due altri Cij del medesimo
peso, e qualità, i quali unitamente al Sif. Prior offerto
rà alla Chiesa de Padova entro ubi il giorno dichiarata
Madonna d' Agosto col modo et ordine seguente da parte
Tuttielli in dette due Feste uadino con i loro Cij
conquisti ad offrirli alle teste due Chiese, e padronate
reke?

ne le loro Parte, e ciascun' Arte Segua il suo Corso,
Completo, andando primo di tutti il Corso de la Città, Secondo
quello dei Letterati, e Dottri; Preddici, e Notari; in Regno.
Luogo quelli dell' Arte della Lana, de Mercian, e Settimana
quarto luogo quello degli Alzolan, quinto quello de' fabbi
e falegnami. Esso quello degli Ofi, e Tavernieri. Settimo de'
Pizicanti, de' Marchiori ottavo de' Magistrati, e Pignatari.
Non de' Culicari, e Laboratori de' Campanai, e sequenti
no altre title, tutte più aduaneranno fatto un Corso, e cias-
cuno faccia secondo il predetto Ordine, e non pretenderà
con entrare suonati il luogo destinatoli sotto pena di die-
ci lire de' pagarsi de facto. Se alcun Ristoro gil tempo
futuro volesse fare qualche Corso Separato, per trarre profit
ma per offrirlo dovrà conservar l' ordine detto di
Sopra, che medesima pena e ciascuno gosso accusato
che guadagnarà la quarta parte della gina.

Rubr^a

Delle grondare, Legni et altri d' farci
Se alcuna persona auerisse Grondare, o alio Edificj de-
fossere di tanro, e pregiudizio al suo Vicino, o à di passo-
reg

Se gli Stader, uogliamo, che dieci giorni dopo la fine del
 chiesto sia tenuto suocerto affatto stoppato di venti lire, ri-
 servati i patti fatti tra le Parti, et oltre, alche de' perni fu-
 ancora tenuto al danno, che potria apportare con tali edi-
 fizj, e' Pondonare à prigia di due mila lire da eleggono-
 ssante. Ciascuno ancora, che uoglia pagare d'altra man-
 glia, che minacciate rovine, adffetti che cadendo puo-
 no apporti pregiudizio al Nuovo, sarà tenuto nel termine de'
 sei giorni doppo, che sarà richiesto l'attore, e murare le
 togliche la fidetta piovina sotto pena di 25 lire, et di
 pagare il danno, che potria fare cadendo letto nuvo. Di go-
 niamo purim, che se le Pondonate saranno ripiene
 di buoni miettare, uotare, e pulire, e quanto apparten-
 ne il suo, sopra di che, se necessario differenza si elegge-
 ranno due Cent. dell. lire, e dovrà starfi à quello im-
 desimi determinaranno sotto pena di dieci lire vi denari da
 pagarsi senza ueruna diminuzione.

Rubr. S

Delle possessioni di Lá da Paglia.

Ciascuno, che uesse possessioni di Lá da Paglia dal Palazzo

zo già di Guastamore, e dalla Capo di Panj verso Priskey, d.
Fiume sia tenuto ogn' anno far piantare quattro Piantoni d.
lui piastrone piastrone, che sia almeno una Somma di
terra dentro tutto il meso di Maggio sotto pena di uithin-
que Soldi, e dove ne saranno più di uintzingue pianto,
intenda Bandiera d' Oline, e come tale sarà riguardata.

Rubr. 6.

Del Cerio d. S. Maria Maddalena.

Statutimo, et ordiniamo che oltre ai Ceri sopre descritti, d.
merengo del Comune sia tenuto a spese deha feste far ogni
anno in Ceno d. sei lire d. Ceri buona, e bianca, e quel
giorno deha festa d. S. Maria Maddalena offrirlo alla
sua Chiesa in nome del Comune, e contratacendo cada
nehe pena descritta ne paffari Capitoli.

Rubr. 7.

Che si doni un Carcerato ai Balestrieri

Similmente ordiniamo, che la Comuna sia tenuta ogn' anno, per
Festa d'la Madonna Smaragdo donare, e concedere ai Ba-
lestrieri un Carcerato a loro piacere, che sia condannato per som-
ma di uintzingue lire, pur che i medesimi Balestrieri fare-

in numero di 25, o più, e questi dovranno essere depositati in Ar-
bo a parte dal Seglio del Comune, e dovranno tenere lo loro Bal-
loco ben pulito, e fornito di tutto il necessario, stando a' diversi com-
andi a' Comandi de Sig. Prior, e d'ha Com'ia sotto paratissi già scritte.

Rubr. 8

Che non si vendino pofchiani a chi non paga duci.
Si prohibe a qualunque persona di vendere Cuci, o pofchiano
ne alcuna in questa Citta e suo contorno e trasferirne a qualche
altro modo al Comune, o proprietà di persona
di qualunque privilegio siano esenti dal Dazio o sia paramen-
to d'alcuno de' circa di due lire, per ciascuna volta, si aran-
fasse, et simile vendita et traffico di dominio suo yero nulle.

Rubr. 9

Che non si vendano Panni in Siepi, e Mura
Chi tenterà parere aiutare in Siepi, o muovere d'altro
altri dentro la Citta caderà in pena di duei soldi, et ogni uno
tra accusare, ch'ordinarò creduto col suo giuramento, et auerà il 3.º da pena.

Rubr. 10

Che non si facciano lodiure, in prato del Comune
Nel Prato del Comune non sia leuto ad alcuno fare, o far fa-

re alcuna immonderza, ne d' portare, e farci portare di lita-
mer, e altre Porcherie, e chi contraddirà sarà condannato in
dici solidi di pena, i cui sono lo potrà come sovraccasare,
et il S. G. Governo e suoi Uffiziali potranno procedere con
i Tragressioni anche a inquisizioni.

Rub^o 11.

Che l'Anatre non stiano in d' Prato.
Si dispone finalmente che nel Prato del Signore appresso la
Chiesa di S. Maria del Soccorso fuori della Porta Santa Vittoria
non p. farsi Stare a pascare Oche, o Anatre fatto per tutti
cinque soldi, e ciascun Animale, che sarà tenuto in grembo
il Padrone dehi mette a che, l'assegno riceviamo, le famili de
li daranno tempo di stare brado, et altri legami.

Rub^o 12

Della pena di andare dopo il terzo suono.
Dopo il terzo suono dela Campana di Palazzo, chi si risulta
guato andare già da casa senza lume, o Virzone, cada in pe-
nale di venti Solidi, era ben bello a uscire a l'andare, e
stare presso la Capra propria, e quelle di le Muraglie glo
spazio di cinque Casse, che abbrano la Fronte, e mai non
Casa-

Cafalini o Piarzo, senza veruna pena, come ancora un' altra
 & buona fama con une, & due Comeagni a porfie pofca andar-
 ne con un' lame solo, ~~intaglione~~. Il sergo suo de la Campana
 addetta sonara doppo le due ore di Notte; potranno final-
 mente andare doppo il sergo freno i mulinari, che importan-
 sero farina a Capo de Padroni, come ancora i Bifoli, de-
 tornassero dal Lavoro, i Vetturini, ~~che~~ tornano da le Vigne inta-
 po di Vendemmia, non ostante qualunque stato, chi parla-
 se in Contrario, e chi farà conto il presente caderà in peccato
 di uenti lire, & ciascheduna uolta, che contrafaria.

Rubi: 13

Che si aggiusti il Conte di Paglia

Per che non solo ai Cagliari, ma anco agli Paesani è ne-
 cessario, che sia conservato il Conte al Duomo Paglia, quando
 questo in qualche parte uenisse galatto, Stabilissimo, et Diri-
 amo, che sia subito ristorato, & fare il che dovranno fare
 li Poveri, e Onni conuocare un Conseguio generale, et
 ponendo in esso il bisogno di procedere a quanto occorre,
 eguallo risolverà. Conseguio dovrà porfi in esecuzione, che
 se li medesimi saranno negligenti, Eaderanno in pena di

mischiungue lire da ciascheduna nel loro Tindisato.

Rubr^o 14

Che i farri, e Trascini non passino per il Ponte
Non sia alcuno, che ardica menar i sovradetto Ponte
di Paglia Cam, Trascini, o Travi, altrimenti caduti in pena
di dieci lire da pagarsi defatto.

Rubr^o 15

Che nessuno faccia pietrare in Paglia

Nel Fiume d' Paglia nessuno faccia pietrare, o leggi in
alcun modo sotto pena di dieci lire, e nessuno possa dare
licenza a riferua del Consiglio generale; l' istessa pena
incontreranno ancora quegli, che porranno in d. fiume arti-
nelli da mergo e goffo sino a tutti i Santi, et ognuno possa
accusare.

Rubr^o 16

Vel Venerdì Santo

Nessuna persona nel giorno del Venerdì Santo ardica vende-
re alcuna sorte di mercanzia, a riferua del Cane, Vino,
robbi da mangiare, Vaji di Terra sotto pena di quaranta
soldi, per ciascuna persona, et tale osservanza il giorno au-

et dovrà farsene il Bando e tutta la fatti terminati, più presto
che diuini sia uscito i che che sia far queko li pare senza pena.

Rubr. 17

Che non si estraino Acque dal suol Corso
Senza espresa licenza del Sig^r Govern^r Princ^r e Padrone. A
alcuno di uirar o levarà dal suo corso e proprio letto. Acque
e qualcuoglio presotto caderà in pena di cento Soldi potta-
to p' accusare da ogn' uno, che guadagnarà il terzo deha-
nu, e ciò abbia luogo tanto dentro la Città quanto fuori.
E così, nō il Govern^r solo, o l'Inon solo possino darò simile
licenza, e dandole non tenga. Si alquando uerrà d'Alguar
prouana del luogo, dove è stata fatta passare p' dieci an-
ni continui, e p' tali deuiamonti qualche Particolare
niente alcun danno, farà in arbitrio del Dammificato p' statua-
re. Acqua al Corso primiero a fijo d' chi l'auera deuotato
e questo tale pagará di pena Cento Soldi quguna volta, che
confermerà.

Rubr. 18

Del Luogo, ouer si gettaranno l'immondezzo.
M'd'effetto, che l'immondezzo, che si gettano dai Particolari

non apporino documento al' umana salute; a' biansi stabilis
il luogo proprio, dove si aueranno a gettare. Questo vogliamo,
che sia fuori deha Porta di S. Angelo, fuori deha Porta del Rey-
saro dalla Torre deha Monache in giù, dove è segnato colta
Croce, e fuori deha Porta di S. Vittoria dalla Braglia in giù, e
me ancora fuori deha Porta di S. Girolmo di là del Conte, fuori
deha Porta deha Repubblica possa gettare Terracce e Calciacci
e fuori deha Porta di S. Leonardo nel fosso della Quinta via.
Nelle strade pubbliche deha Città nessuno possa gettar
immondizie di uenere forte, otto penne di quaranta soli
di, e chi a cui farà guadagnarà la terza parte deha pena.

Rubr. 19

Non si uendino case à chi non paga Dazio.

Tanto si due deha case, quanto & qualunque altro posses-
sone, vogliamo non sia lento à alcuno uenderle a chi non paga
Dazio, e grauerze, che sopra le medesime imponga la gravità;
Se prima non darà sufficiente risposta, o di pagargliello, o di fe-
lippagare al Compratore facendo comparire l'atto pubblico, i
strumento da registrarsi dal Segretario, e chi farà contro il pre-

presente Statuta pagare di pena. Oltre lire 20 pagarsi de fatto
per la ueruna dimunzione, tanto da chi Venditore sia dal Com-
pratore, o la qualità del Vendita, ponendo il Nome suo all'of-
fiziali procedere anche inquisizione. Vogliamo ancora
che il Segretario sia tenuto leggere una uolta l'anno questa
rubrica in Consiglio generale sotto pena di dieci lire.

Rubr. 20

Che non si vendino Stabili appresso i Cittadini
Stabilini, et ordiniamo, che restano, o siano le fitti del Con-
tato ardisca, o presumasi sotto qualsivoglia titolo o colore uen-
dono, o alienano Case, o altre possezioni, o Beni Stabili, che
siano vicini ai Cittadini dei Territori altrui, e non vi far alme-
no merzo meglio di lontananza, soprime non ne avrà ot-
tenuta la licenza dal Consiglio generale sotto pena di Oltre
lire 20 a chi contrafarà, oltre la qualità di tal Vendita.
Similmente proibiamo a tutti il comprare, prendere in
affitto, o a lavorare Terre di Trastevere, segnatamente
se differza in materia i confini icole Comuni sotto gena
di venticinque lire, ponendo in ciascheduno de' Casii predetti
ogn'

ogn'una accusare, che lucrano il terzo deha pena, et il Gov.
e suoi Uffiziali dovranno procedere a' inquirense, e tali
Vendite, e Locazioni non senghino di ragione, ma Nien-
dino fanno in fraude deha Comta, E dolosamente.

Rubr. 21.

Che non si chiami ueruna alla sua Offaria

Accio non resti impedita la libertà, nessun Gho, o'altra
persona potra chiamare pubblicamente ne' posti con Voi,
con lenti alla sua Offaria, o in altro luogo a risuon uechau
proprie postu, o quanto si stendo la distanza deha Offa-
ria, o molto meno nessun Gho potra Cavalcare, o far cam-
iare, e andare incontro ai forastieri, e chiamarli, sotto pena
in qualunque caso di cinque lire.

Rubr. 22

(Se ha pena di portare Arme)

Veruna persona di qualunque grado potra per d' giorno
di notte portare Armi offensive sotto pena di quaranta Pds;
di giorno, e del doglio la notte, oltre la perdita deha armi
che

che si consegnavano al Depositario d'Ufficio, si fra-
 sten da 20 miglia in dentro, che venisse infatti più
 non tenuti pericolaro battaglia, se si pena di morte,
 e da 20 miglia in fuori, non siano passate penali
 alcuna pena, come ancora è permesso a chi si sia por-
 tato armi da difendersi, et ai curatori, che potevano
 farsi a loro arresti atti ai laici, o nel medesimo tempo
 per andar fuori, che per ~~essere~~ arrivare.
 D'effetto di credere chi portava l'arma fissa il
 Pittore suo servito mandare, non famigli gli
 spie, e chi sarà preso con detto arme offensiva
 già la sua pena, et la perdita dell'arma, il
 prezzo de' quali cosa pena fissa la metà fa-
 ndola Corte, l'altra de' cui Corte, a riserbo se non
 fanno credere Segretario, o Depositario d'Ufficio, et
 finché quegli daranno il loro uffizio potranno porta-
 re armi cortesi, et oneste senza venire pena. Quali
 cose

so d. il Sig. Gouvernatoro D'urlo far dandone;

Rubr. 23

Che i Castelli non entrino in Camera.

Stabilimmo, et ordiniamo, che i castelli in occasione di
tali pegni non possino entrare in Camera di alcuna
persona, se non per debito della Cambia, neppure se
essendo infisa se non vi sarà venuto in Caso, e con diritti
di Corte, nel qual caso dovrà chiamarvi, e appellerà
alcuna de loro suu famiglia sotto pena d' multa di m
riouendone le sole Ronne, quando queste ciugheranno
il pegno, et offendere colo contrariamente a lungo
tempo i castelli, cada uno di loro impone d' do
Rubr. 24

Della pena di non lasciar si fare il pegno
similmente ordiniamo, che ogni uno sotto pena di
tre lire si tenuto dare il pegno ai castelli mandati
dal Gouvern. Patori, Cavalieri, et altri Uffiziali del Comune;

o, il Padrone del pugno non uole ne' o' medesimi fatti
di dentro quel medesimo giorno, compariere, quanto il Pug-
nori, et Uffiziali suoi, & dire le loro ragioni, disponendo
che i festali, senza licenza de prefati Uffiziali non possano
andare a far pugni ad alcuno sotto pena di venti soldi, ne
potranno in tal caso effigere mercede alcuna per il Pugno.

Rubr. 25

Della pena di ostacolare il morto fuon difata
Disponiamo in vista del presente Statuto, che nulla si
ristiene degli Ecclesiastici inti in chiesa ad accompagnare
il Morto, e quelli che lo portano; essendo per i morti una
Donna, uene peccato entrare altre se j accompagnano, & se
perch'lo è por più Nessuna Donna dunque, che uanno die-
ri al morto ardita fare strusito piangendo forte fto. pena
di dieci lire a chi contrafaccia, & cui siano pofta denunciarla
sia forza parte della pena, et il Pugno far tenuto mandare
in Giustizi, et faldi a morte, che succederanno in fatto per
vedere se u' sia chi contrafaccia al presente Statuto fto.
pena di 50 lire, sia però leuto entrare in chiesa se pidessi-
se, e facesse neue, e doggi, che il morto sarà seppellito.

Tentio

Venga la casa del morto non entri uomini, se non i Parenti più
al curio giado; et i vicini di quattro case appresso fatto pena di
duati soldi, ne il Sig. Padre, o altri uffiziali possessori licenzia-
fano contro la forma prescrita sotto pena di 50 lire, senza
la deliberazione di Consiglio jato. Entroando a casa del mor-
to altre persone è l'opinione dei Parenti, e di questi si deve
no portare il morto caderanno 20 lire a ciascun di loro.

Rubr. 26

Della quantità della Cera mortuaria. **1**

Stabilimo et ordiniamo, che quando il Caderanno portar-
la sepolta non si profino portare più, che le di otto Torce
e non più e non siano d' maggior peso di due libbre l'una,
che Candele faranno ai sacerdoti piano di Cinquanta, a 60 libbre
e non di più, né di meno fatto sotto pena di lire dieci pechi con-
farà, et ogni uno possa accioppare col guadagno della foggia
parte deha una, che quele vogliamo obbligar al Padre, al
figliolo, al figliolo del Padre, al fratello, al fratello, al marito
allo moglie, e gli cred più prossimi del morto, or tu qualfigli
tolo neppure uffiziale possa dare licenza per l' undici giorni, stato
cioè si bandisca; et oltre le undici giorni o otto Torce, sarà permesso

so portare ancora le forme delle Confessioni senza pena.

Rubr. 27

Per modo di lavorare la Cera.

Ordiniamo, che chiunque lavorerà la Cera, o Candele, farà tenuto lavorarle, e farle di ferro bianco, e pura senza malizia, e mestura col papero nuovo di Lombago, ponendo ogni tre di ferro mezzi oncia di Lombago, e ciascun anno dovrà pagarsi col meno del Lavoratore. Per evitare per lungo tempo il fisco già tenuto nel principio del suo officio fatto nato dare il giuramento a ciaschedun lavorante di fare in quest'officio ad ordinare il presente capitolo, et leggerlo a chi non intendrà, e possa mandare, suo officiale a conoscere, lavori quali potranno cominciare, et fare, e trouandosi fallita, e mistura denunziarlo al medico che condannara il lavoratore alla pena in cinque lire, e ciascheduno, la metà della qual pena sia de sua dett'uffiziali. Se i detti lavoranti faranno richiesta lavorare Cera vecchia potranno farlo ad istanza de Padroni, ma dovranno tenerla in luogo separato dalla Cera nuova, e volendola vendere la daranno a dodici denari meno di quella.

bra deha nuova. Chi poi vorrà lavorare andando di Reggio
avrà fatto il passo, che sia la terza parte di filato,
non più sotto la medesima pena.

Rubr. 28

Che ogn' uno scopi quanto la sua casa.
Studiando al possibile la pulizia dentro la città, vogliano,
che il Sig. Goue ogni giorno d'Sabbato dal primo di mag-
gio à tutto Settembre faccia bandire, che chi non lo
più quanto la sua parte di casa, e chi non ubbidirà
paghi dieci soldi di pena.

Rubr. 29

Che non si buttino acque, e loddure nelle strade
Nelle strade pubbliche dentro la città chiunque buttari ac-
que dalle finestre, è alcuna immondanza caderà infe-
riera di quaranta soldi, e ogni volta contrafatti, et ogni una fo-
tra accusare col guadagno del pergo della pena.

Rubr. 30

Che non siano Chiaueghes vicini ai Fonti
Chi avesse case appresso le fontane da trenta piedi sia
proibito tenere neche medesime Destri, e Chiaueghes,

135

Se. mas ci fossero antiche, dovrà farle murare, et acciò non
sporcherino l'Acqua de la Fontana, ne introducino in esse
foton, o purze d'alunia sorte sotto pena di 25 lire, et
ogni uno possa accusare col pergo della pena. Chi auer-
se Chianighe appresso il Rio, o Strade pubbliche, non
tenerle coperte in modo, che non si possano vedere al-
le fudette penazze, e tenere le Chianighe ~~coperte~~
e quali non vi sia pena aluna.

Rubr^o 31

Dei lavalini da murare

Qualunque persona auerse a galini presso le Strade pub-
bliche, o vicinali, sia tenuto chiuderli, e far murare con lat.
1, e Calina, o in Suffidio con, Roccia in modo, che il mu-
ro sia almeno d'alterza cinque piedi, et il Sito della Porta
sia chiuso con Tavole, o pure murato sotto pena di 20 lire.

Rubr^o 32

Che non si levino Mietitori dalla Tenuta

A l'tempo de la mietitura de grani non andare aluno
ne ghe se, ne gli altri condurre fuori del Distretto d'Acqua gen-
tente persone a mettere sotto pena di 25 lire d'amm.

611
e via puro possa acquisare col guadagno del burgo, e ciò si
bandisce a tutti i luoghi pubblici de la Città; Sarà però per
nesso a tutti questi che auessero lauori, e semente fiori
del Territorio condurrovi. Né chi tornerà mietere i suo grani
e haver nel luogo de lauori, e semente senza uenire pena.

Rubr. 33

Che non si portino ferchi fuora del Territ.

Se uis farai chi compri ferchi da Botti, o Tine dentro de la
Città, e fuo distretto, e poi portaro a vendere fuori del
medesimo caderai in pena di quaranta soldi, e de la pen-
ta de medesimi ferchi, potendo ogn uno accusarlo col qua-
dago del burgo de la pena.

Rubr. 34

Che non si compri Pesce fresco pruendere

Vogliamo, che non sia leuto ad alcuno comprare dentro la
Città Pepe fresco e uenderlo crudo, e molto meno uen-
ire un Paesano potia aiutare alcun forastiero a vendere. 11
Pesce fresco a minuto fatto pena di quaranta soldi, e il Ven-
ditore di tali Pepe via tenuto uenderlo da se con Bilan-
cia da sei libbre in giù, e da sei libbre in su sia tenuto uen-
derlo

volo cosa statua. Etto la medesima, venne.

Ruffo 35.

Che non si giochi a Dadi, et altri giuochi proibiti
Dentro la Città d' Augsburg, neppuna persona si faccia leuto
giocare al gioco de Dadi, che si giochino denari sotto pena di
cinque lire di peccato, e di non o' doppio peccato volto,
e per una et alia medesima cosa sara soggetto, chi bussa
ra in la a simili giocatori, e ci faranno per far acciunre con
giuramento d' etto riconoscere degrado, fidej legittimo, che
sara tenuto legato, e quada in la terra forte del pa-
no, dove de i Porti mandare i suoi effigiali, e fatta ad
inquisire prima qualcosa con due Sbirri, che faranno creduti
creduti da' lieti giumento, et oltre la d' pena prunia-
ria dovranno detti Pidicatori essere costretti a farciro' detto
Polo, ultim' epo pagare dieci lire di pena. Proibiamo ancora
a tutti, e castighiamo il gioco delle Carte proibite sotto pena di
do Stati, eccetto i Trionfi, o siano Minchiate, e giochi di Te-
lo, anzi se vogliere ogni occasione si proibisca a tutti, che non
faticenghino Dadi, e carte proibite, e ingrestare ai Pidicatori.

e nessuno degli Uffiziali possa dare licenza per di giorno,
ne di tenere carte, & se lo farà cadrà in
no di dieci lire, e questa licenza non rimarà, domanda il capo
dei suoi uffiziali, renderà buoni conto di tutto ciò indicato.

Rubr^o 36

Si. Perche promesse fatta nel gioco
Se alcun Piscatore ricorre alle giustizie y qualunque
obbligo, o promessa fatta nel gioco, ne il Piscatore al suo de
fisi Uffiziali dovranno ammazzarsi pagione, per condan
nare li obbligati a pagare cosa aluna banche il quale
to fosse liquido, o chiaro, e se mai etli condannasse
tal sentenza non si attenda ne guochi di dadi, e carte,
ma solamente in quei di Beka, Bocce, e Minchiate, negue
li le promesse, contratti, et obblighi fatti dovranno etenderfi dirij.

Rubr^o 37

Che nessuno pigli se non una Guardia.
Nessuno si faccia lutto, ne di giorno, ne di notte, pigliando
che una Guardia sotto pena di 40 Soldi, e chi s'è comandato
a far la Guardia, se non andasse, o mandasse altri in suo luogo
paghi dieci soldi, non mandando sua legittima.

Rubi. 38.

Che non si fatti con i Ceri

Chiunque andrà battendo gl' alberi con Ceri o Candele, è fatto
bene accesi, oppure giocando, e scherzando fiamme della pro-
pria casa pagherà di pena dieci lire, e ciascheduna uolt
e pertora, u il Poce, esce, e glieli pagherà per aderirvi in-
quisizioni, essendo ancor' egli penso di dare una tal licenza
fatto senz' a uinciuque lire.

Rubi. 39.

Per modo d'interdire fieno e Paglio

Per stuggire i penali che riporta il fuoco cognacino, de-
nessuno possa tenere fieno o Paglia in luogo, dove sia
sospetto, e pericolo d'attaccarsi fuoco sotto pena di 100
fiorini, per non tenerne il quale ogni anno nel mese di maggio,
e da Regno doverà la Comune eleggere quattro uomini capi-
ci, cioè uno per Quartiere, giàli dentro tutto il mese d'agosto
fiano tenuti a uoderne tutti i luoghi, dove siano riteg-
ni fieno, e paglia sotto pena di cinque lire, e ciascheduno
e conoscendo essere il luogo pericoloso del fuoco, comanda-
ranno al Padrone del fieno, e paglia nel termine d'otto
giorni

giorni sotto la fede detta prima, et il Toto farà pagare à
relazione degl'Uomini fed detti duci e generali Republicie, et
dehac d'ogni un terzo per deha somma, un terzo deha per
Sparti, et l'altro dell'Emulatori.

Rubr. H.A.

Che non si estraino Piccioli
Si prohibe à qualunque Persona di trarre dai quattro
Serroni, i grossi che di Palombaro portare fuor della
Città, e per Territò g' uendere, o trasportare di di qua lo rey
paro, e alt' uora di vendere Piccioli di Rame barro dorato
portarli in piazze ala pietra sotto pena di mille soldi,
ed oura uenderli cinq' battechi di paro, e non già.

Rubr. F.P.P.

Che li Speciali non medichono infusio
Se alcuno spaziale, i fatti Bottegario d'arà medicamento
lefarcius, ò giudicarà lo uad. Utrice senza luogo, et
consenso del Medico cadere in pena di mille lire, come anche
se curerà qualche infermo in tute fisticie, quando non
abbia studiato que' fatti ex professo, et il Toto d'oura procedere
a inquisizione, ciò per abbia luogo quando a Comuni-

114

tu abbia il medico condotto, conforme è stato anticato.

Ratto 12.

Che il pesce fresco si vendica allo stesso
Si passano, o straniero, nell'uno e nell'altro andare per
pesce tanto di fame, che d'alzarsi alto lungo, che alla
pietra del Comune in piazza pubblicamente sottratta
di 40 soldi, al qual pesce doverà portar il prezzo d'uno
non altrimenti non si potrà vendere pesce senz'aver
que soldi e scapar a libra di pesce venduto. D'andare
inoltre mantenersi i capitoli al Consistorio della Città
del Pesce che la rendeva detta Comunità, di qualita-
verà effigie das gabellae sopra il pesce in conformitate.
Capitoli, se tal pietra non fosse apposta a vendere si
pazza co' gabellari l'ancor lungo d'Comune a ragione d'uni
denari a libra, sola Comunità d'ogni pietra in canti.

Ratto 13.

del moto da tenersi in tempo di rumore.

L'ordine è l'anima di tutte le Città, e senza questo si
perde il buono, et utile del Pubblico, desiderando pertanto
che venga questo conservato, disponiamo, et in virtute del
governatore

a pretesto Statuto ~~detto~~ ^{di} Nicomè, che se mai prefissi tumultu
to, o rumore in Città, che Dio non voglia, e fossero di qualche
che ~~proposito~~ ^{caso} della Santa sede, e ch'questo e' già prefissato
dal nostro Popolo, il Sif God, e Prior subbito suonino le campane
e' Martirio, chiamando a' pugni all'arme, et subito
mandando ogni uno d'acqua correre con prontezza, et ubbidire,
andando dove li sarà ordinato fatto pena di cincquantalire
e' ciascuno per sé accusare, et il Sif God per Decreti di
quisizione di luoghi possedendone corrispondente
Quartiere del Vittoria, del Lorenzo, di Sant'Andrea, di
S. Gio, de' quattro e' loro Confalonieri, et primi si correrà da
Piazze del Comune, quechi porti di Maria condannano
chea uolta de Capilia, e quechi di S. Gio chea uolta di
Castel Vecchio sotto d'una di lire cincquanta.

Rub. 44.

Che non si accioppi le strade pubbliche
Stabilimo, et ordiniamo, che nessuno ~~dirigat~~ ^{o' preveda}
occupare, levarne, o possedere alcuna strada del manifatt
to pena di 25 lire da pagarsi defatto, e la stessa strada
uicinale lire dieci coll'obbligo di rilevare la strada libe
ra

ra spedita, et aggiustata a tutto suo spese, tanto dentro
la Città, che fuori di essa. Vogliamo ancora che chi auer-
rà le Stade pubbliche accanto alla sua Città, o vicinale,
professione, far senz'altro mantenerla del suo onore, et aggiustarla
e quanto si stende il suo in termine d'una milia
d'oro, che ne sarà richiesto a partito del viaggio
dei Viaggiotto pena di finta volta. Se però la detta Stra-
de fosse diritta, e levigata senza alcuna Vicina, dovrà
questo rifarsi, et aggiustarsi a spese delle Comune, et
non denunziaranno i Vicini quali dovessero mangiare
et operare tutti i manimenti delle Stade, che co-
nandano a chi spetta la Cestegione, e chi contra-
ferà caderà nella pena della, e delle penne un terzo
faro dei Viaggi, in terzo delle somme, e salvo del Povero.

Rubr. 45

Che i Paesani non promettino gli forastieri
Considerando, che le Siurtei il più delle volte sono dan-
nose alle Famiglie, e uolendoui fare un opportuno pro-
cedimento, statlimo, et ordiniamo, che nessuno delle feste
possa far Siurtei, o promessa, g'alcun Forastiero se non per
no

po alzofarme di 25 lire, se non più, e pure il forstiero
non facerà il deposito vero, et effettivo, et non numerario
penuria sotto pena di 50 lire per ciaschedun'individuo
et, cherasse il deposito non fatto vero, ma finto, e doloso
non uggia, alcuna legge o Statuto in contrario genio
ostante, eccetto questo qui si tratta di Procurar o Fabbrichare
RUB. 46

Che i Catasti del Comune s'innovino
Stabilire, et ordinare, che i catasti del Comune di Siciliani
in dieci anni si debbano innovare, e presentare; de-
tastare piano piano: una volta al mese ripetere, e far tan-
died il giorno suant, a tutti i luoghi soliti che citta a chi
uolgerà levarne, e porre qualche cosa a che sua libra pella
pena di un mese, e di 100 lire d'ost. Dovranno inoltre
di catastri conservare dentro una cassa ser-
vata con portello, et lucchetto, contenente una valigetta
di loro, non potranno congegnarsela uno all'altro, ne sin-
uare, o lasciare alcuna cosa, se non sono presenti tutti
questi sotto la medesima pena da pagarsi. Se poi ven-
na diminuzione.

RUB. 47.

Rubr. A 7.

Chi si conservi le Fonte di Rigonbo
 La Fontana di Rigonbo gli abbeveratori, o Guerzato, et
 altre fontane vogliamo Siano mandate, e conseruate con
 Marelli, e tutto ciò, che potrà bisognare, per che non entri
 neke med' altri augua, che quella che l'ha pena, Non si pa-
 rera alti Sig. Prior, o le spese che sian fatte aoguardo
 che Siano ammesso legittimamente fatti. Determiniammo
 ancora, che in nessuna delle feste nessuno possa pre-
 scarci in alcun tempo mai, o a alcuno perche si pesta-
 ra cadere in pena di 25 lire di denari, e ognuno potrà
 accusare, che farà creduto col suo giuramento, e guadagni-
 rá la terza parte della pena, riprendo obbligo del Signo-
 uor E farlo bandire ogni anno, il quale contro i Infr-
 gressori potrà procedere anche d'inquisizione.

Rubr. A 8.

Che non uadino Porci già Città

Li Porci, che si almenano à mano non potranno galan' mo-
 do andare già la Città dal 15 d'agosto di maggio à qualche d'ott
 sotto pena di cinque soldi di Porco, che dovrà pagare il Ma-
 drone

drone, e ciascheduna volta, eccome al giorno del mercato, se si
mandasse per a vendere, seconda ognuno, a cui s'arbitri est que dago
del luogo. E' l'Orto di Roma per trarre un doro, e fatta la festa
uo, e fuor pendici dal Rione del Capo nel Castello del Sistis
ratore fino alla Chiesa di S. Pio, a le pendici del Castello, uia
delle Quattro Porte da s'era in giù fino auanti la Cittadella
concina, ango menicuccio Castranaro, quale uia al Forno, e dal
Forno infine a la Cittadella, la quale si uia al Castello dell'
Imperadore, e fino alla Torre della Brocca, e altro uia
no altri marci passabili, e queste s'intendono le Pendici del
fodetto Castello, che possono stare in altri luoghi sotto la mede-
sima, e queste si bandisca, cominciate poi il tempo in la fine
anno i Porti a vendere, in cui potranno stare i moli
Catalini, e ciascheduna ab Rivo, e et ha Pierze.

Rubrica

Della pena di pagare i confini della Tabeka.

Passando qualche forstiero che legge il suo Passato in rotto, e
mercanzia soggetta alla Tabeka del paese, se non auera il signe
di bollettino della Tabeka del paese del quale non possa passare folsa pena
di dieci lire, e di pagare per ogni denaro, che donera pagare

di gabella Denari vintiquattro, et ognuno pofce acciuffato con
quadagnare la quarta parte della pena; l'altra quarta i Gabelli
in; e la metà la fonte, o chi infra con mezzo foffe trouato de-
facto fia astretto pagare y ogni denaro xii Romanofio. Quelli
poi che doueranno pagare la Gabella, denaro la pagano al mero
Dott. Capitatore, o suo Ministro. Aderà in pena di due lire.

Rubr. 50

Che si pulisca la Piazza del Mercato.

Tutti gli Ortolani, e quegli che portano in pietre o palla d'altro
y vuendere fotta pena d'un baioco di cui s'edono ogni manciata
fa dovranno scorticare, e nettare la Piazza pubblica del mercato
la Vigilia della Madonna del Soccorso, e quella dell'assunzione
sopra d'che dovrà effere attento il somerlenzo del braccio, d'qua-
le essendo trascurato paghi cento Fedi di pena, alla quale
dovranno aggiungere il Pomeriggio, e Seco Cavaliere.

Rubr. 51

Pel Sito, oue si gettino bestie morte.

A fini, et altro bestie grosse, o minute, che moriranno dentro
la città non si dovranno scorticare, o gettarne in altro luogo,
se non alla Cipa del Carnevale, uoce d'alfapponiche di San
Lorenzo.

buo fino all'antone di lya deha Chiesa di S. Leonardo, ognun
merzo miglio fuori deha Città, e lontano deha Strada pubbli-
che, e chi contraria d'esi ci penare dieci lire, e chi si
accusara, guadagnarà la terza parte dela pena.

Rubr. 52

Per Portici e Scale Sopra le Strade
Sopra le Strade pubbliche si porranno che si sia di poter
fabbricare, e far: Leggi, e Portici lungo lungo del Con-
seglio generale, et anche la Leonza jadis, dovranno A
vere d'alterza almeno di due piedi, come ancora si possa
no tenere banchi fatti in uera d'largherza di due piedi
al più neche Vie pubbliche, e di quattro piedi in piazza,
e chi contraria ad alcuna delle cose suddette da m'penare
to soldi, et a tale effetto, si deputeranno quattro uomini
e Quartiere, che dovranno riconoscere i letti di legge, e Porti-
ci si fano fatti a dovere. E legge poi che neche Strade sieni-
sero d'impedimento al passarne la macchina deha mar-
na sua in processione si dovranno muovere, come anco giustificati
alro impedimento fatto pena di 40 soldi, e non potranno più farne ut-
lendo, che sopra le cose predette si possa procedere per inquisizione

Rubr. 53

Rubr. 53

314

Che non si occupino i beni d'omonere

Sotto pena di 25 lire nessuno deka fitta, e Territorio si farà
leito occupare, o tenere possessione, et altra cosa mobile, et
immobile che spetti, et appartenga alla Conta, benchè in gre-
pendesse ragione di qualche titolo e dieci lire se fosse capo, et
oltre akar sudd' pena prevarrà ancora la perdita dellesca
occupata da riconosciuti dai quattro Posti deka fuminiti v. o
in ciò iranno di depositari negligenti, dadino in pena di Cento
soldi, abbiano ~~la~~ la terza parte dellesca onore in quei che si appri-
sero i Delinquenti gloro in uergogna.

Rubr. 54

Del modo di fare le Guardie

Ondiamo e uogliamo, che al tempo si faranno in questa fitta
le Guardie dal Consiglio Segreto ogni due mesi si ordinino, et
cio il capitoli dei l'esecuzione, tanto per il giorno, che si farà
te, e se bisognara si mettano due guardie akar Brocca,
che in ogn' ora chiamino l'altra guardia akar porte, et si
farà chiamato, dovrà rispondere forte sotto pena di dieci
soldi, chi contrafarà, e chi sarà comandato, se non andrà

alla Guardia, paghi cinque Pali d'oro, e poi tenuto lire.
tore la Guardia, deka giudici penzatieri le metà l'affig-
gendo le guardie, e il Depositario, il quale sarà tenuto fare of-
frire le cose predette, et andare alle Porte a uederlo, se
adempiranno sotto pena di venticinque lire.

Rubr. 55

Che gli Oltre non entriano infinera di S. Gouvern.

Verino Etneo auera ardito senza spese licenzia del suo
Gouvernatore entrare in Camera del Consiglio, o de' suoi Uffici-
ziali, et entrando vi paghi di poco dieci lire per ciascuna uol-
ta, et ogni uno possa accusarlo, che guadagnarà la terza parte.

Rubr. 56

Per l' amplitudine della Strada vicinale.

Stabilimo, et ordiniamo, e comodo conuenza, che le Strade vicinali
debbano auere una larghezza sufficiente, e comoda al passo
se, quale sarà almeno Sette piedi comuni, e così da esse
per manterersi.

Rubr. 57

Che non si facciano Lodure in piazza

Premendoci a maggior segno la pulizia delle Strade, e
della

della Piazza; e massime di que' la del Comune, riplichiamo
li Statuti et ordinanze, che nessuno sia ardito far a l'ordine
valunia sorte in d' Piazza del Comune, e chi contra facerà pa-
gare di pena vinti soldi per volta.

Rubr. 58

• Della pena di far l'ordine nelle Fontane.

Minor premura della Piazza non abbiamo delle Fontane pub-
bliche le quali vogliamo siano i senti da ogni immondizia;
e'j ciò in virtù del presente Statuto ordinanzo et approvato
comandano, che nessuno nelle Fontane di Rigozzo, e di Frascati
e loro vicchie fa intendere sorta di l'ordine la-
uare panni o Etage, o ogni genere, porci o bestie
Bijonzi, e Barili, ne fare altre cose, che possano intorbo-
re, e corrompere l'etage fatto prima di quaranta soldi, e
chi non possa accapare, che guadagnarà la detta parte
della pena; ben si potrà ogni anno venire inciso d'porci entro
pieni Barili, Bijonzi, e Brocche et altri fatti portar' alle
l'Etage, ma sotto la suddetta pena non si proficerà
ne Tine, botti, bijonzi, barili, senon cinque piedi lontano da
delle Fontane; e molto meno si gettino in esse Generacij, ter-
racci,

xacci, e calunacci sotto la pena di quaranta Soldi. Vogliamo in
oltre, che nessuno possa star con Fontane senza licenzia
dei soprastanti delli medesimi, quali soprastanti faranno tenuta
nell'Estate una volta al mese far lavare, e pulire le due
fontane di Riombo, e di Finalza, e spese deha Comta, e se non
lo faranno caderanno in pena di quaranta Soldi, e ogni volta
anzi vogliamo, che se de fontane non paga il Signor An-
drea, e Cesario, che pagheranno la pena di uno Padrono
cinque Soldi, e animaleze, e volte, e se qualcheduno uel le-
mazza fasse dentro non innora in pena altrui.

Rubr. 59

della pena di fari l'adura nel Rivo.

Dai pari passo abbiamo a fare le pulizie del Rivo, e giù or-
diniamo, che nel Rivo delle due fontane, o in quello della Strada
nuova nessuno ardica gettare, alcuna sorta di l'adura, ferri-
ci, e pelli, calunacci, legname, paglia, e altre cose, che possano impe-
nire il corso, alti legua fatto pena di quaranta soldi da pagarsi
dei facti, e su y sorta la strada vicino a detti Rivi si questasse
dovrà rifarsi prontamente a spese de Vicini de ha medesima, et
il Signor Governatore dovrà obbligarli sotto pena di 125 lire, et ogn'

uno potrà accusare i Taggiaschi, et auerà la terza parte della pena fadetta, d'ouendo che esseranno statuti delle Parte di Liguria fin alla Porta della Ripa fin dove scorrone i medesimi Riali.

Rubr. 60.

Che non si faccino lotture in strade pubbliche.

Similmente proibiamo sotto pena di 720 soldi a ciascuna persona, che non ardisca fare immondizie o gettarle nei canali, piazze, o strade pubbliche e vicinali dentro la Città, e molto meno orgue de fabzolani e guache, dove siano state in molte Cuore pelose, e sanute, et ogni uno possa accusare chi ci truffi, e guadagnara la terza parte della pena, restando l'oggetto.

Rubr. 61.

Che i Lebbrosi non entriano in Città.

Si prohibe ancora in virtù del presente Statuto, che i Lebbrosi, e le Ignorni non entriano in Città sotto pena di cinque soldi per ciascheduno, e per volta, se non il Lunedì, e Venerdì Santi, et giorno di tutti i Santi, e se le Guardie delle Porte ve lo faranno entrare, caderanno essi nella pena fadetta, et il Sig. Gonoriatore dovrà farne il comando con Edito generale.

Rubr. 62

Nelli Comitoni, e Stimatori delle farne Vaccine.

I Signori Priori, o ierari, Soprastanti delle farne Vaccine, e degli altri ad impostre, prezzi alle medesime, che si dovranno vendere dai Marchari siano levati gli ogni scuro. Le qualita del medesimo farni, e pochi il prezzo secondo la medesima come a loro servir del prezzo assegnato farne tenere note distinta nel marchio pubblica vista, et Marchari non possono vendere la farne ad altro prezzo sotto pena di 25 lire per ciascuna volta contravvenuta; Il Ponicon Sudt sensi siano obbligati far mantenere i Capitoli, che avranno fatto i Marchari co' ha comunato, e tutto ciò, che della medesima non stato promesso, e ciascuno giofa come volesse accusare, che auera la contraria sentenza.

Rubr. 63

Che chi ha franchigia non possa vendere.

Qualsi sia persona, che della Comita uegna presentato, o affrancato, non potrà con tutto ciò vendere beni stabili senza spregiar licenza del Consiglio sotto pena di 25 lire, e della multa della Vendita, che s'intenderà fatta in pregiudicio della Comita, anzi la cosa venduta s'intenda subito confiscata a favore della Comunita.

Rubr^a 64

Pecche Lana, e Lino dati à lavorare

Si dovrà credere; e stare ai Libri de mercanti, o Scrittoire de
Paganis fatti affari de ke Lana, lini, e Canagi, che si daranno à
filare, ò à tessere, ò far altro lavoro, sopra di che si farà
giuramento dello Scrittore, che farà piena prova, e sufficiente.

Rubr^a 65

Pel Fosso che esce da ke Chiocana

Non sia leuto ad alcuno impedir il Corso al Fosso, che esce da
la Chiocana, accio l'acqua possa avere il suo corso libero al-
la volta di Trastevere, e dal cantoni delle Case di Punto del Ca-
renne, e Galino d'Uverzio d'Ronco di Riccio, e chi contrap-
rà in corso in pena di lire 250 qualunque volta, e Riforma, et
il Sif. Poco possa procedere contro questi trasgressori, e inquisizione.

Rubr^a 66

Che non si mettano Basti in giorni di Festa

Si nei giorni di Pasqua, et altri giorni di Feste di Signore, come in
quelle tutte comandate da la Vergine Maria, degli Apostoli, et altri
Santi, nessuno ardisca metter basto alle bestie, ne lavorare colo medesimo
pena di dieci Soldi per volta, e persona, et il Poco non possa dare licenza
rubr^a 67

Rubr. 67. 1.

Ch^e nessuno impresti denari nel gioco

Scabilius ancora che nessuno impresti ad altri denari in qual lungue minima somma nel gioco de' Dadi; ne riceuere per più forte pena di quattro lire di denari di giorno e di notte, ad oggi, et avendo Giurato il prezzo dovrà restituirlo uolendo ancora che gli obblighi e promesse fatte nel gioco non debbano attendersi, ma siano nulla, et prouarle basti l'affiduad un solo Testimonia degno di fede, et il Padre faccia offeruare a chi farà genzil cosa

Rubr. 68

Del termine de Confusione colo Vico

Per utilità e quiete del popolo, e per uanire le differenze fra i Vicini, dichiariamo che ogn' anno si elegghino quattro uomini deputati capaci a terminare, e decidere i confini della Tenuta, da seguire rendentes con ciaschedun Vico, e tutto quello uideranno, e terminaranno gli uomini, coli quali deputati tengansi prima ragione, e si mandi ad esecuzione sotto pena di dieci lire; nel terminare però doveranno detti uomini porre il Segno, siano termini grandi, e murati con calura à spese d'ambie le parti.

Rubr. 69

che

Che le strade pubbliche s'accomodino

Li Vicij del comune eletti j'anno dal Consiglio, o ne abbiano
detto altre volte, faro tenuti visitare le strade di questo paese
e dove conosceranno i pericoli di camminare, ordineranno
che sia fatto, il simile faranno fuor di esse, ma prima che la
Porta della Ripa fin al Ponte di Paglia, e dalla Porta di
Sordine fino alla Radice, quali Vicij j' autorita del Consiglio
te. Stato abbiano facoltà di comandare, tanto dentro, j'ero
fuori a tutti gli uomini forastieri, a perdere col intelligenza
de' li Priori quante potranno portare, nonché il loro ammesso
prudenza e discrezione j'accontentare. Sia detto che
a chi non obbedisse a detti Vicij e loro Comandi, cada uero
di due Soldi j' volta, denendo il Poco, e suo Uffizjali per
Starli tutti l'auto, e fare seguire contro i disubbidienti
sotto pena di 25 lire, e quello che i saidi Vicij spedissero
ne j' il Gattamento delle Strade al Depositorio sia tenuto a
gara sotto pena di dieci lire, altra puro il medesimo lo fara
parte detta pena de disubbidienti j' lo Comit, l'altra parte
parte i Vicij, e l'altra fara il Radice dell'esigione.

Rubr. 70

Che nessuno abbia denuffo.

S'è per mandar la somma potrà tenere in un medesimo tempo due uffizi fuor di loro incompatibili, come V.P. di Prior, o Prostori, o Consigliatore del Salvo, et Esattore del Parizante, et altri impegni, e chiunque gli ritenga cada in posse di 50 lire, che si pagheranno defacto alla somma senza alcuna diminuzione, et il Siffo facendone l'esecuzione auerà la quarta parte.

Rubr. 71

Che il Medio, e Mro di Scuola si eleggano, Consiglio
Scabilius, et ordiniamo, che il Consiglio generale solamente
abbia la facoltà, e piena libertà d'eleggere il Medio, e Pro-
stori di Scuola, et in esso mandare à partito, et inclusi à due
parti di Voti, con dichiararsi in d'Consiglio il loco Salario, e
se altamente venissero ammesso, e eletti tale elezione sia
nula, et inuálida.

Rubr. 72

Che i Sif. Priori, e Depositi non uadino a Ambasciatori
Veruno de Sif. Priori, ne tangono il Deposito dell'Uonne
uogliano poppe andare a Ambasciatore del medesimo ad alun-
sogettò

31

Soggetto, o Comunità, se non uenire presentemente deputato
a tal atto del Consiglio generale, si andando in altri luoghi
di Cinquanta lire da condannarvi, dali Sindici.

Rub^a 73

Che i Priori, e Depositario non comprino Membo del Comune
Statutato et ordiniamo, che se il tempo futuro uerano, che i Priori,
o Depositario possa otte quegli che presterà, o queste estare, ne
ghe, ne g' interposta persona comprare alcuna Tabella, posses-
sione, entata, Provento, o altro mezzo della Comune, o sia mo-
bile, o immobile durante il suo uffizio, che uera di quegli
uacati d'oro, e argento, che contrattare di ogni ualor de quel
garfo de fatto; e tal conuera pur uaglia e uisusno, poche
cuidare, il quale sarà tenuto segreto, et avra la forza portata per

Rub^a 74

Che le Tabelle del Comune, si vendino così:

Decreto del Consiglio gen^a

Parimenti ordiniamo, che assai f' il Comune uenderà le Tabelle
~~del Comune~~, di qualunque sorte, si propongano, dal Consiglio
generale, e secondo si delibererà del medesimo, offrendo
dono, e se si uenderanno altrimenti, l'ato sia grande, nō abbia luogo.

Rub^a 75

Rub. 75

Dello Spedale di S. Lazarro.

Considerando, che lo spedale di Lazarro fuori deha Porta di San Sepolcro e Cagione di quei patronato spetta, et appartiene alla nostra Comunita, come dai Preziosi et antichi Attori, et si faccoglie, deliberiamo a tal fine, che in futuro qualunque saccomandati d'essere ad alcuno senza benza effettuati Conseguo generali, e facendosi in contrario intendendo fatto in pregiudizio della Comunita.

Rub. 76

Ch'che B. che non paghino stare tra le Mura
In le Mura deha Comunita non vogliamo pofsear soltanto
per alunne generazione di Besnate grofo, ne minuto, uo
fra le mura, ai confini del Comune senza benza de B. Pno.
in fatto pene di lento soldi, e franco di Besnate minuto, e unque
soldi, e Besnate grofo.

Rub. 77

Che non si vendino poffezioni nella Bandiera.

Ordiniamo, et espressamente comandiamo, che per uno, o
più Priori, & Consiglio, o in qualunque modo proualeggiato ab
to

to qualche Causa, o colore possa uendere barattare, o in
qualunque modo alienare, ne permettane, o con Portone de-
l'Ufficio, e Seuole aluene cosa statile, o Possessione della
Contea, che sia fra l'Ufficio della Sala, e Forastieri, e se mai
di qualche motivo dovesse alienarsi, non si potrà fare resa,
non si proponga in Consiglio gente, e uera intesa la proposita
per la quarta parte deho Argomento di Voti favoreuoli, e se el-
cune farà contro la forma del presente Statuto, cada defa-
cto da ogni onore, privilegio, e prerogativa della Comunità,
eh'esso corde di chi senza giusta Causa proponesse in
Consiglio una tale proposita, contro di cui il Sijl Gouvernatoro
potrà procedere anche a impunzione.

Rubr. 78

Che non si ruzzoli Cacio dentro la Città
Se alcuno giocherà a surzola con Cacio dentro la Città, caderà
in pena di 40 soldi; e chi faccia guadagnarà lo 5^o partito per
Rubb. 79

Che i Forastieri siano trattati come i Piesani
Statutissimo, et ordiniamo, che i Forastieri, tanto dimoranti righe-
che Conuicini in ogni Causa, tanto Giudici, che criminali d'An-
no

no dato, maleficij, ed altro uengano tratti nel modo, e formate
duono trattare i nostri Cittadini, e Passari.

Rubr. 80

Che non si caui renar nelle Mura, o fossi

Ordiniamo piamenter, che neppure possa cauar Rona uia-
no le Mura deha Città, ne meno nei Fossi del Comune,
ne gettare in esso alcuna sorte d'immondizze, manch'anche
aperto. Paragge, una, & alio fatto pena di dieci lire quin-
cuna uolta, e persone, che contrafari, et il Governatore non
possa altra modo dar licenza, e fine fatto.

Rubr. 81

Che non si giuochi a palla nei Tetti delle Chiese

Poche le Chiese come Casati Dio dica da chi si sia ato-
lio auerst in somma uenerazione, erigetto, et a farsi som-
manti a Cuore il far glielo portare, ordiniamo piamenter, che non
sia leuto ad alcuna persona giocare a palla suanti le tet-
te Chiese, e moltomeno nel Tetto, che sta sopra la Porta
di essa fatto pena di cinque lire piauechiduno, che volesse farlo;

Rubr. 82

Che i Santesi non comprino beni delle Chiese loro.

Proibiamo ancora a ciascun Sante si a uffiziale delle Chiese, o
Spedali, ne da grise, ne per interposta persona il condizione al-
cuna professione, o beni mobili, o stabili, nella di Chiesa, o Spedale,
di servire sia Sante durante il suo uffizio ne prendere affitti,
o servizi di essi sotto pena di Confessione lata, o Pena Venda et
affitti siano de facto nulli, et invalidi.

Rubr. 83

Che non si prenda pesce con Reti, o Martinetto.
Qualunque persona, che prendere particiamente delle Reti,
o Martinetto altri Pezzi di qualunque sorte preso da altri,
o pure brigante dico filo, caderà in pena di dieci lire, et
in oltre doverà pagare il prezzo del Pezzo et Padone, et
insieme col Pezzo portara via le Reti, Martinetto, o filo,
pagará di pena no lire, e restituira la cosa rattenuta al Padone.

Rubr. 84.

Che ogn' uno faccia l'Orto.

Sia tenuto a richiedere di questa offerta d'ingraziarsi a fare un po' o
di Orto, aciuò sopra Seminarii foglie, uio è Cuoli, Lattughe, et al-

tre Ette necessarie con porci almeno artosa cinque Lire d'argento
sotto pena di venti Soldi.

Rust. 85

Pel modo di pagare le Doghe de le Botte.

Ciascun Maestro di Legname, iuero carpentaro, il quale ha
te Doghe de le Botte, dovrà pigliare per ciascheduna Doga
nuova de le Botte tenuta fino intre Some, tre soli bacocchi, da
tre Some in su tre Soldi, uno per ogni una Some di tenuta de
Botte fino a dieci Some, e da dieci Some in su non possino
pigliare oltre di un bacocchio per Doga nuova sotto pena di un
cinque Soldi, e che restituzione del prezzo di più indebitamente.

Rust. 86.

Che non si ritengano Sciami altri

Stabilimmo et ordiniamo, che in Cosa uscirà qualche Sciam
dai Capelli d'altri, et entro che pel Capello d'altra persona
ricercando il Padrone effettivo il Suo Sciam co' suoi debiti
pari, bacile, e altro, secondo il desolito, possa senza pena
ni pigliarseli, come roba sua, et il Padrone del luogo, ouer si ha
ritirato lo Sciam suo, sia tenuto costituito senza alcuna re-
cezione sotto pena di cinque lire, credendosi al Padrone del lu-

Appi vol. solo suo giuramento, e con un' testimonio degno di fede, che
l'abbia veduto uivre.

Rubr. 87. et ultima

Che non possa estrarre fino dalla Tenuta.

Finalmente ordiniamo, che nessun Prete, o Forastiero abitante
in questa Città ardisca, o presuma vendere ad alcun forastiero fi-
no d' Erba, che si far coglie ne Prati del Territorio, e portar fuori di
esso sotto pena di Sudie di l'oro da pagarsi indispensabilmente, che
perduta delle Bestie, che lo trasportaranno, intendendosi per se
ogni volta voltareno le Sieche che la Città, e saranno fuori del Pra-
to, oue si carezzasse il fiore, e ogni uno possa fare l' emulo-
no, e guadagni la terza parte di detti animali, e penne.
Si tutto sia detto a gloria del Consponente Dio, della Gloriosa
 Vergine Maria, e di tutti i Santi Protettori di questa Città, e
utile, e buon regolamento de' Popoli della medesima. Amen

Fine del Sesto, et ultimo Libro dello Statuto di

Regnando.



Capitoli del Danno d'ato d'ess...

Uma Comta d'Acquapendente

Danni manuali

Numero primo

Uno frutto domestico in Chiuse, Vigne, et Orti; da-
no, e pena

Qualunque persona dari danno manualmente in Vi-
gne, Chiuse, et Orti altriui nel Listretto a cogliere uno, o
frutti domestici di qualunque glio sorte dal primo Marzo à
tutto l'anno incorra in pena di due quattro applicati
metà al Dannodato, e suo rappresentante, l'altra metà al Ca-
rone dannificato, et inoltre paghi il danno da stimare
dai uomini pubblici colta Citazione de la parte di udere stimar-
re il giorno, et ora certa; et in ordine all'udire si presta
fede

fede al Padrone Dannificato, sua Famiglia, e servitores, che
abbia quindies anni finiti

Q. 1.

n. 2.

Ortaglie

Qualunque Persona darà danno manuamente a cogliere
Ortaglie d'Ogni sorte, et in ogni tempo, caschi in pena di due
Scudi applicati come sopra. Ortaglie doveranno dichiararsi da Renti.

n. 3.

Castagne domestiche, e frutta.

Qualunque persona darà danno manuamente a cogliere Castagne
non, et altri frutti domestici in Campagna aperte fuori del ristretto
dei Vigne caschi in pena d'uno Scudo applicato come sopra,
et essendo tali frutti in terras ne uada la metà della pena, poiché
che detti frutti non siano in terras neke, tradi pubbliche, nel
qual caso non vi sia pena alcuna.

n. 4.

Frutti Selvatici

Chiunque coglierà, e toglierà frutti Selvatici ne beni altri
dentro il ristretto delle Vigne cadi in pena d'uno Scudo, e per
la metà applicati come sopra.

n. 4.

N^o. 5^o

Baccelli, e Legumi.

Chi coglierà, o toglierà Baccelli, et altri Legumi d'ogni sorte
dentro il ristretto dehe Vigne caschi in pena d'uno Scudo, e fuori
del ristretto d'uno Scudo apprezzati come sopra

N^o. 6^o

Broccoli in Vigne, Chiuse, et Crt.

Chiunque passerà, o entrerà in Vigne Chiuse, et Crt altrui
ancorchè non vi fosse danno del pmo Novembre à tutto l'anno
caschi in pena d'uno Scudo, e d'altri tempi Scudi due, o se
sare persona solita à far danno, e ciò si riconoscerà dalla
triplicità dehe accese caschi in pena doppia.

N^o 7^o

Broccoli in Seminati, e Prati

Chi passerà per Terre altrui d'qualsiasi sorte Seminati, e
Prati dal pmo Maggio fino saranno sgombrati di Prati caschi
in pena d'uno Scudo, e se d'esse Terre saranno arato le Strade,
mentre gli altri non siano praticabili, non arsi possa fessar
comodamente, non incorra in pena alcuna, el in ciò si farà
alla relazione de pubblici Stimatori colla Acciazione comune.

N^o 8.

Trouato con frutti Danno, e pena.

Chi sarà trouato nel ristretto deha Vige con frutti domestici non avendo possessione con simili frutti in detta contrada, ne reprouando esserli stati dati, o colti con licenza caschi in pena del primo Capitolo, applicata d^e pena al Repartatore, non giustificando dove l'alberia colti, e confessando, e giustificando dove l'alberia colti s'applichi la metà deha pena al Repartatore, l'altra metà al Padrone dannificato, al quale dovrà emendar si ancora il danno.

N^o 9 -

Alberi Domestici

Chi guastara, o farbara Alberi domestici, sopra de' qualifiani Viti, e chi Scorticara Meli, Noce, Cassagni et altri simili caschi in pena di Sudigattro per ciascun Albero, e uscheduna uolta, e nella stessa pena incorrino: Tintori, trouandoseli le d^e Scorte, e non giustificando dove l'abbiano anche, o comprate; applicandosi

N^o 10

Scorticare Meli, Oppi, Salci, Alueni, Elici, o Simili

Chi taglierà, o Scorticará, o guastará ali d'ogni sorte Oppi, Alueni

Alben, Eli, et altri Alben simili, caschi in pena d'uno Sudò per
Alber, e p' uolba et essendo d'Alben in Vigne, e Chiese, e Castello
d'Vigne, caschi in pena d'uno Sudò da applicarsi come sopra.

N° 11

Alben da Edifizio

Chi taglierà alben da Edifizio d'ogni sorte caschi in pena d'uno
Sudò p' uscire d'Alber, e uolba, mentend' alben piano deke grossorza
d'un Corrente, e p' qualcunoglia ramo grosso uno Sudò da applicar.
Si come sopra, e se siano tali si crederà al Dannificato, o a chi ac-
cusara con giuramento

N° 12

Frasche Pali, & Paluscelli

Chi toglierà frasche dentro il Castello delle Vigne, caschi in pena
di cinque giuli p' Soma, et saranno legate in pena doppia
di trenta baiocchi p' fasciootto Soma, et chi tirrà Paluscelli, Pali,
o Canne dentro le Vigne, et altri caschi in pena d'uno Sudò p' fo-
ma, e d'uno Sudò p' braccata, e metà della pena d'uno Sudò
cadera chi toglierà Pali nuovi da ke marchie, e altroas, uo p'
Soma, e p' uscire daen fascio baiocchi cinquantat, e possono es-
sere accusati ancora p' le strade non giustificando dove fanno

cancaio; o' pigliati; e non avendo Vigne già contrada dove saranno
trouati; et accusati; sia incumberza dell'Albergato giustificare dove
l'abbiano pigliati; e cancaio.

N^o 13

Paglias, o Fieno.

Chi toglierà paglia da Paglian caderà in pena d'uno Sud
di Soma, e 50 baciacci gradi, e due gradi di Sacco, bracciata; e
altra simile quantità, e ne ha l'uo baciacci cinquanta, dimi-
nuendo la pena per rata, e chi torrà fieno in Prati, o Chiuse ca-
dasi in pena di due Sud di Soma, et uno Sud di Bracciata da ap-
plicarsi come sopra al primo Capitolo.

N^o 14

Erbas in Vigne, Chiuse, et Prati

Chi farà Erba in Vigne, Chiuse, Prati, et Prati altori, e foglie in
Cannelli del mese Marzo fino à tutto 8 ore caschi in pena di
Sud di due, et Erbe levate da Grani, e Seminati dentro e fuori le
Bandite di Vigne in pena di gradi cinque, e chi farà herba
ne grani e fra l'erba saranno trovate spighette di grano e si fin
pena di un gradio di Spiga fino al numero di quindici spighette, e
oltre in più in pena di due Sudi da applicarsi come sopra.

n^o 15

N° 15

Regua dal suo Corso
 Chitieraria l'Acqua dal suo Corso caschi in pena di due Se-
 ri da applicarsi come sopras.

N° 16

Strade, e Siepi

Che li Padroni delle Siepi vicino le Strade Comuni, e non
 vicinali debbano auere Storpati dentro il mese di Maggio
 in modo, che vi si possa passare comodamente a la
 ual, o con Ceston con levarle le frasche dala medesima
 sotto pena di cinque scali da applicarsi all'appaltatore
 del P.P., e possono essere accusati ogni quindici giorni fin
 che in effetto l'aueranno storpati, e le frasche saranno
 scassate, obbligando gio l'appaltatore far bandiera
 dal Trombettar il primo Maggio, e farne appari re-
 lazione in Segretaria dha Comta, altrimenti non po-
 sa effigere la pena.

N° 17

Bandita generale

Qualunque persona sia trouata a far legna nella
 Band.

Bandita generale, non facendo costare auerci auuto la
parte, caschi in pena di Sud' tre & Ferrato, ogn' uolta più
questo de' due grossigiani: corrente da giustificarsi come if
e di Sud' due & Somas da applicarsi la pena la metà
alla Comta, e l'altra metà all'Appaltatore di danni;
e possino essere accusati anche dentro la Città.

N° 18

Lose, Barbati, e Maglioli

Chi torri lose nelle Vigne, Chiuse, et Orti caschi in
pena di due Sud; e chi torri Barbati, e farà Maglioli
in Vigne, Chiuse, et Orti altri, incorra in pena di Sud'
di tre uolte, e da dieci Barbati in su, in pena doppia
da applicarsi come sopra, e possa essere accusato anche
per strada, non facendo costare dove abbia auuto di Barbati.

N° 19

Casa studiosa pena doppia.

Che le Penne raddoppino succedendo il Capo di notte, o Stu-
dioso, e le penne non applicate s'intendere sempre la me-
ta' al Padrone dannificato, e l'altra metà all'Appal-
tatore del danno dato.

N° 20-

N° 20.

Si creda al Padrone con giuramento
 Che gli Padroni accusando con giuramento siano creduti;
 et anco la Sua Famiglia, e Servitri, avendo questi giuramenti finiti; cioè la famiglia, e servitù.

Bestie grosse

N° 1

Si creda al giuramento.

Che tutti i danni, che daranno le Bestie grosse siano creduti al Padrone pienamente, che accusano con il suo giuramento, come anche a lui di lei Famiglia, e Servitri pur se gli ultimi abbiano giuramenti finiti off.

N° 2

Bestie grosse in Vigne, Chiuse, et Città

Qualunque persona darà danno con Bestiaglio di qualsiasi sorta in Vigne Chiuse, et Città altri del giorno Marzo fino al primo di Novembre ecclesiastici, ciascuno in pena di Sudore due per cada una Bestia, ma non più di Vigne d'uno Scudo di Bestia, e d'altri tempi pena

pena d' uno Scudo, e per i soli cingue giuli da applicarsi
la metà al Padrone dannificato, l'altra all'appaltatore.

Palare, e Canneti

N^o 3. Per ciaschede bestia sarà trouata à dar Danno per
Canneti, Palare, e Poloneti ne uadai di pena uno Scudo
di Bestie, quando però non siano da Pariti dichiarate
Macchie grosse, da applicarsi come sopra.

Oppi Salci, et altri Alberi

N^o 4. Per ciaschede bestia trouata à ridever Oppi, Salci,
et altri alberi piantati, et innestati uno, due, o tre anni
in Chiese, Vigne, et Orti, paghi di pena d'ogni tempo uno
Scudo, et essendo di alberi secchi in pena doppia.

Trani, Biade, e Legumi

N^o 5. Per ciascheduna delle iudee Bestie trouate à dar
Danno in grani, Biade, et altri Legumi, Canage, Lino, e simili
dalla Semente fatta Semente fino al primo di Marzo, paghi
di pena giuli tre, e d' poi fino alla raccolta giuli
sei, e le Bestie Arzillanti, e Pocheroni, che in tempo di mi-
stura sogliono andare detto ahe Cuache, paghino la pena
statutaria.

Stoppiere.

Stoppie piene

N^o 6 Per ciaschede Bestia trouata a dar danno in Stoppie con Cordelli paghi un quarto di pena, et se vi sarà relazione, che nel Cordello vi sia d' danno e tre giuli fatto da Bestie della medesima Specie, che ci si trouano, e nel termine di dieci giorni, paghi bajocchi cinganta per bestia appresso.

Pagliari

N^o 7 Per ciaschede Bestia suddetta trouata a dar danno in Pagliari di paglia, o di fieno, ne uada di pena tre giuli, et se sieno forati, giuli cinqne, et in Vigne, Chiuse, et Ortis d' uno suolo applicati come sopra.

Prati

N^o 8 Per ciaschede Bestia trouata in Prati dal primo Marzo sino, che saranno sgombrati da fieni ne uada di pena angue giuli, e s'intenda il tempo fino al 20 di Luglio, non comprendendosi in d' terminarsi Prati, che s'ogliono falcarsi suadere.

Barcare, Cordelli, e Mucchi di Fave

N^o 9 Per ciascheduna doba suddet Bestie trouata a dar danno in Barcare di grano, o Cordelli, e mucchi di fave, Orzo, e simili in Vigne, Chiuse, et Ortis, ne uada di pena due ludi.

et in altri luoghi uno scudo da applicarsi come sopra.

Bandita generale

N^o. 10 - Per ciascuna delle suddette Bestie trouata nella bandita generale, ne uada di pena giulj tre, e se le d^e Bestie saranno forestiere, la pena rad doppi.

Castagne, e Plianda

N^o. 11 - Per ciascuna delle Bestie sudd. trouata a dar dentro a Castagne domestiche, Saluatiche, e Plianda fagi di Vigne, Chiese, et Orti, ne uada di pena baiocchi dieci, et in detti luoghi giulj tre da applicarsi come sopra.

Arroccchio in Prati

N^o. 12 - Per ciasche Bestie suddetta, che arrocchierà Prati dalli 15 Aprile fino, che saranno sgombrati per fine, ne uada di pena baiocchi dieci.

Bestie minute

Pecore in Vigne

N^o. 13 - Per ciascun Brano di Pecore, et altre Bestie minime trouate in Vigne, chiese, et Orti dal 1^o Marzo fino al primo di Novembre esclusivo, si paghino di pena due Scudi.

" ui danno, non ui far pena di applicarsi come sopra.

Trani, Biade, e Legumi

N.^o 5 - Per ciaschedun brano di bestie minute trouato in
grani, Biade, e Legumi di qualunque sortez ne uada di pena uno.
Sudo in Vigne, Chiuse, et Orti, e fuora di di luoghi del primo tem-
po à tutto & tre cinque giuli, et in altri tempi la metà da appli-
carsi come sopra, e trouate d'Bestie in Prati dal primo Marzo fin-
no che saranno scontate, ne uada di pena baiocchi cinquanta.

Porci in Prati

N.^o 6 - Per ciasche Porco come sopra al fijo & trouato in Prato
dal primo Marzo fino al 15 di Nibro ne uada di pena giuli cinque
et altri tempi la metà senza speranza di diminuzione da ap-
plicarsi come sopra.

Porci in sie

N.^o 7 - Per ciaschedun brano di Porci trouato à dai danni
in sie prodate, o no, pur che quechi non siano in strade, ne
uada di pena due Sudi d'ogni tempo.

Fave, e Legumi ammucchiati

N.^o 8 - Per ciasche brano di bestie minute trouato à dai danni
in Fave, et altri Legumi ammucchiati, e rifiutati in qualunque tem-
po si paghino di pena due, e da brano in su, à cinque prorata
Capre, Porci, et altre bestie minute in Bandita quin-

N^o. 9 - Per ciascheduna Bestia Cervina, e Porcina trouata a
dar danno nella Bandita generale ne uada d' pena in ogni tem-
po cingue giulj, e per ciasche brano di bestie minuti non nominati
giulj cingue d' ogni tempo da applicarsi come sopra, e a questo
posta acciugare, e l'accusatore guadagnarà la questa parte
della pena, che spetta alla Comunità.

Capri, Porci, e bestie minute in Castagne, e Thieranda

N^o. 10 - Per ciasche bestia Cervina, e Porcina, che darà danno in
Castagne domestiche, o Selvatiche, o Thieranda si paghi di pena
giuli tre per bestia grossa, o piuola, che sia pur che non sia di lat-
te, e per ciasche un brano di bestie minuti trouate in Castagne, e
Thieranda ne uada di pena uno lindo applicata come sopra.

Panno dabo d' notte, e stridoso.

N^o. 11 - Che le penne raddoppino essendo cato di notte o Vradito,
e le penne non applicate s'intendono sempre la metà all'applic.
Pinnote, et altra al Padrone dannificato in qualche caso.

Arrocchi in Prati

N^o. 12 - Che arrocchando Prati tali 13 ferite fino saranno dom-
brati incortino in pena di baicchi cinq[ua]nta j branci, e da
branci in su, o in giù pro' lata.

Universali

Bestie grosse, e minute quali

Nº 1mo Bestie grosse s'intendono Vaccini di qualunque
sorte, Caueline, Somarines, Bufaline, Porcini non Lattanti,
e simili, che pasino sei mesi, e sotto sei mesi s'intendono
bestie minute. Le Bestie minute s'intendono Pecore, Ca-
pre, e simili, et anco i Porci di mezz' anno in giù, pur che
non siano Lattanti.

Branco di Bestie minute quale

Nº 2 - Per Branco di Bestie minute s'intenda il quin-
to di quindici bestie

Frutti domestici, e salutari quali

Nº 3 Frutti domestici s'intendono Uva, Melo, Pera, Agrumi
nestri, Mandole, Persiche, Fichi, Brugne, Ceraso, Nocchie,
Monache, Biruccoli, Mori Alpi esistenti in Vigne, Chiave,
et Orsi, e simili prodotti dalla natura solamente, e se detti
frutti domestici faranno in campagna spetta, e fuori del Ci-
stello dehe Vigne, ne uada solo la metà della pena, et in
ogni caso de frutti non specificati, se siano domestici, o salutari

57

Referzione di danno, opera ad arbitrio del Dannificato.

N^o 6- In tutti i casi di danni dati, e fatti questi si devono sempre intendere, e rifare al Padrone Dannificato secondo la stima da farsi da pubblici stimatori in ogni caso, e si debba riferire del Danneggiante, quando il Padrone non vuole la pena, il che farà in arbitrio del Dannificato, e sempre con l'azione del Dannificante, Salvo sempre i suddetti Capitoli —

Porci in Vigne si possino ammazzare

N^o 7- Che gli Porci trouati in Vigne si possino ammazzare senza inciso di pena alcuna, e debbano questi portarsi in Palazzo alle Logge, dove staranno un giorno intero essendo conosciuti dal Padrone, e non essendo conosciuto finito in tal caso farne padrone il Dannificato.

Cani in Vigne, Chiuse, et Ortì

N^o 8- Che tutti i cani, che saranno trouati in Vigne, Chiuse, et Ortì dove siano visti da potersi da medesimi uccidere senza l'Onus al Collo lungo almeno un piede dall'Uso, d'Agosto fino saranno vendemmiate, e lasciato in pena d'una lira, da pagarsi dal Padrone del fane, e si possino in oltre ammazzare senza inciso di pena alcuna, come sopra.

Inguia

Inquisizione termino un Anno

3163

N^o 9 - In qualunque Caso Soprad.^o d'anno dato, o fatto si possa procedere anche per inquisizione ad istanza della Parte dannificata, costando già prima del Danno, g'china da farlo da Stamati pubblici senza Citazione alcuna, et in t' inquisizione s'intenda il Danno provato g' un testimonio degno d' fede, et in ciò si spiegherà la risoluzione del Consiglio Segreto.

Bestie Forastiere

N^o 10 - Che sia leuto a chi si sia condurro infitta Bestie forastiere, che si trouaranno a dar danno fuor d' essa.

Licenze

N^o 11 - Che circa le licenze fra i Parenti si osservi lo Statuto, e fra gli altri debbano queste esser date in Scriptis un giorno precedente all'Arcaja, sotto scrittura dell'agg. del R. D. o del notaro.

Ufficio del Danno dato, dove, e da Chi

N^o 12 - Che l'ufficio del Danno dato non possa servitarsi dall'Acciuffiere Criminale, ne in Palazzo di giustizia, e che l'appaltatore non essendo Notaro debba tenerlo con distinzione il luogo d'Uff.

Orti quali

N^o 13 - Circa gli Orti ogni qual volta questi non siano deminuti

minati con Erbe Domestiche, come insalata, Lanzo, Cipolla,
e altre simili Briglie, et in ordine agli Arti siano p*re*p*ar*ate
qualsiasi luogo, non per uada se non la metà de'heb pena
in qualunque caso di Bestie, o Personae.

Padri, Madri, e Padroni, e loro Figli, e Parzoni
N^o. 14— Che: Padri, e le Madri siano obbligati di dare i dati
delli loro figli, e figlie, et i Padroni, e loro Parzoni, se questo sub-
bito ricevuta la Notificazione dell'Accusa non protestasse-
ro all'Appaltatore non dover dare cosa alcuna al Parzone,
e ciò nelli danni. Prudosi solamente, ma negli altri casi
siano sempre obbligati, et in caso di protesta, l'Appaltato-
re possa far assuonare subito il Parzone accusato.

Dove, come, e quando si riuestra

N^o. 15— Che contro quelli saranno accusati si possa esigere
liberamente fino alla somma d'uno Scudo quindici giorni
doppiodatata l'accusa, o volendo esigere più, dovrà far fot-
to di uera la lista al Sig. Giurevole, e la mercede fia di die-
ci baiochi per lista, ancorche ui fossero più, e diversi nomi,
et l'Appaltatore abbia tempo un anno doppo la sua con-
dotta a rimuovere l'accusa, qual tempo passato, e non es-
sendo

3154

sendo le penne riconosciute, ne essendosi promosso il loro contenzioso contro l'Accusato, non possono più esigere d'esse, e siano devolute alla Comunità.

Prati come si faccino

N^o 16 - Che ad alcuno non sia leuto, né possa far Prato,
se prima non avrà fatto riferire in Actis dagli Stimatori
pubblici se il Terreno sia atto a porfi di prato, e successiva-
mente deua farlo bandire di Prato dal pubblico Trombettario,
e biffare dal Balio con farne fare dall'uno, e dall'altro la
loro relazione negli Atti finiti.

Obblighi del Compratore

Libro Sigillato - N^o 6^{mo} Che il compratore del Danno dato debba fare un Libro atto di farlo sigillare col Sigillo magistrale
della Conta cartolata del Segretario medesimo, nel quale debba notare tutte l'accuse, et Inquisizioni, uolgarne, et andare
nel Margine de' accusa, et inquisizioni, la Notificazione, che
si mandava all' Accusato sotto la pena della qualita de' danni
a parte del Signatario, blam.

Copia d' Accuse

N^o 2^o Che il compratore del Danno dato alla Chiesa del

Che si debbano tenere i Guardiani

N^o 5 - Che il d^o Appaltatore sia obbligato tenere almeno due
 Guardiani, quali siano creb^e unitam^e col giuramento, et apparato
 col pegno, o Testimonia, et a questi sia dato il giuramento di es-
 citare fedelmente il suo uffizio dal Seg^o dho Com^t, o dall' Atto
 Anno Civile al principio d'ogni mese, e questo fra le Città, da
 un piano le Guardie, altrime facendo, l'accusa date da questi
 siano fatte tutte quale appartenza d^o Appaltatore solamente, e neche
 accuse de forastieri si osservino le Capitolazioni, e costando
 che l'Appaltatore non tenga Guardie, sia obbligato a tutti i
 danni, che si faranno nel Territorio.

Pen^a doppia all'Appaltatore, e sua Famiglia

N^o 6 - Essendo in qualunque modo accusato l'Appaltatore,
 sue Bestie, Famiglia, o altri d^o suo Servizio attualez casti-
 nello pena d'egoria in ogni Capo, e volta.

Facoltà del Consiglio Segreto

N^o 7 - In ogni caso non proceduto ne presenti capitoli, il Con-
 seglio Segreto abbia la facoltà di procedere, e risolvere a gli-
 chiestas di Chi si sia, et l'Appaltatore non possa celare,

accusa

Accuse si possino difendere

N^o 8 — Che sia leuto ad ogn. Persona danneggiata poter difendere l'accusato in qualunque modo, e possa farlo nell' termine però di tre giorni dalla notificazione dell'accusa. L'accusato avrà ammata con porre la difesa d'ictis ~~le~~ mod. Notificazione, che gli farà fregno d'ak Appaltatore, et in tal caso la pena dovrà rimettere con farli pagare solamente due quili g' Sudo, secondo la pena intera senza diminuire, o levar la parte del Dannificato, e lasciando gli accusati pagare d'abolizione d'accusa subito, e prontamente, con giustificare d' repugnanza sua ad arbitrari del Appaltatore ammettere d' difesa in ogni caso ne sia obbligato ammetterla passato d' termine assegnato a difenderla.

Pena de Guardiani

N^o 9 — Che i Guardiani commettendo Barattarie, o non accusando, o facendo accuse false caschino in pena d' tre habiti difordi, o d' 125 mta da applicarsi la metà al Contad, l'altra metà al Giudice seguente, salvo la disposizione de Bandi generali, alii quali s'intenda subordinato lo presente Capitolo.

Notificazione ai Padroni dannificati

N° 10 - Che l'appaltatore del danno del fio tenuto no-
tificare ai Padroni Dannificati, subito ricevuta, che si ha
di ciò fio danno, ad effetto poiano farlo riconoscere, e stimare
in tempo opportuno con citazione pero del Dannificante, altrimenti
mentre l'isso appaltatore sia tenuto a detto danno.

= Proposita capitula facta y Per illas P.D. Jacobus Giannettas
I.V.O; et Excellentem D. Olivam Deputatos Letta; et approbata
fuerunt in Consilio Secreto publicis Comunitatis et quipendij habito
sub die 19 Februario 1684 = Alexander de Pontibus Secretarius =

Pie 23 Febr. 1689 - In Consilio Secreto habito sub hie die
regari
dannificati resolution, et declaration, Quod in istate quae annunc
teri ad predictam pene in damnis manualibus et ita —
Alexander de Pontibus Secretarius —

= A piedi di D. Consiglio Segno sotto il D 23 Novembre 1689
fu risoluto, che in Piandici castagno Salutiche y fatto
il giorno di S. Angelo d' settembre non per uada pena diana
ai Bestiari, se ui saranno trouati, ma solo si pochi il dan
no al Padrone = Aless. Ponti Segno

= A d' 19 Gen. 1692 - Danni in Camporil, o Piandici

3187

vere d' due Signori della Comunità da chiamarsi Secondo
la pluralità di Voti di med. Consiglio. N° 5. confermorno
la prima. Addetta - N° 6. Moderorno, Dicono che non
frendo danno cada in pena d' 850 dal primo Novembre 2.
tutto Febbre, e dal G. Marzo a tutto g. bre d' uno Poco, benché
non faccia danno. N° 7. Confermorno, trattandosi già del Consiglio
dei Picci, et i Prati dovranno esser scontate a tutto l' anno. E
fatto, altrimenti l' intenzione fonda si n° 8. confermando
dicono che la prima venga pagata, e ad ogni istituzione
fruttuosa anche finora almeno a metà all' Appaltatore e qual-
cianoche cosa si per me capiti. N° 9. Confermorno. Deter-
ranno, che se il Consiglio di Viterbo si mette ne quel ufficio
di non uscirne, o di non andarne, non quanto al Di-
stretto Sotto Città come si legge al n. N° X. confermorno, e
dicono, che circa la quarta valuta dare dicono, e
grosseramente un Corrente si tratta al giuramento d' due
Signori pubblici. N° XI. Confermorno, et aggiungono, che
chi farà tal giuramento dichiarerà che c' è alcuno capito in pena
doppia, e si credere al Consiglio con giuramento, e chi
avrà a dire di far Verso che, e Tal in Mackie altri inor-

re in penas di due giali p' pertica, e si creda ai Padroni; e

Guardiani in caso fossero trouati questi ai tagliare, o portas-
sero via, e 8.50 p' Tomo d' Sali applicata come sopra: n. 13-

14: 15: e 16: Confermorno; n. 17 Confermorno, et aggiunsero,
che condinendo Bestie altrui senza giustificare l'autorita
parte, in corra neha metà dha pena p'utile, se ha reha

Tomadhe legno = n. 18 Moderorno la pena gla metà =

n. 19 = Confermorno, e nel caso di notte, e studioso inten-
don, quando il Dannicante tenesse qualche dano ai fatti la
guardia p' annisarle dha venuta deli Padroni, e tenendole,
s'intenda tenuta p' questi effetti. n. 20. Confermorno.

Bestie grosse

n. 21: 2: 3: 4: 5: 6 Confermorno. n. 7. Confermorno, et aggiun-
sero pena do spia ai Paglieri di fiore: n. 8. confermorno, e dicono
che i Prati dover' essere sombrati come al n. 8 danni di Bestie
grosse: n. 9: 10: 11: Confermorno. n. 12 Confermorno.

Bestie minute

n. 13. Confermorno auer' luogo solamente neha Peure, non neli
altri. Bestie minute 1. Confermorno. 3 confermorno compre-
seui ancora le Capre = 4° Confermorno. 5° Confermorno, et aggiunsero
de

che seguendo il Danno in Nigro Chiese, et Gis con le prese
offerui il Capit^o 2^o = 6. confermorno, 7. confermorno, & dichiaro-
no, che non essendo braco inter la pena uide profata. 8. e 9.
confermorno. 10 confermorno, & dichiarono, che Bestie minuti-
scano solamente le Peccati. 11. confermorno. 12 confermorno,
e replicano circa lo Sgombrare dei Crati si operui il Capit^o quarto
de le Bestie. Pross.

Universali

N. pmo Confermorno, e si riferiscono circa alia qualita che Bestie
minuti alia disposizione degl altri Capitoli = 2^o confermorno, &
dichiarono i fratti domestici oltre quegli espressi ne' paragrafi
tali, s'intendano quegli prodotti da la natura, e dall' arte, tanto
congiuntamente, che Separatamente. 3. H. confermorno. 5^o con-
fermorno, et aggiungono, che Danno Padre s'intenda ancora fra
le Bestie aueranno il campano atturito, salvi altri Capitoli
che dispongano sopra tali materia. 7. 8. 9. 10. 11. 12 confermorno.
13. Moderor no, e dicono, che in qualunque cosa, tanto di Dan-
ni manuali, quanto che Bestie di qualunque cosa, avendo
relazione sempre alle presenti Capitoli, debba il Padrone accusare
i Guardiani giurare per la validita' de' decreti nell'atto

istesso che lo daranno, senza che possino presendere di pigliare
e giuramento d'esso dato l'accusa, anche y minimo intervallo
d' tempo; altrimenti l'accusa si intenda nulla quando sia dato dal
Guardiano, o Guardiani a parte d'Appaltatore solam^e, quando
so' ora ciò non intervenga colpa del Ladrone dannificato.

Oblighi del Compratore

1^a Che l'Appaltatore del Danno dato debba esercitare d'
Avvertito y messo d'un pubblico notaro, ch'esserà degutare
nel principio del suo uffizio, qual Notaro dovrà fare un Libro
cartolato, e Sigillato coll'Ufficio di Pubblico, nel quale dovrà Egl'
solo, e non l'Appaltatore scrivera tutto l'accusa, che verranno
a la giornata, come anche tutte l'Inquisizioni, che si faranno
a causa di danni dati, et in margine de l'accusa, al Inquisitor
notare tutte l'informazioni, che il med. Notaro avrà spedite uscite
giornata de la spedizione, e celazione del Bando, d'averlo inti-
mato, come si dirà in appresso in altri capitoli, ulteriormente tut-
te l'accuse, et Inquisizioni siano nate a parte d'Appaltatore
e not dei Padroni dannificati.

2^a Che l'Appaltatore sia tenuto, et obbligato tenere continuamente
due Guardiani, quali debbano nel proprio d'loro ufficio, e susseguen-
temente nel proprio d'ogni Mese ricevere dal Consiglio la fonte d'esercita-
re leggicamente il loro ufficio con precedente bando de loro nomi, el of-
ficio

ficio, quali Guardiani debbano nel termine di tre giorni dal d^o che
 aueranno trouato qualche persona a dar l'anno portare l'Accu-
 sa al notaro del Dannodato, altri m^o celi d'ogn'arzone tanti, al appal-
 batore, che ai Dannificati contro i prete si dannifich; et a d^o Guar-
 diani si presti fed^o uniti, e separati con segno, o Testimoni, e non
 altamente de non tenendo l'aff^o. I due Guardiani, siano non solonat-
 le tutte l'Accuse, e parte del l'aff^o, plamente, e non dei Dannificati,
 ma di qui sia tenuto esso a tutti i danni, che si faranno per l'Imbarco;
 dichierando, che d^o pubblica l'Accusa, i danni sia tenuto, e qualcon-
 po non citterà d^o due Guardiani, in modo, che vandosi il l'aff^o, che
 qualche tempo, de li terra siano ualide l'Accuse, e quel tempo
 de non li terra siano innalide; e se si d'asse altro l'aff^o, che d'asse
 il giuramento ai Guardiani nel principio del mese d'Avilun d'lo-
 ro si partisse, o fosse trangusto del servizio tanto del Appaltatore
 che da Superiori maggiori, e quei de suo manento, e qualcun
 gioia a l'ira causa in modo, che porrebbe qualche parte del l'aff^o,
 nel principio di quale anche giurato come sopra con svarie
 testate un solo un solo Guardiano, e che gioi faccendo fo ben
 nullo come sopra si è detto, possa l'Appaltatore ad istanza
 del Accusato essere affetta dal Giudice a pagiaro il giu-
 ramento, se fino al m^o seguente, nel quale doveranno
 i Guardiani giurare come si abbia veramente trouati
 due Guardiani, e chiedendo di giurare i vecchi trouati
 e di specificare i loro nomi, si intendono l'Accuse make
 come se non si auesse fenuo. Vandosi l'altro l'aff^o, che non
 fenerendo l'Appaltatore d^o due Guardiani fesser d'auerda

Padova

Padroni de' Beni Riccuse, s'intendano valide i queste Causa.
valide j' i Padroni dannificati, et a favore d' l'appaltatore se-
lamentare j' la metà della pena, poichè se esso tenesse due
Guardiani, faria più facile l'mediare ai danni, et i Danni-
ficanti potranno più volte esser trouati a dar danno, et in
Consequenza più puniti, et l'appaltatore in questo Caso po-
trà conseguire l'intera parte d'ha pena.

3º Che il Notaro dell'appaltatore sia tenuto a richiesta
di qualunque Accusato dar gratis Copia d'Accusa, et In-
quisizione ad effetto di per sé difenderse, e non dandola
nel termine Competente a difendersi si intendar pugna
l'Accusa, et Inquisizione j' parte dell'appaltatore, et
in Caso che pugnasse la difficoltà, se il Notaro l'ha voluta da-
re, o no, due l'accusato avanti scorrà il termine Com-
petente farre istanza negli Atti Civili d'Ufficio con
Citazione all'appaltatore, benchè fatta adesso j'adesso, altrimenti
si veda all'Ufficio del Notaro.

4º Che l'appaltatore j' merzo del suo Notaro, li comunica
l'accusa, debba far qualche Notificare j' merzo d'Balio
all'istessi accusati in persona, se si potranno avere sopra
di che si erida al Balivo, altrimenti al Capo d'ha loro
abitazione in mano de Domestici, e quando non abbia

Far in acqua pendente, si possa d'intimazione fare in mano
 de loro Padroni, quando l'abbiano in difesa, e s'intenda va-
 lida, se non avendo no Cosa, ne Padroni in questa Città;
 si dovrà fare in mano del Procuratore de Poveri deputato
 nella Tabella annuale d'he Comta, o infisa d'esso Procurator
 in mano de Domestici, e questa intimazione si faccia nel modo
 a modi detti di sopra nel termine di giorni tre doppo
 date l'acqua immediata. Seguenti, cioè a dare l'intimazion
 in mano al Balio, et in questo si creda al notario del Ban-
 no dato, et il Balio abbia tempo tra altri giorni ad eseguirle
 quali termini passati; e non essendo eseguita come sopra,
 il Dannificato, et appaltatore non abbiano alcuna arzo-
 ne contro l'accusato, e g'ha iouere, che riapre uno si di-
 fenda dall'accusa, che g'ha qualcuno che lo possono effe-
 ringire, abbino gli accusati cinque giorni di tempo a di-
 fendersi doppo il giorno d'intimazione, qual termine
 passato non far più tempo alla difesa, e foggiacciano gli
 accusati che penne contenute ne presenti segnoli, senza
 che possano in modo alcuno disolparsi, che il detto ter-
 mine di cinque giorni possa prolungarsi altri due giorni

in modo, che in tutti faccio sette giorni, quando si dovesse il f.
so, che la fud^a intimazione si mandasse al Procur^o de po-
ueri, come si; et quando riguardo in qualche modo agli ac-
cusei far leuto al Padrone poterli difenders dentro il f.^{d.} se-
mine l'aspettuaran^d, con desciuere la difesa a tempo dell'im-
quisizione, o farla sotto l'accusa del Notaro del Danno dato
in loro fotostorizzazione, o testimoni, et in questo caso pagando gli
Avvocati subito due giuli per cada d'ha solita pena contenuta
nei presenti capitoli all'appaltatore d'^lDanno dato;
S'intenda esserli rimesto tutto il resto deha pena.

5^o Che l'appaltatore non possa riacuotere alcuna parte
di pena a se spettante, se prima l'accusato non portare
la quietanza d'^lDannificato, qual quietanza dovrà stare
presso il Notaro del Danno dato, altrimenti che l'appaltatore
fia tenuto del proprio a soddisfare il Dannificato deha sua
parte di pena, onero del Danno, come più piacerà alla
stesso Dannificato, ne possa exigere alcuna pena grande
non abbia il Not.^o d'^lD. registrata la relazione, fatto
pena di rimettere all'accusato tutto ciò, che avrà fatto
et inoltre di rendere dieci a favore d'^lha Comunità.

N° 6 — Che dandosi il caso, che l'Appaltatore faccia Famiglia, o altri
di suo ordine fassero danno nei Beni altrui, sia penato di pena
di doppio a favore del Comitato, e del Dannificato pro causa,
e l'Appaltatore abbia luogo reale Bestie di appaltatore d'esso
medesimo (ritenuto), o da suoi Parzoni solamente.

7 — Che in qualunque caso non espresso, e non proceduto ne
presenti capitoli, abbia la facoltà il Consiglio Segreto fare
dichiarazione ad ogni richiesta del Dannificato, dell'Appaltatore.

8 — Che commettendo i Giudicii barattanez, e lezioni, e fatto
alcuno con qualche persona, benché privilegiata, o ve-
ro non accugando i Dannificanti, e qualche riguardo partico-
olare, o'altra Causa, benché qui non espresso, e che aus-
se bisogno di specificare, et indicare menzione, eschino
in pena di tre tratti difende, e di 120 lire applicarsi
metà al Giudice seguente, e l'altra metà al Comitato
salvo sempre la disposizione de Bandi generali alij quali
s'intenda subordinato il punto Capitolo, e salvo sopra
esso l'approssimazione de Sig. Superiori.

9 — Che l'appaltatore del Comitato faccia obbligarsi notifica-
re ai Dannificati l'Avviso fatto, che saranno fatti
effetti

effetto possino riconoscere se nei loro beni vi fiano danni, et
quelli fare stimare Ser. Ser. in tempo opportuno, altrimenti
l'epos. sia tenuto per il danno, et accusa pignata.

= Die 9. Xmbrii 1707 facta relatione supradic. I. D. Deputato
in Consilio Secretario habito fui huc eadem die de supradicta
reformatione Capitulorum Damni dat, hicque et mele-
cij, et qd. Consilium Secretum Scrutinatij, idem Consilium.

Votis Secretar. illis approbavit, emolgauit, et obserua-
mandauit et ita Alexander de Pontibus Secretarius.

= Ad 26 Iulij 1706 li mesi d'agosto in uigore
della resoluzione del Consiglio Segreto fatto il dì 25 Gen. 1706, quando avuto fra di loro maturo consenso, et esan-
minato il capitolo non dell'Inquisizione sopra i danni,
come agli Universali Cap. 9. dichiarato, et aggiurjato, de-
terminato è fare l'Inquisizione sia un anno dopo
necanto il danno, che già v'è un Padrone dannificato
presso dentro il termine d'un anno formare l'inquisizione
sopra i danni (ricambi tanto manuam, che con Bestia-
mi, precedente però la Stima del danno, che si intenda pro-
mo un castimonia d'igno di fede, come più largamente

al d^e Capitolo nono, al quale Jufi p^{re}s. Abbotto Segreto.

Copia di Lettere dha Sagra Confessio d^e Immunitate d^e mons
Vescovo d^e Auguaglio a fac^t d^e fonte in materia d^e danni.

In N^o Dei nomine Amen = Die 29 Septembris 1709 —

Fidem facio p^{re} patre Ego infra Secretarius Hm^o Com^{is} Huius-
pendij, qualiter in Libro Registrorum Epistolarum D^r dedi-
ctante in Secretaria Magistrali sub folio 114 ut ergo le-
guntur Registratz, et descripto^m Tuz sequentes Epistole finorij
fori = H^r H^c, e R^d S^f come fratrelo H^r Vescovo d^e Auguaglio
intay = H^r H^c e M^t R^d S^f come fratrelo = H^r Ordinato No-

Istro Signore che V^o affringa i fac^t Patentati che godono il
privilegio del foro a pagare la pena de Dannidati al
Capitatore di codesta Comunita, e per quei tenuti al pa-
gamento d^e pena in uigore dha Bolla dha S. mem. d. Siz

Isto Quinto, e Decreto generale d^e questa Sagra Confessio appro-
vati da S. Ita; e Vito la prossim. Roma 10 Aprile 1637.

D^r S. come fratrelo H^r Cardinale filio = Gio. Bussi Segnaro

= fori = H^r H^c, e M^t R^d S^f come fratrelo H^r Vesc^r d^e Auguaglio

Intay = H^r H^c e M^t R^d S^f come fratrelo = L^r Cene dei Dann
dati si devono pagare, benche il danno non sia stato so-

Secondo la Bolla de' Sist. Quinto di S. Mem. il quale ha eretto
un Uffizio ad utile dho P. u. C. L. Cam. ap^o; e non si deve alterare,
ne diminuire la solita pena in pregiudizio delle Comunità
che godono quest'uffizio col titolo oneroso, così appoggiaboli dalla
S. Mem. di Clemente 8^o. In questa conformità farà gli ordini
che si eseguisca in codesta sua Diocesi g^o i danni che si faran-
no al Territorio, senza permettere, che il suo Tribunale si
injerisca nella Cognizione delle cause de' danni dati dagli au-
tori degli Ecclesiastici cogli animali propri, mentre però
il danno non segua in beni di Chiesa, nel qual caso entro per
gli Uffiziali la prevenzione, conforme più volte è stato fa-
luto dalla Sagr. Congr. de' Immunità Ecclesiastiche ordinaria, che
segue, che tale è la menz di Nostro Signore, E. Pio IX
Usp. Roma 10 Aprile 1677. A. V. come fratello d'ordine
Gio: Bussi Segretario = il Venerabile signor Card. Libo-

lio: Qualquidem copias ex suis originalibus fideliter extraxi, et
factae in originalibus eiusdem diligentissimamente concordares-
si omnibus inueni, ideo hinc me subseruo Requisitus
huius dies 29 Septembris 1709 = ex Secret. Magistris equiperendis
Ioseph Antonius Hermes Roh Secreatarius Secret. pro. Manu p^o

Cognome d' Dio Ameri

Sì fede: io fatto scritto notaro pubblico e Segretario
deh. Giudicante d' acquavanti d' auere effetto
Rubrica gl'Rubrica il presente Statuto dar libri
vecchi dello Statuto Volgare; e fatto da me uolga-
rizzato esistente in questar Segretaria Magis-
trale senza aggiungere; è buona cosa che possa
progiudicare alla sostanza intrinseca di medesimo
Statuto Originale. Dico ancora auere effetto se-
dalm. Copia de Capitoli d'anno dato da altra

Copia Comunicatam da persona particolare de-
dalm, e tale quale farà in d'opia. Et i segno del-
la uenti' ho fatto la parte deposizione legale fin-
ta, e fatto scritta da me, e segnata col que' fido
Segno. Dato in acquavanti d' 30 Giugno 1744 -

Copie fuiio And. Englebrek Not. e sigl. pred. mano propria



